

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 18 APRILE 2012

N. 56



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

| |
|-----------------|
| SOMMARIO |
|-----------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 567

Prima Variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Art. 42 comma 2, L.R. n. 28/2001 - Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4.1 “Interventi regionali per lo Sport”.

Pag. 11909

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 568

Approvazione accordo inteso a regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi a seguito delle modifiche territoriali delle loro circoscrizioni comunali.

Pag. 11910

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 597

R.R. n. 12/2010: Autorizzazione CAT: Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia s.c. a r.l. Bari.

Pag. 11912

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 598

Modifica D.G.R. 195 del 31/01/2012 avente ad oggetto: Approvazione delle “Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi”.

Pag. 11914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 599

Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Fortore adottato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con delibera n. 102 del 29/09/2006. Presa d'atto del Parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/06.

Pag. 11968

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 600

Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Saccione adottato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con delibera n. 99 del 29/09/2006. Presa d'atto del Parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/06.

Pag. 11978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 601

Comune di LUCERA (Fg) - Sostituzione del 3° Tronco 3° tratta della Diramazione Primaria. Tratta dal pozzetto di presa di Lucera alla ex S.S. 160 Lucera-San Severo. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente: Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari.

Pag. 11987

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 602

Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Pag. 11991

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2012, n. 622

Disposizioni in materia di etica pubblica e integrazione dell'Anagrafe pubblica della Giunta regionale - DGR 1125 del 4 maggio 2010.

Pag. 11996

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 marzo 2012, n. 623

D.G.R. n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi”: MODIFICAZIONE PIANO FINANZIARIO MODIFICAZIONE TERMINI D.G.R. n. 3037 del 29/12/2011 e s.m.i.

Pag. 12000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
marzo 2012, n. 624

Preso d'atto dell' "Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Province pugliesi per il coordinamento della programmazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)".

Pag. 12004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
marzo 2012, n. 628

Programma di interventi per la conoscenza della lingua e cultura italiana per i cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Annualità 2010 - Approvazione Schema di protocollo d'intesa Regione Puglia-USR. Iscrizione in aumento di euro 185.600,00 al bilancio 2012.

Pag. 12015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
marzo 2012, n. 629

Progetto per la realizzazione di un assessment water-sanitation negli insediamenti di immigrati impiegati nell'agricoltura stagionale nella provincia di Foggia. Approvazione schema di Protocollo d'intesa con AQP S.p.A. - Anno 2012

Pag. 12024

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 567

Prima Variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Art. 42 comma 2, L.R. n. 28/2001 - Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4.1 "Interventi regionali per lo Sport".

L'Assessora alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria Campese, sulla base della proposta formulata dalla Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 39 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia", relativamente all'Area Politiche per la Promozione delle Salute delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Sport per Tutti - Interventi regionali per lo sport - 5.4 - U.P.B. 5.4.1 - stanzia:

- la somma di euro 157.400,00 sul cap. 861030 "Trasferimento ai Comuni per l'attuazione del servizio buoni sport (art. 2 comma 1, lettera h, L.R. 33/2006)";
- la somma di euro 312.065,73 sul cap. 861010 "Contributi per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. A, L.R. 33/2006);
- la somma di euro 154.720,56 sul cap. 862010 "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 11, lett. B, L. R. 33/2006).

Atteso che a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida sulla programmazione dello sport si intende attuare una fase di sperimentazione che, per il 2012, prevede che Comuni non debbano presentare istanza di contributo per l'attuazione del "servizio buoni sport" in quanto tale finalità sarà ricompresa fra i progetti per lo sviluppo del ruolo socio educativo della pratica sportiva, di cui alla

lettera C delle medesime nuove linee guida, presentati solo da organismi sportivi.

Considerato, inoltre, che la somma a disposizione per il finanziamento delle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali risulta inferiore rispetto alle richieste inoltrate annualmente dagli organismi sportivi operanti sul territorio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare gli obiettivi e le finalità della legge regionale 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" e nell'ottica di una rinnovata politica regionale in ordine agli obiettivi cui deve mirare l'attività sportiva, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della seguente variazione amministrativa del Bilancio regionale di previsione, esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della legge regionale di contabilità n. 28/2001:

- Servizio Sport per Tutti - U.P.B. 5.4.1. - incremento della dotazione sul Cap. 861010 di euro 100.000,00 attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili sul Cap. 861030 di euro 100.000,00;
- Servizio Sport per Tutti - U.P.B. 5.4.1. - incremento della dotazione sul Cap. 862010 di euro 57.400,00 attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili sul Cap. 861030 di euro 57.400,00.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 e S.M.I.:

Variazioni di Bilancio in termini di competenza e cassa - U.P.B. 5.4.1 Interventi Regionali per lo Sport - Art. 42, comma 2, l.r. n.28/01. Esercizio Finanziario 2012.

Variazioni in diminuzione

Capitolo 861030 "Trasferimento ai Comuni per l'attuazione del Servizio Buoni Sport (Art. 2, comma 1, lettera h, L.R. n.21/2009)"

- €157.400,00

Variazioni in aumento

Capitolo 861010 "Contributi per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica (art. 11, lettera a, L.R. 33/2006)"

+ 100.000,00

Capitolo 862010 "Contributi per organizzazione di Manifestazioni Sportive Nazionali ed Internazionali (art. 11, lett. b, L.R. n. 33/2006)"

+ 57.400,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n.7/1997, in quanto relativo ad una procedura disciplinata dall'art. 42, comma 2, della L. R. n. 28/2001.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi integralmente riportata e confermata;
- di apportare al Bilancio di previsione, Esercizio Finanziario 2012 - Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4.1 "Interventi regionali per lo Sport" le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, a norma dell'art. 42, comma 2, della L.R. n.28/2001:

Variazioni in diminuzione

Capitolo 861030 "Trasferimento ai Comuni per l'attuazione del Servizio Buoni Sport (Art. 2, comma 1, lettera h, L.R. n.21/2009)"

- euro 157.400,00 /

Variazioni in aumento

Capitolo 861010 "Contributi per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica (art. 11, lettera a, L.R. 33/2006)"

+ 100.000,00

Capitolo 862010 "Contributi per organizzazione di Manifestazioni Sportive Nazionali ed Internazionali (art. 11, lett. b, L.R. n. 33/06)"

+ euro 57.400,00

- di autorizzare il Settore Ragioneria ad apportare le variazioni di cui alla Copertura Finanziaria del presente provvedimento;
- di incaricare Il Segretariato della Giunta Regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Consiglio Regionale ai sensi del comma 2 art. 42 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 568

Approvazione accordo inteso a regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi a seguito delle modifiche territoriali delle loro circoscrizioni comunali.

L'Assessore al Sud e Federalismo, prof.ssa Ida Maria DENTAMARO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'AP Decentramento, confermata dal Dirigente del Servizio Enti locali, riferisce:

l'art. 133, comma 2, della Costituzione stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

l'art. 19, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia, in conformità al richiamato articolo 133 della Costituzione, stabilisce che siano sottoposte a Referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con la legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;

con propria deliberazione n. 21 del 22 febbraio 2011, il Consiglio regionale della Puglia, statuendo in merito a conforme proposta di legge presentata da diversi consiglieri regionali, ha disposto lo svolgimento del Referendum consultivo popolare disciplinato dalla L.R. n. 26/1973 inteso alla modifica

delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 425 del 18 aprile 2011, pubblicato sul B.U.R.P. n. 60 del 21 aprile 2011, è stato indetto il Referendum Consultivo regionale di cui alla delibera sopra richiamata per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi per i giorni 12 e 13 giugno 2011;

con la Legge regionale n. 7 del 10 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74, supp. del 12 maggio 2011, al fine di rendere possibile lo svolgimento della predetta consultazione in concomitanza con i Referendum nazionali di cui all'art. 75 della Costituzione, già indetti per la medesima data, si è disposto per la fattispecie in argomento ed in relazione a tutti gli adempimenti comuni, l'applicazione delle disposizioni in vigore per i citati referendum nazionali;

in data 12 e 13 giugno 2011 si è effettivamente svolto, con esito favorevole, il Referendum consultivo regionale per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, tra le popolazioni interessate;

con Legge regionale n. 30 del 28 novembre 2011, art. 2, la Regione ha fissato il termine di tre mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge medesima, per raggiungere un accordo tra i Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi che regoli i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i tre Comuni stessi;

in data 20 febbraio 2012, entro i termini fissati dalla Legge sopra richiamata, i tre Comuni interessati hanno raggiunto e formalizzato tale accordo, approvandolo con i provvedimenti dei rispettivi Consigli comunali qui di seguito riportati:

- Comune di Lecce con Delibera di C.C. n. 5 del 20/02/2012
- Comune di Squinzano con Delibera di C.C. n. 2 del 22/02/2012
- Comune di Trepuzzi con Delibera di C.C. n. 2 del 20/02/2012;

L'accordo, così come deliberato dai rispettivi Consigli comunali dei Comuni interessati con i provvedimenti sopra indicati, ha approvato le Tavole qui di seguito elencate regolarmente depositate agli atti del Servizio Enti Locali:

1. TAVOLA 1 - Planimetria del territorio di Lecce da cedere al Comune di Squinzano;

2. TAVOLA 1/A - Planimetria territorio di Lecce da cedere al Comune di Trepuzzi;
3. TAVOLA 1/B - Planimetria del Territorio di Squinzano da cedere al Comune di Lecce;
4. TAVOLA 1/C - Planimetria del territorio di Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
5. TAVOLA 2 - Planimetria del territorio di Lecce da cedere ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi;
6. TAVOLA 2/A - Planimetria dei territori di Squinzano e Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
7. TAVOLA 2/B - Planimetria del territorio di Squinzano da cedere al Comune di Lecce;
8. TAVOLA 2/C - Planimetria del territorio di Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
9. TAVOLA 3 - Permuta territori comunali;

con i medesimi provvedimenti consiliari è stato approvato altresì il Piano di ammortamento degli oneri assunti per la realizzazione di opere in Casalabate;

il Regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 18 recante "Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui all'art. 7 della Legge regionale n. 26 del 20/12/1973", all'art. 3 prevede che, in caso di accordo "sottoscritto dai rispettivi Sindaci, su conforme Deliberazione dell'Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto comunale", finalizzato a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati alle modifiche delle loro circoscrizioni comunali, tale accordo venga sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e successivamente regolamentato, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

l'accordo deliberato dai Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi per regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra gli stessi configura la fattispecie di cui al richiamato art. 3 del Regolamento regionale n. 18/2006.

Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di procedere all'approvazione dell'accordo inteso a regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi conseguenti alle modifiche territoriali delle loro circoscrizioni comunali intervenute per

quanto su richiamato, così come deliberato dagli stessi con i provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali sopra indicati, rinviando la formale regolamentazione a successivo e conforme D.P.G.R.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base dell'istruttoria illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k e della Deliberazione di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Sud e Federalismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'AP Decentramento, dal Dirigente del Servizio Enti Locali e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di approvare l'accordo inteso a regolare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi a seguito delle modifiche territoriali delle loro circoscrizioni comunali intervenute per quanto su richiamato, così come deliberato dagli stessi con i provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali sopra indicati, rinviandone la formale regolamentazione a successivo e conforme D.P.G.R., così come previsto dalla normativa vigente;

- di approvare le Tavole qui di seguito elencate regolarmente depositate agli atti del Servizio Enti Locali:

1. TAVOLA 1 - Planimetria del territorio di Lecce da cedere al Comune di Squinzano;
2. TAVOLA 1/A - Planimetria territorio di Lecce da cedere al Comune di Trepuzzi;
3. TAVOLA 1/B - Planimetria del Territorio di Squinzano da cedere al Comune di Lecce;
4. TAVOLA 1/C - Planimetria del territorio di Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
5. TAVOLA 2 - Planimetria del territorio di Lecce da cedere ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi;
6. TAVOLA2/A - Planimetria dei territori di Squinzano e Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
7. TAVOLA 2/B - Planimetria del territorio di Squinzano da cedere al Comune di Lecce;
8. TAVOLA 2/C - Planimetria del territorio di Trepuzzi da cedere al Comune di Lecce;
9. TAVOLA 3 - Permuta territori comunali;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 597

R.R. n. 12/2010: Autorizzazione CAT: Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia s.c. a r.l. Bari.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività commerciali e programmazione rete di vendita, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

L'articolo 22 della legge 1° agosto 2003, n. 11 "Nuova Disciplina del commercio", come modificato dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5 stabilisce che

“al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale”.

Il medesimo articolo 22, al comma 5, rinvia ad uno specifico regolamento l'approvazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale per la costituzione dei centri di assistenza tecnica (CAT).

Con R.R. 10 febbraio 2010, n. 12 “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica” sono stati approvati i requisiti e criteri per la costituzione dei CAT individuando criteri specifici e distinti con riferimento alle attività di assistenza tecnica e consulenza oppure attività di avvalimento.

Con le modalità previste dal citato regolamento, l'Associazione Confesercenti provinciale Bari con nota del 02/02/2012, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione ad esercitare sia l'attività di assistenza tecnica che di avvalimento da parte del Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia S.c. a r.l. con sede in Bari

È stata accertata la presenza agli atti d'ufficio di documentazione attestante i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nei termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento. In particolare:

- La domanda è stata presentata, nel rispetto dell'articolo 2 del R.R. 12/2010, a nome Confesercenti, associazione maggiormente rappresentativa del settore commercio che è presente nel consiglio delle CCIAA di Bari con propri consiglieri in rappresentanza del commercio come risulta dal DPGR n. 1213 del 23/11/2010 agli atti d'ufficio che ha individuato le organizzazioni alle quali spetta designare i componenti del Consiglio camerale in applicazione della legge 580/93;
- Con la domanda è stata trasmessa copia dello Statuto dell'associazione costituente unitamente all'atto costitutivo e statuto del CAT che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali viene chiesta l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- Il Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia S.c. a r.l. risulta iscritto alla Camera di Commercio di Bari dal 02/05/2001 con il nr. 433642;

- Il richiedente ha inoltre trasmesso dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa “antimafia”.
- È stata acquisita agli atti anche una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura associativa e una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulta che il centro è in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolarità e diffusione sul territorio;
- In relazione alle attività che il CAT intende svolgere è stata trasmessa documentazione comprovante la competenza professionale del personale utilizzato per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, ai fini della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento per esercitare l'attività di avvalimento, è stata accertata la presenza dei seguenti requisiti:

- presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento “quadro” CCNL commercio per il coordinamento delle attività;
- presenza di un responsabile di sede con inquadramento I livello CCNL commercio a tempo indeterminato;
- presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento I livello CCNL commercio a tempo indeterminato;

Nella domanda, a firma del rappresentante legale, è stata garantita l'operatività della sede del CAT per almeno cinque giorni a settimana come stabilito dal citato articolo 6.

Si propone, pertanto, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 di rilasciare l'autorizzazione regionale al Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia S.c. a r.l., sede legale in Bari Via Einstein 37/3, sussistendo i requisiti previsti dal regolamento. Si propone, altresì, di subordinare le autorizzazioni alle condizioni e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di autorizzare, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 e con le modalità e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo, il Centro di assistenza tecnica - CAT Imprendo Puglia S.c. a r.l., sede legale in Bari Via Einstein 37/3, a svolgere le attività di assistenza tecnica e di avalimento previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento;
- il centro autorizzato ai sensi del presente provvedimento deve esporre al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;
- entro il 30 giugno di ogni anno il Centro di Assistenza Tecnica trasmette al Servizio Attività Economiche e Consumatori e all'Osservatorio Regio-

nale per il Commercio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute;

- entro il 30 novembre di ogni anno il Centro di assistenza tecnica trasmette il programma di attività previsto per l'anno successivo;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 598

Modifica D.G.R. 195 del 31/01/2012 avente ad oggetto: Approvazione delle "Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi".

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n.195 del 31.1.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21.02.2012, la Giunta Regionale, ha provveduto all'approvazione delle Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi.

In esito ad ulteriori approfondimenti e ad argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti e al fine di semplificare la lettura del testo, si ritiene di dover procedere ad alcune precisazioni e/o parziali modifiche, delle Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi formativi -Allegato A alla Deliberazione n.195 del 31 gennaio 2012.

In particolare:

- Alla pagina 5, **paragrafo 1) Oggetto dell'accreditamento**, riga 16 la parola "afferenti" è sostituita dalla parola "attinenti"; alla riga 20, il periodo "Le principali innovazioni dunque, connotanti quanto esposto, rispetto al sistema di prima generazione dell'accreditamento della Regione Puglia, sono, in sintesi:" è sostituito dal seguente: "Le principali innovazioni rispetto al sistema di prima generazione dell'accreditamento della Regione Puglia sono, in sintesi:."
- Alla pagina 9 **Tabella A) OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE**, nella colonna **Requisiti aggiuntivi degli standard minimi regionali** la casella in corrispondenza del punto g) è sostituita come segue:
"La dotazione strutturale ed infrastrutturale è descritta al paragrafo 4.1.2 - "Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche" e nelle relative Schede tecniche.
La previsione di locali aggiuntivi destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, sarà disciplinata con successivi provvedimenti. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia "A. a **complemento temporaneo** del set minimo" descritta nel medesimo paragrafo".
- Alla pagina 10, **paragrafo 4) Criteri e requisiti per l'accreditamento** dopo la nomenclatura dei criteri viene aggiunto il seguente periodo:
"I Criteri vengono descritti nelle pagine seguenti; le caratteristiche specifiche e le modalità di verifica delle stesse sono riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante del presente documento".
- Alla pagina 10, **paragrafo 4.1) Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche**, riga 17, il periodo "I tre requisiti riprendono la normativa nazionale su:" è sostituito dal seguente: "I tre requisiti si fondano sui seguenti principi contenuti nella normativa nazionale"; alla riga 20 dopo la parola "logistica" è aggiunto il seguente periodo: "che attengono a"; alla riga 21, al punto a) sono eliminate le parole: "garantire la"; alla riga 22, al punto b), sono eliminate le parole: "garantire l'";
- Alla pagina 12, **paragrafo 4.1.2) Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche**, riga 11, dopo la parola "dovere" è aggiunto il seguente periodo:
"(cfr. pag. 9, Tabella "OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE" punto g)."
- Alla pagina 14, **paragrafo 4.2.1) Requisiti**, il Requisito B.2, riga 4, è modificato come segue: "Assenza di stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta amministrativa e di concordato preventivo dell'Organismo"; il Requisito B.4, riga 7, è modificato come segue: "Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;
- Alla pagina 16, **paragrafo 4.3.1) Requisiti**, riga 19, dopo la parola "tempo" si aggiunge "pieno ed".
- Alla pagina 17, **paragrafo 4.3.1) Requisiti**, riga 31, dopo le parole "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale" si aggiunge il seguente periodo: "L'inosservanza di tale disposizione comporta la totale applicazione della Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 **"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"**".
- Alla pagina 18, **paragrafo 4.4) Criterio D: "Livelli di efficacia ed efficienza"**, riga 5, il periodo "d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria performance" è sostituito dal seguente: "inoltre, la loro permanenza nel tempo è verificata dall'amministrazione regionale ai fini del mantenimento dell'accreditamento".
- Alla pagina 19, **paragrafo 4.4.1) Requisiti di Efficacia**, Requisito D1.3, riga 7, dopo la parola "occupazione" il periodo "costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro" è sostituito dal seguente: "rappresenta sempre un elemento di verifica dell'efficacia dell'azione formativa ma risulta determinante solo per gli interventi specifi-

- camente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro".
- alla pagina 21, paragrafo **5.1) Procedura per il rilascio dell'accreditamento**, riga 19, dopo il periodo " Si avrà **rigetto della domanda di accreditamento** nei seguenti casi:" l'elenco puntato è sostituito con un elenco numerato al quale si aggiungono i seguenti due punti: "1) qualora all'organismo formativo sia stato sospeso l'accreditamento secondo la disciplina previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione; 2) qualora all'organismo formativo sia stato revocato l'accreditamento, anche in vigenza del vecchio dispositivo, per cause relative ad uno o più punti dell'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE- o per l'esaurimento del Monte crediti (cfr. pag. 25, **paragrafo 6.2) Revoca**, punto 5)); alla pagina 22, riga 25, dopo il periodo " in caso di rigetto della domanda", è aggiunto il seguente periodo " fatta eccezione per il caso della revoca, che, così come descritta nel punto 2) dell'elenco sopra formulato, determina l'impossibilità definitiva di presentare una nuova domanda di accreditamento,";
 - Alla pagina 22, al titolo del paragrafo **5.2) Monte crediti** segue il numero della nota a piè di pagina "5" e il periodo "Con successivo provvedimento la Regione Puglia procederà alla disciplina specifica del sistema "a punti" indicando le procedure di attribuzione del punteggio del "Pacchetto Premiante", di reintegro dei punti, le modalità di utilizzo del Monte crediti, e dettagliando le penalizzazioni che comportano la decurtazione" viene trasferito dall'ultimo capoverso dello stesso paragrafo nel testo della suddetta nota n. 5.
 - Alla pagina 25, paragrafo **6.2) Revoca**, il punto 4) è modificato come segue: "fallimento, liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa del soggetto"; alla riga 22, l'ultimo capoverso: "In caso di revoca l'organismo non può presentare candidatura di accreditamento prima di due anni" è sostituito dal seguente: " In caso di revoca dell'accreditamento dell'organismo, così come descritta a pag. 21, paragrafo **5.1 Proce-**

- dura per il rilascio dell'accreditamento**, nel punto 2) delle cause di rigetto della domanda di accreditamento, l'organismo formativo non può più presentare ulteriori istanze di candidatura.";
- Alla pagina 26 paragrafo **8) Norme Transitorie**, riga 3 si aggiunge il seguente periodo: "In tale periodo gli Organismi saranno soggetti alla precedente disciplina per la gestione di eventuali variazione di sede".
 - Alla pagina 31, **SCHEDE TECNICHE** - Criterio A:"Risorse infrastrutturali e logistiche, Requisito A.2 - Fruibilità dei locali, il periodo " Perizia tecnica firmata ed asseverata da un tecnico abilitato, corredata da planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)" è sostituito dal seguente periodo: " Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, corredata da planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)";
 - Alla pagina 34, **SCHEDE TECNICHE** - L'intestazione del Criterio B.4, nella prima colonna - Requisiti- è sostituita come segue. " **Rispetto della regolarità contributiva** secondo la legislazione nazionale;";
 - Alla pagina 36, **SCHEDE TECNICHE** - Requisito C.1 - Assetto organizzativo trasparente dell'organismo, nella colonna "Note/eccezioni", il periodo tra parentesi "ad es. in caso di Università, gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli "istituzionali" nell'Organismo, in caso di Scuole l'Agenzia formativa, in caso di Associazioni di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc" è sostituito dal seguente periodo: "ad es. in caso di Università/Istituti scolastici gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli "istituzionali" nell'Organismo, in caso di Associazioni di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc";

- Alla pagina 37, **SCHEDE TECNICHE** - Requisito C.2 - Presidio funzionale dei processi da parte dell' organismo, nella colonna "Note/eccezioni", riga 7, dopo il periodo "è richiesta obbligatoriamente l'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione professionale" si aggiunge il seguente periodo tra parentesi "cfr. Legge Regionale 32/2011";
- Alla pagina 38 **SCHEDE TECNICHE** - Requisito C.2.2 - Processo di gestione economico-amministrativa, nella colonna "Indicatori di soglia", al termine del paragrafo b) si sostituisce "risorse finanziarie pubbliche" con "risorse finanziarie pubbliche e/o private".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,


DELIBERA

- di approvare tutte le precisazioni, parziali modifiche e/o correzioni di errori materiali esplicitate in premessa, relative all'**Allegato A)** della D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee Guida per l'Accreditamento degli Organismi formativi", che qui si intendono integralmente riportate;
- di pubblicare il testo del suddetto **Allegato A)** integrato dalle precisazioni, parziali modifiche e/o correzioni di errori materiali approvate con il presente atto, composto da 50 pagine che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE**

***LINEE GUIDA PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI***

INDICE

| | |
|--|--|
| Premessa | |
| 1) Oggetto dell'accREDITamento | |
| 2) Condizioni per l'accREDITamento | |
| 2.1 AccredITamento per le attivITà "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere " | |
| 3) Struttura classificatoria dell'accREDITamento | |
| 4) Criteri e requisiti per l'accREDITamento | |
| 4.1 Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche" | |
| 4.1.1 Requisiti..... | |
| 4.1.2 Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche..... | |
| 4.2 Criterio B: "Affidabilit  economica e finanziaria" | |
| 4.2.1 Requisiti..... | |
| 4.3 Criterio C: "Capacit  gestionali e risorse professionali" | |
| 4.3.1 Requisiti..... | |
| 4.4 Criterio D: "Livelli di efficacia ed efficienza" | |
| 4.4.1 Requisiti di Efficacia | |
| 4.4.2 Requisiti di Efficienza | |
| 4.5 Criterio E "Relazioni con il territorio" | |
| 4.5.1 Requisiti..... | |
| 5) Le procedure di accREDITamento | |
| 5.1 Procedura per il rilascio dell'accREDITamento | |
| 5.2 Monte crediti | |
| 5.3 Procedure per il mantenimento e per le variazioni dell'accREDITamento | |
| 6) Sospensione e revoca dell'accREDITamento | |
| 6.1 Sospensione | |
| 6.2 Revoca | |
| 7) Sistema dei controlli | |
| 8) Norme transitorie | |

Premessa

Il miglioramento della qualità della formazione erogata rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti che ciascun Paese della Comunità Europea si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità, inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale della U. E. ed in linea con gli obiettivi "Europa 2020".

In relazione allo specifico tema dell'*accreditamento*, il sistema definito dal Decreto Ministeriale n. 166/2001 ha rappresentato per le Regioni un'opportunità che ha consentito la messa in trasparenza delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente in grado di offrire formazione, evidenziando anche le criticità da risolvere per innalzare il grado di qualità dell'offerta di formazione in una logica di affidabilità minima condivisa a livello nazionale.

La soluzione di tali criticità e l'innalzamento degli obiettivi strategici sottesi all'*accreditamento* fanno dello stesso una leva in grado di dinamizzare qualitativamente l'offerta formativa, in risposta all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale.

Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, afferma: "l'*accreditamento* delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori della qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".

L'emergente sistema di regolazione, seppur non compiuto in ogni sua componente, costituisce ormai un contesto assolutamente nuovo e diverso rispetto a quello in cui è stato formulato il *DM 166/2001*. In quanto strumento della pubblica amministrazione finalizzato a garantire servizi di interesse pubblico, il sistema di *accreditamento* deve rispecchiare una pluralità di livelli e di attori, da una parte rafforzando l'efficacia dell'azione istituzionale a livello locale, dall'altra collocandosi all'interno di un quadro nazionale di sistema.

Il presente documento pertanto tiene conto della necessità di operare una revisione complessiva del sistema di *accreditamento* della Regione Puglia, alla luce dell'esperienza maturata e dell'evoluzione dello scenario nazionale passando così ad una "seconda generazione" di procedure, anche in ottemperanza di fondamentali orientamenti comunitari.

Orientamenti rispetto ai quali il Ministero del Lavoro, le Regioni e Province Autonome, congiuntamente, hanno proceduto all'individuazione di criteri che, sulla base delle esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, definiscono un livello di base di garanzia e controllo dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall'amministrazione regionale/provinciale quali erogatori di servizi di formazione.

In tal senso il P.O. 2007/2013 della Regione Puglia ha espressamente previsto negli Obiettivi dell'Asse IV Capitale Umano "una *revisione* dei criteri per l'accreditamento degli Organismi della formazione professionale, nella direzione di una selezione qualitativa. L'accreditamento degli organismi formativi per l'accesso a finanziamenti pubblici deve svolgere una funzione di qualificazione del sistema e di miglioramento dell'offerta formativa, attraverso una decisa revisione dall'attuale modello di rispondenza a requisiti minimi sulla funzionalità delle strutture, in direzione di una maggiore attenzione a indicatori sulla qualità del servizio fornito considerando l'evoluzione della normativa di settore. Tale obiettivo sarà perseguito tramite la messa a regime dei criteri di accreditamento e la realizzazione di azioni di supporto per il miglioramento della qualità delle prestazioni degli enti di formazione".

La Regione Puglia considera l'accreditamento uno strumento per elevare la qualità e l'efficacia del sistema di formazione e per favorire l'integrazione rispetto ad altri sistemi nei diversi territori e nella prospettiva del *lifelong learning*.

Nell'ottica dell'innalzamento della qualità dei servizi forniti, viene introdotto il principio per cui il mantenimento dell'accreditamento dipende anche dalla corretta gestione degli interventi realizzati, secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali/provinciali (cfr "*monte crediti*").

1) Oggetto dell'accREDITamento

Oggetto dell'accREDITamento, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" e s.m.i., sono gli **Organismi** definiti come "enti pubblici e privati che, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, svolgono attività di formazione professionale".

Per attività di formazione professionale, nella dimensione europea del *lifelong learning* in premessa richiamata, si intende "*qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale*".

Nello specifico, il campo di applicazione della normativa regionale in materia di accREDITamento riguarda le attività di apprendimento formale, ossia tutte le attività erogate da idonee strutture, anche se non finalizzate all'acquisizione di titoli.

La nuova impostazione del sistema regionale dell'accREDITamento, in linea con quanto previsto dal P.O. 2007/2013 della Regione Puglia, supera la precedente distinzione dell'accREDITamento per le attività di formazione professionale rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative quali: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione nell'area dello svantaggio. Le peculiarità attinenti a tali macrotipologie saranno declinate in riferimento alle specifiche attività di volta in volta messe a bando, in considerazione anche delle innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali (ad es. la richiesta di specifiche attrezzature, la previsione di docenti di sostegno, etc. saranno specificate nei singoli avvisi).

Le principali innovazioni rispetto al sistema di prima generazione dell'accREDITamento della Regione Puglia sono, in sintesi, :

- ✓ cambio di "focus" dalle Sedi Operative agli Organismi di formazione, intesi come soggetti giuridici autonomi, con o senza scopo di lucro, responsabili dell'organizzazione e della realizzazione delle attività formative, secondo standard di qualità descritti successivamente, al fine di realizzare e qualificare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale;
- ✓ indicazione di una nuova "strategia" che intende qualificare l'offerta formativa degli organismi accREDITati, rendendoli maggiormente capaci di rispondere all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, anche in conseguenza dell'avvenuta delega alle Province;

- ✓ puntuale attenzione alle verifiche e ai controlli sia per l'ingresso sia per il mantenimento nel sistema di accreditamento regionale;
- ✓ variazione della procedura di accreditamento, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di selezione con modalità "a sportello", al fine di favorire una scelta dinamica di soggetti che intendano candidarsi per la realizzazione di attività di formazione professionale;
- ✓ analisi ed estrapolazione, dall'esperienza pregressa, di indicatori trasversali al fine di valutare livelli di efficacia e di efficienza degli operatori del sistema formativo.

2) Condizioni per l'accreditamento

Possono richiedere l'accreditamento gli **Organismi** indicati nella Legge Regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" e s.m.i, che rispettino tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) avere tra le proprie finalità la formazione professionale (tale presenza è rilevabile da Statuto, Atto costitutivo, certificazione CCIAA);
- b) essere dotati di un assetto organizzativo trasparente e che garantisca la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c) disporre di almeno un'unità locale attrezzata, c.d. "*set-minimo*" di locali in uso esclusivo e non occasionale, nel territorio della Regione Puglia;
- d) per gli Organismi "esistenti"¹, rispetto dei *valori soglia* riferiti al Criterio D "Livelli di efficacia ed efficienza delle attività realizzate", così come definiti nelle allegate schede tecniche.

Gli **Istituti scolastici** di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

Ogni **Università** e ogni **Istituzione AFAM** - Alta Formazione Artistica e Musicale, si accreditano come singoli Organismi a livello regionale.

¹ Per Organismi "esistenti" si intendono gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa. Si intendono per Organismi di "nuova costituzione" oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati e quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici.

Sono **esclusi** dall'obbligo dell'accREDITamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- ✓ i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- ✓ le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di *stage* e di tirocinio;

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata², non sono tenuti ad accreditarsi per lo svolgimento di tali attività, ma devono comunque rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione.

In applicazione di disposizioni regionali, nazionali e comunitarie l'amministrazione può richiedere l'accREDITamento anche per lo svolgimento di specifiche attività autonomamente finanziate.

2.1 AccREDITamento per le attività "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere"

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accREDITamento sono indispensabili requisiti *aggiuntivi*, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del **29 novembre 2007 recante "Criteri di accREDITamento delle strutture formative per l'obbligo di istruzione"**, parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella *Tabella A*). Si specifica inoltre che **il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53)**.

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: "*il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del-secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni*".

² Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni Provinciali, su istanza dell'Ente erogatore.

Tabella A)

| OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE | |
|---|--|
| Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007 | Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali |
| <i>a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.</i> | - Assenza di finalità di lucro - Presenza, tra le finalità dell'Organismo, dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP |
| <i>b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;</i> | - Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e "modello organizzativo" per l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C) |
| <i>c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;k</i> | - Applicazione del CCNL Formazione professionale ai dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1; |
| <i>d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</i> | - Il sistema regionale prevede, in relazione alle <u>competenze di base</u> ³ , l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle <u>materie professionali</u> è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C). E' <u>obbligatoria</u> la presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005. (vedere allegate Schede Tecniche- Criterio C) |
| <i>e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;</i> | - L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'Istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio E) |
| <i>f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;</i> | - L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di |

³ I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

| OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE | |
|--|--|
| Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007 | Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali |
| | apprendimento. (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C) |
| <i>g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.</i> | - La dotazione strutturale ed infrastrutturale è descritta al paragrafo 4.1.2 – “Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche”. e nelle relative Schede tecniche. La previsione di locali aggiuntivi destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, sarà disciplinata con successivi provvedimenti. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia “ A. a complemento temporaneo del set minimo” descritta nel medesimo paragrafo. |

3) Struttura classificatoria dell'accREDITAMENTO

Il nuovo sistema dell'accREDITAMENTO, in linea con quanto proposto dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome, è stato concepito prevedendo, in primo luogo, per ognuno dei Criteri previsti la seguente struttura classificatoria, articolata come nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1. – La nuova struttura classificatoria.

| Requisito | Tipologia di evidenza | Indicatore di soglia | Modalità di verifica |
|---|--|---|---|
| Descrittore sintetico di una delle condizioni minime che devono sussistere per l'accREDITAMENTO | Strumento/documento o attraverso cui si dimostra il possesso del requisito | Indica la soglia minima al di sotto della quale il requisito non si considera soddisfatto | Insieme delle modalità di verifica documentale e diretta sulle diverse tipologie di evidenza da controllare |

Sul piano dell'impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo viene declinata in criteri e requisiti.

4) Criteri e requisiti per l'accreditamento

Il presente dispositivo definisce i seguenti Criteri generali che gli Organismi devono rispettare per entrare e permanere nel sistema dell'accreditamento:

- **Criterio A: “Risorse infrastrutturali e logistiche”;**
- **Criterio B: “Affidabilità economica e finanziaria”;**
- **Criterio C: “Capacità gestionali e risorse professionali”;**
- **Criterio D: “Livelli di efficacia e di efficienza”;**
- **Criterio E : “Relazioni con il territorio”**

I Criteri vengono descritti nelle pagine seguenti; le caratteristiche specifiche e le modalità di verifica delle stesse sono riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante del presente documento

4.1 Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”

La qualità delle strutture fisiche costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il criterio in oggetto riguarda specifiche condizioni di strutture di varia natura (*immobili, attrezzature ed arredi mobili*). L'obiettivo è quello di garantire che gli ambienti nei quali l'Organismo organizza ed eroga attività formative siano qualitativamente adatti alle esigenze di sicurezza e *comfort*.

Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di *accessibilità, agibilità, sicurezza* sono già definiti dalla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, il miglioramento complessivo dei servizi formativi non può prescindere dal rafforzamento e dalla ricorrenza del *controllo* del rispetto di tali riferimenti standard, quale strumento di garanzia degli utenti dei servizi e degli operatori.

La struttura del Criterio A si articola principalmente in *tre* requisiti relativi a:

1. *disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature,*
2. *fruibilità dei locali*
3. *destinazione d'uso.*

I tre requisiti si fondano sui seguenti principi contenuti nella normativa nazionale:

- Sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica;
- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche articolati in due aree di pertinenza logistica:
 - a) visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;

b) accessibilità dei locali destinati all'attività di erogazione dei servizi.

Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare. Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

- Rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

4.1.1 Requisiti

Requisito A1: Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature: Riguarda i seguenti aspetti:

- tipologie dei contratti che testimoniano il livello di disponibilità dei locali e l'esclusività nell'utilizzo degli stessi;
- temporalità del possesso;
- territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti).

Requisito A2: Fruibilità dei locali: Riguarda il livello di fruibilità dei locali: i luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Requisito A3: Destinazione d'uso: Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte. L'Organismo deve dimostrare la rispondenza al presente requisito attraverso la seguente documentazione: certificato di

agibilità rilasciato dal Comune di pertinenza o certificato di collaudo (solo in caso di nuova costruzione dell'immobile) o certificato di idoneità statica con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato. Occorre, altresì, allegare documento comprovante che il/i certificato/i si riferiscono esplicitamente ai locali adibiti alla sede formativa dell'Organismo.

4.1.2 Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche

La Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba:

1. Disporre, di un “*set minimo*” di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuato per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
 - un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;
 - un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
 - almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere; (cfr. pag. 9, Tabella "OBBLIGO D'ISTRUZIONE7DIRITTO-DOVERE" punto g).
2. Garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (anche attraverso indicazioni grafiche per il pubblico)

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede legale, oppure destinati al “comparto”⁴, relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della “visitabilità” degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accreditamento.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi di **ulteriori laboratori** (ubicati **nell'ambito del proprio territorio provinciale** di riferimento) **a complemento temporaneo del set minimo** purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.

⁴ Per “comparto” si intende l'ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto Collettivo nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.

Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione delle proposte progettuali e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale, prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di **ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici)**, anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) **a complemento temporaneo** del set minimo;
- b) **a complemento definitivo** del set minimo.

La tipologia a) può verificarsi solo per attività riferite ad Avvisi emanati dalla Regione Puglia. In tal caso, i locali devono essere individuati e completi di relativa documentazione già in fase di presentazione delle proposte progettuali. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

La tipologia b) può verificarsi contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento oppure ad ogni "finestra" prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite.

I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.

In nessun caso possono rientrare nella *tipologia a)* i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR.-DOV.

4.2 Criterio B: "Affidabilità economica e finanziaria"

La struttura del Criterio B si articola in un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, condiviso da tutte le amministrazioni regionali in sede di Accordo Stato Regioni.

Tutti i requisiti sono relativi all' Organismo, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace di essere titolare di rapporti economici, tranne uno – il settimo - che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle *persone* che rappresentano l'Organismo. La Regione Puglia ritiene particolarmente rilevante tale requisito e pertanto già in fase di candidatura verificherà le opportune evidenze richieste.

4.2.1 Requisiti

Requisito B.1: *Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato* in base alla normativa europea

recepita nell'ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione

Requisito B.2: *Assenza di stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta amministrativa e di concordato preventivo* dell'Organismo;

Requisito B.3: *Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse*, secondo la legislazione nazionale;

Requisito B.4: *Rispetto della regolarità contributiva* secondo la legislazione nazionale;

Requisito B.5: *Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili*

Requisito B.6: *Presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale*, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente.

Requisito B.7: *Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori degli organismi*, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

4.3 Criterio C: "Capacità gestionali e risorse professionali"

Il Criterio C individua l'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *persone* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali*, descritte nelle schede tecniche, possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto. Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*

Nella tabella seguente si rappresenta l'articolazione dei processi in aree di attività.

| PROCESSO | AREE DI ATTIVITA' (esempi) |
|------------------|---|
| <i>Direzione</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; ▪ Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Valutazione e sviluppo delle risorse umane; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; ▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; ▪ Supervisione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente tutti i processi; ▪ |
| <i>Gestione Economico- Amministrativa</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; ▪ Controllo economico; ▪ Rendicontazione delle spese; ▪ Gestione amministrativa del personale; ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ ... |
| <i>Analisi e definizione dei Fabbisogni</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; ▪ Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; ▪ Definizione della strategia formativa; ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ ... |
| <i>Progettazione</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Project management ▪ Progettazione di massima di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di un intervento individualizzato; ▪ Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D.I. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV; ▪ Progettazione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ ... |
| <i>Erogazione</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Monitoraggio delle azioni e dei programmi; ▪ Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento; ▪ Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc) del servizio formativo; ▪ Valutazione delle competenze ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Orientamento ▪ ... |

4.3.1 Requisiti

Requisito C.1: Assetto organizzativo trasparente dell'organismo e presenza di un organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra pubblica amministrazione e Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza

Requisito C.2: *Presidio funzionale dei processi* da parte dell'organismo. Secondo l'impostazione delle presenti linee guida viene mantenuta una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa svolgere massimo 2 funzioni di responsabile all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due unità lavorative, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le medesime devono presidiare le seguenti funzioni:

- o n. 1 responsabile del processo di *direzione*;
- o n. 1 responsabile del processo di *gestione economico-amministrativa*;

Qualora un responsabile abbia le credenziali per presidiare entrambe le funzioni, l'ulteriore unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

In ogni caso deve essere garantita presso il "*set minimo*" di locali la presenza fisica di operatori dell'Organismo.

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale. L'inosservanza di tale disposizione comporta la totale applicazione della Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 "**Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**".

Per lo svolgimento delle attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, in applicazione dell'art. 2 lettera c) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, è richiesta obbligatoriamente

L'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Formazione Professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di IeFP.

Per tale attività è obbligatoria la presenza dell'equipe di sostegno socio-psico-pedagogico.

L'impostazione basata sulle credenziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Gli organismi potranno individuare in fase di accreditamento ulteriori profili specifici in grado di intervenire nelle diverse filiere della formazione professionale (ad es. per utenze svantaggiate, accompagnamento, placement, etc...).

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze.

Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio dal momento dell'adozione del Sistema di Certificazione delle competenze, in via di definizione da parte dell'amministrazione regionale.

Esclusivamente per le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere, già dall'avvio del presente sistema di accreditamento, è obbligatorio dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 2 punto f) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, come descritto al precedente paragrafo 2.1 Accreditamento per le attività "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere "

.

4.4 Criterio D: "Livelli di efficacia ed efficienza"

L'efficacia e l'efficienza sono *fattori trasversali* da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le *performance* dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accREDITAMENTO; inoltre, la loro permanenza nel tempo è verificata dall'amministrazione regionale ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Per gli Organismi di "nuova costituzione", la verifica in ingresso è necessariamente sospesa. Per i soggetti già accREDITATI con il precedente dispositivo il periodo temporale di riferimento per la verifica del raggiungimento degli standard è relativo alle attività finanziate (di cui l'Organismo è stato direttamente beneficiario) concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di

accreditamento ed in esito ad Avvisi regionali e/o provinciali a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

Per attività concluse si intendono le attività per cui è stato regolarmente presentato il rendiconto finale.

4.4.1 Requisiti di Efficacia

Requisito D1.1: *Livello di abbandono*, inteso come interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. In tal senso, il *livello di abbandono* è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.

Requisito D1.2: *Livello di successo formativo* in relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*. Secondo tale ottica, per l'individuo è centrale acquisire *competenze* funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. Il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.

Requisito D1.3: *Livello di occupazione o rientri nel sistema scolastico*: fa riferimento a un concetto complesso quale quello di occupabilità. Sempre nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. E' evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di filiera formativa. Secondo tale logica l'occupazione rappresenta sempre un elemento di verifica dell'efficacia dell'azione formativa ma risulta determinante solo per gli interventi specificamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro.

Requisito D1.4: *Livello di soddisfazione*: misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono – direttamente o indirettamente – coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei

percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati....) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese,...).

4.4.2 Requisiti di Efficienza

Requisito D2.1: *Livello di spesa rendicontata*: misura la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato. È dato dal rapporto tra gli importi certificati e/o rendicontati relativi alle attività concluse nel periodo di riferimento, e gli importi approvati.

Requisito D2.2: *Livello di spesa riconosciuta*: fa riferimento all'ammissibilità, alla congruità ed alla pertinenza delle spese rendicontate. È dato dal rapporto tra gli importi riconosciuti a seguito di verifica contabile relativi alle attività concluse nell'anno solare antecedente il periodo di riferimento, e gli importi certificati/rendicontati.

Requisito D2.3: *Costo allievo*: è un indice della efficienza/inefficienza manifestatasi in fase di attuazione degli interventi. È dato dal rapporto tra il costo allievo rendicontato ed il costo allievo previsto dal progetto approvato.

4.5 Criterio E "Relazioni con il territorio"

Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

4.5.1 Requisiti

Requisito E.1: *Capacità di garantire rapporti di cooperazione* dell'organismo con i diversi attori dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la

descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'*education*, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

Requisito E.2: *Capacità di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio*, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi *target*.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità ad ospitare *stages*, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, allegati alla presentazione di progetti etc..) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

5) Le procedure di accreditamento

Soggetto responsabile della concessione, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO è il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Le procedure previste dal presente dispositivo sono di tre tipi: procedura per il rilascio (definitivo e provvisorio), procedura per il mantenimento e procedura per le variazioni.

5.1 Procedura per il rilascio dell'accREDITAMENTO

Per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO è prevista la pubblicazione di un Avviso pubblico aperto "a sportello" secondo tempi e modalità ivi previsti. L'amministrazione regionale procederà alla registrazione delle domande nell'ordine di ricevimento, per consentire la successiva valutazione.

In attuazione del presente dispositivo, l'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento viene concesso nel caso in cui siano rispettati tutti i requisiti necessari (sistema ON/OFF).

In seguito alla valutazione positiva dell'istanza presentata, agli Organismi "esistenti" cioè gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa, viene rilasciato l'accreditamento **definitivo**.

Agli Organismi di "nuova costituzione", compresi quelli non accreditati e quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici è rilasciato un accreditamento **provvisorio** di durata biennale in quanto non sono verificabili i requisiti relativi all'efficacia e all'efficienza.

Al termine del biennio la Regione, su domanda dell'Organismo, valuterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento definitivo o la revoca dell'accreditamento provvisorio.

Sulla base di una istruttoria tecnica realizzata da un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, gli Organismi valutati positivamente e quindi accreditati in maniera definitiva o provvisoria, entreranno a far parte dell'elenco regionale degli organismi accreditati.

Si avrà **rigetto della domanda di accreditamento** nei seguenti casi:

1. qualora all'organismo formativo sia stato sospeso l'accreditamento secondo la disciplina previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione;
2. qualora all'organismo formativo sia stato revocato l'accreditamento, anche in vigore del vecchio dispositivo, per cause relative ad uno o più punti dell'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - o per l'esaurimento del Monte crediti (cfr. pag. 25, **paragrafo 6.2 Revoca**, punto 5));
3. qualora non siano presenti tutti i requisiti prescritti dal presente dispositivo;
4. in caso di mancata presentazione della candidatura di accreditamento secondo le disposizioni dell'Avviso;
5. laddove si verifichi l'impossibilità della Regione di effettuare l'audit, a causa di indisponibilità reiterata e immotivata dell'Organismo.

In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo può presentare una nuova domanda nella successiva "finestra", fatta eccezione per il caso della revoca, che, così come descritta nel punto 2) dell'elenco sopra formulato, determina l'impossibilità definitiva di presentare una nuova domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'Organismo non può presentare una nuova domanda prima di un anno dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora un Organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come Organismo accreditato dalla Regione Puglia incorrerà nel divieto di presentare ulteriori domande di accreditamento.

5.2 Monte crediti⁵

La migliore *controprova* dell'affidabilità complessiva dell'Organismo risiede principalmente nel suo *agire adeguatamente*, raggiungendo gli obiettivi che gli vengono assegnati, nel momento in cui viene individuata e selezionata per realizzare interventi di interesse pubblico.

Allo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di stimolare gli Organismi alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate, viene istituito un sistema "a punti" costituito da due diversi livelli.

Al momento della concessione dell'accreditamento viene assegnato un "Pacchetto di Ingresso", quantificato in 20 punti, al quale, qualora l'Organismo incorra in inadempienze, rilevate nello svolgimento della sua attività, vengono progressivamente sottratti punti, fino all'eventuale revoca dell'accreditamento.

All'Organismo accreditato, inoltre, potrà essere attribuito un "Pacchetto Premiante" fino ad un massimo di ulteriori 20 punti, destinato, appunto, a valorizzare la maggiore stabilità dell'Organismo sul territorio ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi formativi, e che costituisce un credito per il soggetto interessato. Le condizioni "premianti" afferiscono in particolare ai seguenti elementi:

- I. Struttura organizzativa
- II. Corretta gestione delle attività formative
- III. Requisiti di *performance*

In fase di prima applicazione delle presenti Linee guida, relativamente al "Pacchetto Premiante" saranno attribuiti solamente i punteggi relativi al punto I. "Struttura organizzativa" derivanti dalla presenza nell'assetto organizzativo dell'Organismo di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (TI), secondo quanto di seguito descritto:

⁵ Con successivo provvedimento la Regione Puglia procederà alla disciplina specifica del sistema "a punti" indicando le procedure di attribuzione del punteggio del "Pacchetto Premiante", di reintegro dei punti, le modalità di utilizzo del Monte crediti, e dettagliando le penalizzazioni che comportano la decurtazione.

| Condizioni | Quantificazione |
|---|--|
| I. Struttura organizzativa | |
| - Assunzione di personale, con almeno 10 anni di anzianità di servizio, proveniente da Enti che abbiano ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga. Applicabile per ogni dipendente ulteriore rispetto alle figure richieste dalla normativa per l'accreditamento. | 1,5 punti per ogni dipendente TI full time 1 punto ogni dipendente TI part time |
| - Numero di dipendenti ulteriori rispetto alle figure richieste dalla normativa per l'accreditamento | 1 punto per ogni dipendente a TI full time 0,50 per ogni dipendente TI part time. |

Il punteggio massimo che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è 4,50 punti.

5.3 Procedure per il mantenimento e per le variazioni dell'accreditamento

La Regione Puglia, tramite controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) verificherà il mantenimento dei requisiti di accreditamento, compreso il rispetto dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia per le attività concluse.

La concessione dell'accreditamento, infatti, è condizionata al possesso delle caratteristiche richieste non solo in ingresso, ma durante l'intera permanenza nel sistema anche in una logica di miglioramento continuo e progressivo.

L'Organismo accreditato provvisoriamente che non possa dimostrare il raggiungimento dei livelli di soglia per il Criterio D, potrà permanere nel sistema come organismo di "nuova costituzione" ancora per un altro anno, se al termine del biennio produrrà evidenza di aver realizzato attività formativa per almeno il 50% delle proprie attività.

Gli Organismi accreditati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Regione Puglia (max sette giorni dalla modifica intervenuta) delle eventuali variazioni delle caratteristiche che hanno effetto sui requisiti per l'accreditamento, che dovessero intervenire nel periodo successivo alla data del rilascio, pena la revoca dell'accreditamento. Inoltre, l'Organismo dovrà inviare anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute. Le modalità e la modulistica per tali comunicazioni saranno opportunamente rese disponibili dall'amministrazione.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accreditamento.

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco degli Organismi accreditati e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento.

6) Sospensione e revoca dell'accreditamento

6.1 Sospensione

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006, la sospensione dell'accreditamento può essere disposta nei seguenti casi:

1. inadempienze di maggior rilievo rispetto a quelle oggetto di penalizzazione nell'ambito del "sistema a punti" descritto al precedente paragrafo 5.2 "Monte crediti" e oggetto di successivo specifico atto;
2. perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accreditamento;
3. mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
4. esistenza di procedure concorsuali a carico dell'organismo formativo.

Nei casi previsti dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006, e nel caso previsto al punto 1) la sospensione dell'accreditamento non potrà avere una durata superiore ad un anno, trascorso il quale l'Ufficio competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Nei casi previsti al punto 2) e 3) l'Ufficio competente stabilisce i tempi entro i quali l'Organismo formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accreditamento. Trascorso tale periodo, qualora l'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall'ufficio competente, l'accreditamento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

Nel caso previsto al punto 4), se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento definitivo negativo, l'accreditamento viene revocato; in caso contrario, l'Ufficio competente emette

un provvedimento di conferma dell'accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

6.2 Revoca

La revoca dell'accreditamento viene disposta nei seguenti casi:

- 1) rinuncia volontaria dell'Organismo formativo all'accreditamento;
- 2) mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti per ottenere l'accreditamento;
- 3) conclusione negativa del procedimento di sospensione dell'accreditamento di cui ai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla legge R. n. 9/2006, e di cui al caso previsto al punto 1) del paragrafo precedente;
- 4) fallimento, liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa del soggetto;
- 5) qualora l'Organismo esaurisca il proprio "Monte crediti" per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità. Quest'ultimo meccanismo sarà operativo successivamente all'atto disciplinante il sistema "a punti";
- 6) qualora l'Organismo formativo accreditato provvisoriamente ("di nuova costituzione") non raggiunga i livelli di efficacia ed efficienza prescritti, pur avendo svolto attività nel biennio.

Le proposte di revoca dell'accreditamento, anche su segnalazione formale degli Uffici regionali o provinciali competenti, saranno valutate dal Servizio Formazione Professionale, e – se accolte - approvate con Atto Dirigenziale.

La sospensione o la revoca dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell'utenza. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'organismo, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione.

In caso di revoca dell'accreditamento dell'organismo, così come descritta a pag. 21, paragrafo 5.1 Procedura per il rilascio dell'accreditamento, nel punto 2) delle cause di rigetto della domanda di accreditamento, l'organismo formativo non può più presentare ulteriori istanze di candidatura.

7) Sistema dei controlli

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione on desk dell'istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- b) audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);
- c) controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;
- d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

Si rammenta che la Regione, in quanto pubblica amministrazione, è responsabile delle dichiarazioni sostitutive rese dagli Organismi, e quindi tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse su un campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all'accredimento. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.

La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

8) Norme transitorie

L'accredimento conseguito secondo la precedente normativa resta valido per **otto mesi a far data dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico** con cui si inviteranno gli Organismi formativi a presentare istanza per l'accredimento secondo la nuova disciplina.

Durante tale periodo gli stessi Organismi possono partecipare agli Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti e, in caso di assegnazione di attività, sono tenuti a concludere le stesse anche oltre il termine degli otto mesi.

E' fatto divieto per gli Organismi che hanno in affidamento attività formativa di modificare la propria natura giuridica prima della conclusione delle stesse.

Gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa che presentino istanza di candidatura secondo le presenti disposizioni mantengono in ogni caso, e a tutti gli effetti, l'accreditamento sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati o del provvedimento di rigetto.

Trascorsi gli otto mesi, nei confronti di tutti gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa che non abbiano presentato domanda di accreditamento secondo la nuova disciplina e che non abbiano in corso attività, l'accreditamento è revocato automaticamente.

In caso di sopravvenienti modifiche di norme richiamate dal presente documento si procederà alle apposite rettifiche da parte della Regione Puglia.

SCHEDE TECNICHE

CRITERIO A: “RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE”

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note/eccezioni |
|---|---|---|---|---|
| <p>A.1 - Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature</p> | <p>Contratti dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene; in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà (locazione, comodato, ecc.) la durata non deve essere inferiore a 24 mesi a partire dalla data di richiesta di accreditamento.</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'uso della sede</p> <p>Nulla Osta igienico sanitario della ASL competente sulla rispondenza ed adeguatezza dei locali ai fini didattico-formativi.</p> <p>Planimetria redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale contenente l'indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche, laboratori, servizi), la superficie netta e l'altezza di ciascun ambiente.</p> <p>Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (idrico/termico/elettrico) ai sensi della Legge 46/90 e del D.P.R. 380/2001 rilasciate dalle ditte installatrici. (In presenza di impianti ascensori, verbale di verifica periodica rilasciato dalla ASL o da un Ente notificato)</p> <p>Certificato Prevenzione Incendi valido oppure Perizia redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per attività non soggette a CPI</p> <p>Contratto di manutenzione per gli estintori, stipulato con ditta autorizzata.</p> <p>Elenco delle attrezzature informatiche e/o tecnologiche con l'indicazione delle loro caratteristiche tecniche.</p> <p>Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi dell'art 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 redatto ai sensi dell'art 28 dello stesso.</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro</p> | <p>Composizione del "set minimo" di locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) ad uso esclusivo con annessi servizi igienici • Un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato alla segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica. • Esclusivamente per gli organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere, almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo dei locali per la didattica. <p>Parametri dimensionali:</p> <p>I valori di soglia riguardanti la superficie, l'altezza degli ambienti destinati alla didattica e le caratteristiche degli spazi per i servizi igienico sanitari, devono rispettare quelli previsti dalle norme tecniche relative all'edilizia scolastica, meglio specificati nell'Avviso.</p> <p>Arredi ed attrezzature:</p> <p>L'aula didattica deve essere arredata con almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 postazione di lavoro (tavoli, sedie) per ogni allievo • una lavagna (luminosa/ a fogli mobili) <p>Il laboratorio informatico deve essere arredato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 postazioni PC con relativo accesso ad Internet ogni 2 allievi • per corsi a prevalente contenuto informatico dovrà essere presente una postazione PC per ogni allievo con relativo accesso ad Internet <p>L'aula multimediale deve essere arredata con postazioni di lavoro che rispettino le caratteristiche sia dell'aula teorica che del laboratorio di informatica.</p> <p>Locale a supporto dell'attività formativa deve essere arredato con:</p> | <p>1. Verifica documentale</p> <p>2. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Per attività formative in cui è prevista la presenza di allievi con problematiche legate a deficit psichici o fisici le attrezzature devono essere munite di dispositivi tecnici adeguati alla specifica problematica.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| A.2 - Fruibilità dei locali | <p>Planimetria redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale contenente l'indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche, laboratori, servizi), la superficie netta e l'altezza di ciascun ambiente.</p> <p>Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, corredata da planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)</p> <p>Apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione dell'Organismo, logo dell'Unione Europea e quello della Regione Puglia.</p> <p>Certificato di agibilità o certificato di collaudo (in caso di nuova costruzione) o certificato di idoneità statica con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritto da un tecnico abilitato</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1 PC collegato ad Internet con linea ISDN, dedicato all'amministrazione • 1 stampante • 1 videoproiettore • linea telefonica di rete fissa dedicata per gli uffici <p>Sito internet dell'organismo</p> | <p>1. Verifica documentale</p> <p>2. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |
| A.3 - Adeguata destinazione d'uso dei locali | | | <p>1. Verifica documentale</p> | |

CRITERIO B: “AFFIDABILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA”

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note/eccezioni |
|---|--|---|--|---|
| B.1 - Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato | <p>- Copia del Bilancio Depositato ovvero Copia del Bilancio contabile con evidenza dei prospetti contabili della dichiarazione dei redditi (per soggetti non obbligati al deposito di bilancio);</p> <p>- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante, che attesti il possesso del requisito, redatta su modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile.</p> | <p>Il bilancio deve essere redatto, anche in forma abbreviata, secondo quanto disposto dagli Art. 2423 e seguenti del Codice Civile. Per i soggetti non obbligati al deposito del Bilancio di Esercizio presso l'Ufficio del Registro, la riclassificazione di bilancio dovrà comunque essere predisposta secondo i medesimi criteri utilizzati secondo il disposto normativo di cui sopra.</p> | <p>Verifica documentale.</p> <p>1. Verifica a campione tramite interrogazione sui sistemi anagrafici del Registro Imprese (solo per soggetti tenuti al deposito di bilancio)</p> <p>3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Tale requisito non vale per gli organismi che non hanno ancora prodotto il primo bilancio.</p> |
| B.2 - Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti nei confronti dell'Organismo. | <p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;</p> | | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>2. Verifica a campione tramite l'acquisizione del Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare.</p> | |
| B.3 - Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale | <p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;</p> | | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>2. Verifica a campione tramite l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, della Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte e della verifica ex Decreto del</p> | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 | | Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito; | B.4 - Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;" |
| 1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL. | | Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito; | B.5 - Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili |
| 1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province. | | Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito; | B.6 - Presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale |
| 1. Verifica documentale. 3.Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco | | - Nulla Osta Antimafia rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Agricoltura Industria; - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da parte del legale rappresentante e dei singoli amministratori) che attesti il possesso del requisito. | B.7 - Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli Amministratori degli organismi, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. |
| 1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite richiesta al competente ufficio del Casellario giudiziale dei certificati attestanti il possesso del requisito e l'assenza delle cause di esclusione, indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. | | | |

CRITERIO C: “CAPACITA’ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI”

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note/eccezioni |
|--|---|---|--|---|
| <p>C.1 - Assetto organizzativo trasparente dell'organismo</p> | <p>-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito.</p> <p>-Creazione e conservazione e aggiornamento dell'Organigramma nominativo e mansionario o altro documento formale che definisca l'organizzazione della struttura formativa.</p> | <p>I documenti dovranno indicare esplicitamente per l'Organismo che intende accreditarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello organizzativo; • funzioni, responsabilità e ruoli, nominativi; • l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>L'Organigramma ed il mansionario devono essere relativi alla "struttura" organizzativa che si intende accreditare per la formazione e non al Soggetto giuridico in sé (ad es. in caso di Università/Istituti scolastici gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli "istituzionali" nell'Organismo, in caso di Associazioni di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc).</p> <p>Per lo svolgimento delle attività di obbligo d'istruzione/diritto -dovere formalizzazione del "modello organizzativo" per l'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.</p> |
| <p>C.2 - Presidio funzionale dei processi da parte dell'organismo</p> | <p>- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue</p> | | <p>Per tutte le funzioni verifica almeno a campione, con accertamento diretto</p> | <p>In attuazione del D.I. 29-11-2007, è richiesta obbligatoriamente</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | <p>componenti;</p> <p>- Curriculum vitae.</p> | | <p>della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l'acquisizione effettuata direttamente dall'amministrazione regionale, alle scadenze previste, del certificato del Casellario giudiziario.</p> | <p>L'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione professionale (cfr. Legge Regionale 32/2011) nella gestione del personale dipendente impegnato per lo svolgimento delle attività di obbligo d'istruzione/diritto -dovere.</p> |
| <p>C.2.1 - Processo di direzione</p> | <p>- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;</p> <p>- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti;</p> <p>- Curriculum vitae.</p> | <p>Presidio della funzione da parte di almeno una persona, con il ruolo di Responsabile, avente le seguenti credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla richiesta di accreditamento; • in possesso di : <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza significativa in attività di pianificazione/organizzazione/gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale/istruzione/politiche attive del lavoro/servizi alle imprese, oppure diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza significativa in attività di pianificazione/organizzazione/gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale/istruzione/politiche attive del lavoro/servizi alle imprese • non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria. | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |
| <p>C.2.2 - Processo di gestione</p> | <p>- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;</p> | <p>Presidio della funzione da parte di almeno una</p> | <p>1. Verifica documentale.</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>economico-amministrativa</p> | <p>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti;</p> <p>- Curriculum vitae.</p> | <p>persona, con il ruolo di Responsabile, avente le seguenti credenziali:</p> <p>a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla richiesta di accreditamento;</p> <p>b) in possesso di : -diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza significativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche, oppure:d - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza significativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche e/o private;</p> <p>c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> | <p>3.Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |
| <p>C.2.3 - Processo di analisi e definizione dei fabbisogni</p> | | <p>Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali:</p> <p>a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico.</p> <p>b) in possesso di : - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze.</p> <p>Tali competenze riguardano: - la rilevazione del fabbisogno formativo utilizzando procedure e risultati di indagini realizzate; - il supporto alla elaborazione di strategie di intervento formativo coerenti ai fabbisogni rilevati.</p> <p>c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> | <p>1. Verifica documentale. 3.Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>C.2.4 - Processo di progettazione</p> | | <p>Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali:</p> <p>a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure mediante rapporto di lavoro o incarico specifico;</p> <p>b) in possesso di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in progettazione o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in progettazione o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze. <p>Le competenze riguardano la</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione del percorso formativo in relazione alle competenze da acquisire mediante moduli ed unità didattiche e anche risultati di apprendimento (progettazione per competenze); - individuazione delle condizioni di fattibilità ottimali, dal punto di vista dell'utenza e della sede operativa; - elaborazione di preventivi finanziari conformi alle normative. <p>c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> | <p>1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è richiesto nel caso descritto nel paragrafo 3.2.1.</p> |
| <p>C.2.5.1 - Processo di erogazione – Funzione <u>coordinatore di progetto</u></p> | | <p>Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali:</p> <p>a) deve essere legato all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico.</p> <p>b) in possesso di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienze di coordinamento o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienze di coordinamento o di specifica formazione conseguita da cui | <p>1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | <p>evincere il possesso delle competenze.</p> <p>Tali competenze riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coordinare le risorse umane, economiche, organizzative ed informative conformemente al progetto di massima; - il monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, individuando criticità e definendo strategie di risoluzione; c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria. | | |
| <p>C.2.5.2 - Processo di erogazione – Funzione tutor</p> | | <p>Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve essere legato all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico. b) in possesso di : <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienze di tutoring o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienze di tutoring o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze. c) Tali competenze riguardano: <ul style="list-style-type: none"> - realizzare interventi di socializzazione e/o di sviluppo del clima d'aula; - identificare suggerimenti migliorativi dell'intervento e dei processi di apprendimento dei partecipanti, a supporto del coordinatore e dei docenti; - raccordo tra il gruppo classe ed i referenti dell'erogazione dell'attività formativa (coordinatore docenti) - intercettazione di fabbisogni e necessità provenienti dalla classe <p>c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura</p> | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>C.2.5.3 - Processo di erogazione – Funzione docente</p> | | <p>amministrativo-finanziaria.</p> | <p>1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Nel caso in cui vengano utilizzati "esperti" impegnati in attività di docenza dovranno essere in possesso dei requisiti individuati al punto B.2.a. lett. a) della circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.117 del 22/05/2009.</p> <p>Il sistema prevede, in relazione delle competenze di base, l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle materie professionali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui</p> |
| | | <p>Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali: a) deve essere legato all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico. b) in possesso di : - per la formazione teorica - diploma di laurea + abilitazione all' insegnamento o almeno 1 anno di docenza o di specifica formazione conseguita/esperienza da cui evincere il possesso delle competenze necessarie, oppure - per la formazione pratica - diploma di scuola superiore + almeno 1 anno docenza o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze necessarie.</p> <p>Tali competenze riguardano: - predisporre un programma formativo di dettaglio completo ed eventuale materiale didattico; - utilizzare metodologie e tecnologie didattiche in modo pertinente a target e contenuti; - verificare gli apprendimenti ed eventualmente ridefinire anche parzialmente contenuti e modalità didattiche.</p> <p>a) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| <p>C.2.5.4 - Processo di erogazione – Funzione – valutazione degli apprendimenti e delle competenze</p> | | | <p>Lo standard minimo per tale funzione sarà delineato successivamente. Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio dal momento della adozione del Sistema Regionale delle Competenze, in via di definizione da parte dell'amministrazione regionale.</p> | <p>1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Esclusivamente per attività di obbligo d'istruzione-Diritto/Dovere, già dall'avvio del sistema di accreditamento, l'organismo dovrà dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione per competenze e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento, attraverso la conservazione di documentazione comprovante l'attività svolta (per organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di organismi "nuovi"). Esempio : progettazione di dettaglio e di classe, verbali, consigli di</p> | <p>all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>C.2.5.6 - Equipe di sostegno socio-psico-pedagogico.</p> | | <p>Presidio della funzione da parte di figure relativamente a ciascuna area (socio-psico-pedagogica), con le seguenti credenziali:</p> <p>a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico.</p> <p>b) in possesso di diploma di laurea specifico per la singola area + almeno 2 anni di esperienza o di specifica formazione conseguita/esperienza da cui evincere il possesso delle competenze necessarie, oppure</p> <p>- diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza.</p> <p>Tali competenze riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di orientamento/consulenza individuale e di gruppo; - attività di sostegno a soggetti in situazione di disagio; - attività di sostegno alle famiglie; <p>b) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> | <p>1. Verifica documentale.</p> <p>3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>corso, valutazioni periodiche, "libretti" competenze allievi, testi famiglie professionali, Documenti "competenze e valutazione", modulistica sistema qualità, ecc</p> <p>La presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005 è obbligatoria per attività di obbligo d'istruzione-Diritto/Dovere.</p> |
|--|--|---|--|---|

CRITERIO D: “LIVELLI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA”

D1. ‘LIVELLI DI EFFICACIA’

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note/eccezioni |
|--|---|--|---|--|
| <p>D1.1 - Livello di abbandono</p> <p>Misura la capacità di portare al termine del percorso formativo coloro che lo hanno intrapreso</p> | <p>Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati dall'organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p> | <p>ABB non superiore al 30%</p> <p>Dove ABB è definito come: [(AAC-AFC) + ABP/4] / AAC</p> <p>In cui: AAC = numero allievi ad avvio corso AFC = numero allievi a fine corso ABP = numero degli allievi frequentanti ad avvio corso che hanno rinunciato al corso entro il primo 25% delle ore previste</p> | <p>Analisi dei rendiconti e delle informazioni inserite dall' Organismo nel sistema di monitoraggio e relative alle attività concluse nell'anno di riferimento.</p> <p>Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell'ufficio competente)</p> | <p>È necessario escludere dal calcolo dell'indicatore le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere e coloro che abbandonano il corso con prospettive ulteriori (documentate con elenco dettagliato e riscontrabile delle persone che hanno trovato lavoro o sono rientrate in un altro percorso formativo di istruzione o F.P., ecc)</p> |
| <p>D1.2 - Livello di successo formativo</p> <p>Misura la capacità degli allievi formati di conseguire una valutazione esterna positiva (attestazione di qualifica, attestazione di competenze,...) alla fine del percorso formativo</p> | <p>Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati dall'Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p> | <p>AQ / AFC non inferiore al 90%</p> <p>Dove AQ sono gli allievi che hanno superato la fase di certificazione delle competenze a fine corso ed AFC sono gli allievi frequentanti alla chiusura del corso</p> | <p>Analisi dei rendiconti e delle informazioni inserite dall' Organismo nel sistema di monitoraggio e relative alle attività concluse nell'anno di riferimento.</p> <p>Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell'ufficio competente)</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>D 1.3 - Livello di occupazione (o rientro nel sistema scolastico)</p> <p>Misura l'efficacia relativa del progetto formativo nel fornire le competenze utili all'ingresso / rientro nel mercato del lavoro (ovvero competenze e motivazioni necessarie al rientro nel sistema scolastico)</p> | <p>Dati comunicati dall'Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p> <p>Esiti di specifiche indagini Placement (Indagine nazionale ISFOL e indagini regionali)</p> | <p>Indicatori di soglia specifici per ambito e tipologia di intervento e comunque non inferiori al 70% dei valori medi riscontrati nel periodo di riferimento all'interno del medesimo ambito / tipologia</p> | <p>Verifiche effettuate tramite i dati in possesso dell'Amministrazione relativi alle Comunicazioni Obbligatorie, eventualmente integrati con ulteriori fonti informative ed interviste dirette.</p> | <p>Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale ed alla formazione rivolta a soggetti già occupati.</p> |
| <p>D 1.4 - Livello di soddisfazione</p> <p>Misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono coinvolti.</p> | <p>Specifici questionari somministrati tramite mail o telefono a ciascuna dei seguenti target group (a seconda delle specifiche attività):</p> <ul style="list-style-type: none"> • allievi • famiglie • docenti / tutor • aziende <p>dopo la metà e dopo il termine delle attività.</p> | <p>Valutazioni positive non inferiori al 60% per ciascuna delle componenti intervistate</p> | <p>Verifica dei dati riveneriti dai questionari/indagini effettuate ed ulteriori approfondimenti delle situazioni manifestanti criticità, anche ricorrendo a specifici audit</p> | |

D2. “LIVELLI DI EFFICIENZA”

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note/eccezioni |
|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| D.2.1 Livello di spesa rendicontata Rapporto tra importi certificati/rendicontati ed importi approvati | Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti | Scostamento non superiore al 15% | Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle attività concluse nell'anno di riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell' ufficio competente) | |
| D.2.2 Livello di spesa riconosciuta Rapporto tra importi riconosciuti a seguito di verifica contabile ed importi certificati/rendicontati | Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti | Scostamento non superiore al 10% | Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle attività nell'anno di riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell' ufficio competente) | |
| D.2.2 Costo allievo Rapporto tra costo allievo rendicontato e costo allievo previsto | Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti | Scostamento non superiore al 20% | Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle attività nell'anno di riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell' ufficio competente) | |

CRITERIO E: “RELAZIONI CON IL TERRITORIO”

| Requisiti | Tipologia di evidenza | Indicatori di soglia | Modalità di verifica | Note |
|---|--|--|---|---|
| E.1 Capacità di garantire rapporti di cooperazione | <p>Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che operano nel sistema dell'education, comprese aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati; ▪ che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro | <p>Significativa documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti indicate; • adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti indicate; • costituzione/adesione ad organismi misti; • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner; • partecipazione non occasionale a sedi istituzionali di confronto su tematiche della formazione; • protocolli d'intesa, accordi formalizzati. • documentazione attestante, nei corsi eventualmente già realizzati, l'effettuazione di periodi di stages, proporzionali alla durata dell'intervento formativo; • archivio di aziende disponibili ad ospitare stages, significativo a livello regionale, sia qualitativamente che quantitativamente, riportato ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di formazione (dati identificativi dell'azienda, settore economico prevalente, tematiche della collaborazione, tipo di formalizzazione della collaborazione). | <p>1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Per l'accreditamento per attività di obbligo d'istruzione-Diritto/Dovere, l'Organismo dovrà dimostrare di</p> <p><i>“prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo”</i>, attraverso la conservazione di specifica documentazione comprovante l'attività svolta (per Organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di Organismi “nuovi”).</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>E.2 Capacità di leggere ed interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio</p> | <p>Frequenza e tipologia di rapporti con: - gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita; - le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi <i>target</i></p> | <p>• Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi, secondo la definizione comunitaria) che hanno commissionato o che sono disponibili a commissionare all'organismo di formazione interventi formativi per le proprie necessità.</p> | <p>1. Verifica documentale. 2. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco</p> | <p>Per l'accreditamento per attività di obbligo d'istruzione-Diritto/Dovere, l'Organismo dovrà dimostrare di "prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo", attraverso la conservazione di specifica documentazione comprovante l'attività svolta (per Organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di Organismi "nuovi").</p> |
|--|--|---|--|---|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 599

Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Fortore adottato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con delibera n. 102 del 29/09/2006. Presa d'atto del Parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/06.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di PO "Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi strategici", confermata dal dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo e convalidata dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue l'Ass. Nicastro.

Premesso che:

- l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha predisposto il Progetto di PAI per il bacino idrografico del fiume Fortore (2006) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 102 del 29/09/2006;
- l'art. 68 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dispone che, ai fini dell'adozione ed attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino, e che detta Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Tale disposizione ha confermato esattamente quanto previsto dalla precedente disciplina, ovvero dall'art. 1 bis della legge n. 365/2000, abrogato dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/06, dalla quale si differenzia unicamente per l'introduzione del riferimento alla pianificazione di distretto, prima inesistente.

Considerato che:

- ad oggi, i distretti idrografici di cui al Titolo II

della parte terza del citato decreto non sono ancora stati istituiti e che detta circostanza determina l'impossibilità di applicare quelle norme novellate che presuppongono l'esistenza del nuovo assetto fondato su tali distretti, e perciò in virtù di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs. n. 152/06, l'Autorità di bacino ha avviato la procedura di adozione del progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fortore ai sensi della precedente disciplina, di cui al combinato disposto del citato art. 1 bis della legge n. 365/2000 e dell'art. 18 della legge n. 183/1989;

- alcuni comuni della Regione Puglia ricadono nel bacino idrografico del fiume Fortore, quali: Alberona, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza val Fortore, Chieuti, Lesina, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Val Fortore, San Marco La Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula e Volturino;
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 28/07/2009, pubblicata sul BURP n. 122 del 6 agosto 2009, l'Ufficio Difesa del Suolo ha indetto ai sensi delle disposizioni vigenti, la Conferenza programmatica per l'espressione del parere sul progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fortore (adottato con Delibera di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n. 102 del 29/09/2006);
- la suddetta Conferenza Programmatica si è svolta in prima riunione il 21 settembre 2009 presso la sede della Prefettura di Foggia;
- con nota prot. n.1090 del 30/03/2011 il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo ha convocato i Servizi regionali interessati dall'applicazione del PAI e ha costituito un tavolo tecnico regionale, al quale ha partecipato anche l'Autorità di Bacino, con lo scopo di formalizzare, nell'ambito della Conferenza Programmatica, la posizione della Regione sul progetto di piano. Il tavolo tecnico ha prodotto un documento contenente raccomandazioni e suggerimenti sui contenuti generali del PAI e sulle NTA. Il tavolo tecnico ha inoltre istruito e discusso le osservazioni formulate al progetto di piano da Comuni e privati e pervenute nei termini dettati dalla Delibera del C.I. di adozione del progetto di Piano;

- con nota prot. n. 1984 del 06/10/2011 è stata convocata dall'Assessorato alle OO. PP. e Protezione Civile per la data del 7 novembre 2011 la riunione conclusiva della Conferenza Programmatica, trasmettendo contestualmente i verbali conclusivi dei tavoli tecnici regionali.

Richiamati i seguenti documenti agli atti dell'Ufficio Difesa del Suolo:

- verbale della I riunione della conferenza;
- documenti del tavolo tecnico regionale contenenti raccomandazioni e suggerimenti sui contenuti generali del PAI e sulle NTA e il parere in merito alle osservazioni formulate al progetto di piano da Comuni e privati cittadini e pervenute nei termini;
- verbale della riunione conclusiva della Conferenza Programmatica e documentazione pervenuta dagli enti interessati.

Considerato che, a conclusione della suddetta Conferenza, l'Ufficio Difesa del Suolo ha predisposto il parere sul Progetto di PAI del bacino del fiume Fortore che ha inviato a tutti i partecipanti con nota prot. n. 205 del 19/01/2012.

Ritenuto opportuno prendere atto e far proprio il parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, allegato alla presente con la lettera "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale atti-

nente alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della PO, dai Dirigenti dell'Ufficio Difesa del Suolo e del Servizio Risorse Naturali, nonché dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto e far proprio il parere espresso dall'Ufficio Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 152/06, sul progetto di Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fortore - anno 2006 - allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di dare mandato all'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Risorse Naturali a provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento all'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche*
Servizio Risorse Naturali
Ufficio Difesa del Suolo

OGGETTO: *Parere della Conferenza programmatica ex art. 1 bis della legge n. 365/00. Adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Bacino del fiume Fortore.*

L'art. 68 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. dispone che, ai fini dell'adozione ed attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino, e che detta Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Tale disposizione ha confermato esattamente quanto previsto dalla precedente disciplina, ovvero dall'art. 1 bis della legge n. 365/2000, abrogato dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/06, dalla quale si differenzia unicamente per l'introduzione del riferimento alla pianificazione di distretto, prima inesistente.

Considerato che, ad oggi, i distretti idrografici di cui al Titolo II della parte terza del citato decreto non sono ancora stati istituiti, che detta circostanza determina l'impossibilità di applicare quelle norme novellate che presuppongono l'esistenza del nuovo assetto fondato su tali distretti, ed in virtù di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs. n. 152/06, l'Autorità di bacino ha avviato la procedura di adozione del progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fortore ai sensi della precedente disciplina, di cui al combinato disposto del citato art. 1 bis della legge n. 365/2000 e dell'art. 18 della legge n. 183/1989.

Con determina dirigenziale n. 92 del 28/07/2009, pubblicata sul BURP n. 122 del 6 agosto 2009, l'Ufficio Difesa del Suolo ha pertanto indetto ai sensi di tali disposizioni- applicabili unicamente nei limiti in cui non possa essere attuata per le difficoltà predette la disciplina attualmente vigente- la Conferenza programmatica per l'espressione del parere, di seguito riportato, sul progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fortore (adottato con Delibera di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n. 102 del 29/9/2006), che si è svolta in prima riunione il 21 settembre del 2009 presso la sede della Prefettura di Foggia e in riunione conclusiva il 7 novembre u.s. presso l'Assessorato alle Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione Puglia..

La Conferenza programmatica, come piu' volte rimarcato dalla giurisprudenza, costituisce un'ipotesi speciale di conferenza di servizi nella quale non occorre un unitario atto di manifestazione di giudizio o di volontà imputabile alla Conferenza medesima, essendo sufficiente che le amministrazioni coinvolte siano state ritualmente invitate e messe nelle condizioni di esercitare un'effettiva partecipazione al procedimento e, in seno alla Conferenza, abbiano potuto presentare le proprie osservazioni ed il proprio punto di vista, così da concorrere alla decisione finale di spettanza dell'Autorità che ha indetto la Conferenza medesima.

Quest'ultima si delinea, dunque, come conferenza istruttoria nell'ambito della quale l'Amministrazione procedente non acquisisce atti di assenso ma deve limitarsi a sentire il punto di vista espresso dalle amministrazioni interessate, al fine di acquisire tutti gli interessi pubblici coinvolti dall'adozione del piano stralcio. Avendo i Comuni, ma anche gli altri Enti locali, una conoscenza piu' approfondita del proprio territorio, è stato ritenuto che il loro punto di vista assuma un valore piu' incisivo sul procedimento di adozione del PAI, dal momento che questi ultimi introducono vincoli che devono essere necessariamente adeguati al contesto territoriale interessato.

Il parere è stato pertanto elaborato dall'Autorità procedente sulla base del dibattito apertosi nelle riunioni della Conferenza e della documentazione depositata dai partecipanti nell'ambito della stessa.

In particolare, il presente parere si compone:

- 1 - dei risultati del dibattito della Conferenza Programmatica sulle nuove richieste di varianti al Progetto di Piano, formulate dall'AdB alla Conferenza nella riunione del 7 novembre 2011.
- 2 - dei pareri e delle prescrizioni espresse dai singoli partecipanti sulle apposite schede distribuite in sede di Conferenza Programmatica, e
- 3 .. del parere e delle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia e confluite nel documento conclusivo del Tavolo Tecnico regionale.

Si fa presente che il presente parere così come qui elaborato consegue anche ad una attenta lettura dei documenti depositati a verbale della Conferenza alla fine della predetta riunione dall'Autorità di Bacino e/o dagli altri Enti presenti. Si sottolinea, infine, che il parere della Conferenza Programmatica riguarda esclusivamente la Pianificazione di Assetto Idrogeologico mentre gli interventi contenuti nel Piano Triennale, così come ben specificato anche nel corso del Tavolo Tecnico Regionale, saranno soggetti a successive valutazioni, anche da parte dei Servizi di questa Regione, in sede di acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nullastato o quanto altro richiesto dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente in materia, a causa delle cui istanze, si rammenta, gli stessi interventi potrebbero subire modifiche nel tracciato e nella geometria ovvero potrebbero non essere affatto attuabili.

Prima di entrare nel merito giova, in conclusione, rimarcare l'importanza del Tavolo Tecnico Regionale istituito per formare il parere della Regione sul Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fortore adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 102 del 29/09/2006. I partecipanti di detto Tavolo (rappresentati dai Servizi Regionali interessati dall'applicazione del piano), considerando come atto dovuto quello di arrivare all'adozione del PAI con un quadro quanto più possibile esaustivo delle condizioni di dissesto idrogeologico vigente sul territorio regionale e per venire incontro alle richieste dei Comuni e dell'AdB, decisero di dare a quest'ultima Autorità l'opportunità di comunicare con le Amministrazioni locali e richiedere sull'argomento l'invio di ulteriore documentazione tecnica (entro il 30 settembre 2011). L'AdB avrebbe dovuto valutare tale documentazione e sottoporla alla Conferenza nel caso proponendo modifiche al progetto di PAI. In quella sede, inoltre, fu dato, alla stessa AdB, il compito di ricercare con i Comuni di Serracapriola e Lesina una soluzione condivisa riguardo la proposta inoltrata da Serracapriola con nota del 2010 di variante agli interventi strutturali (arginature alla foce del fiume Fortore) previsti nel Progetto di PAI. Il Tavolo Tecnico Regionale aveva respinto tale proposta per manifesto disaccordo del Comune di Lesina, come risulta dalla Delibera n. 11 del Consiglio Comunale del 04/03/2011, territorialmente coinvolto nella variante progettuale.

Fatte tali dovute premesse, specificate nel dettaglio nella nota Ufficio Difesa del Suolo n.3192 del 26/09/2011 riportante il verbale della riunione svoltasi il 21 luglio 2011 e già agli atti di tutti i partecipanti della Conferenza, si riporta di seguito il Parere sul Progetto di Piano elaborato a conclusione dell'iter procedimentale previsto dall'attuale normativa vigente in materia.

Si esprime parere positivo al Progetto di Piano con le prescrizioni enunciate nel seguito:

Per le osservazioni pervenute dai singoli Comuni:**1. SAN MARCO LA CATOLA:**

Si prescrive all'AdB di verificare, anche attraverso l'esperimento di apposito sopralluogo, l'effettiva pericolosità delle aree segnalate dal Comune nel periodo delle osservazioni; in particolare si prescrive all'AdB di valutare l'effettiva pericolosità e quindi l'opportunità di modificare il PAI, per tutte le 11 zone dichiarate instabili dal Comune e segnalate su apposita cartografia allegata all'osservazione.

Per quanto riguarda la problematica delle cavità si prescrive all'AdB di acquisire i dati del catasto grotte della Regione Puglia, presso l'ufficio Parchi – Servizio Assetto del Territorio, e, se ritenuto esaustivo il quadro delle pericolosità da esso emergente, a rivedere gli scenari di rischio del PAI.

2. VOLTURARA APPULA

Si prescrive all'AdB di acquisire i dati del catasto grotte della Regione Puglia, presso l'ufficio Parchi – Servizio Assetto del Territorio, e in conseguenza, se ritenuto esaustivo il quadro delle pericolosità da esso emergente, a rivedere gli scenari di rischio del PAI.

Si esprime parere positivo sulla modifica delle carte di rischio e pericolosità del PAI, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, per le seguenti località::

1. C/da Amborchia (Strada comunale "Galessa") – n. 3 eventi;
2. Località Migliare;
3. Località Macchia Rossa;
4. Località Valchera (Strada comunale Tratturello);
5. Località Fontana Cerasa;
6. Località Ponte Farina.

3. ROSETO VALFORTORE

Si prescrive all'AdB di modificare le carte di rischio e pericolosità del PAI, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, per le seguenti località:

1. Località Astarza;
2. Località Frattacoletta – Masseria Faraci (nuova segnalazione);

4. SERRACAPRIOLA

Si prescrive all'AdB di verificare, attraverso l'esperimento di apposito sopralluogo, l'effettiva pericolosità, e quindi l'opportunità di modificare il PAI, delle aree segnalate dal Comune così come di seguito riportato :

- a) Centro urbano, S.P. n. 142 e prolungamento strada comunale Ciro Menotti: località in cui sono segnalate lesioni sulla piattaforma stradale della S.P. n. 142 causate da cedimenti del versante a valle della strada e fenomeni di dilavamento superficiale a valle del prolungamento strada comunale Ciro Menotti;
- b) Vallone Don Ciccio: località in cui l'impluvio naturale, per effetto di fenomeni erosivi in atto, tende ad avanzare verso il centro abitato.

5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Si prescrive all'AdB di verificare, attraverso l'esperimento di apposito sopralluogo, l'effettiva pericolosità, e quindi l'opportunità di modificare il PAI, delle aree segnalate dal Comune così come di seguito riportato:

1. Strada Provinciale Castelnuovo della Daunia-San Severo-Località Cirnelli; canale di scolo che origina dalla Fontana Cirnelli e vallone del canale Marcellino, che interessano la strada Comunale extraurbana Scoriacapra e potrebbero estendersi sino ad interessare il depuratore comunale;
2. Località Canale del Bosco-Clinica de Luca, con fenomeni che interessano infrastrutture viarie –strade extraurbane.
3. Zona Cimitero – Albergo "Le Terrazze" – Strada comunale Fontana Vettruco – alcuni tratti della Strada provinciale Castelnuovo-Lucera;
4. Zona strada comunale Fontana D'Attilio.

6. CARLANTINO

Si esprime parere positivo sulla modifica delle carte di rischio e pericolosità del PAI, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, per le seguenti località:

1. Località Vitella o Vallone della Vitella (Strada comunale Carlantino – Casalnuovo Monterotaro);
2. Località Valmatrano (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito);
3. Località Potra 1 (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito);
4. Località Potra 2 (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito);
5. Località Occhito (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito);
6. Località Baccari (Strada comunale Carlantino – Colletorto);
7. Località Melogna (Strada comunale Carlantino – Macchia Valfortore);
8. Località Morgia dei Tresì (Strada comunale Carlantino – Colletorto);
9. Località Potra 3 (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito);
10. Località Potra 4 (Strada comunale Carlantino – Diga di Occhito).

Per i contenuti generali del Piano

7. Nel PAI si dovrà tenere conto dei vincoli idrogeologici ex R.D.L. 3267/23, tranne per i casi in cui, fatti i dovuti approfondimenti, l'AdB li ritenesse ormai superati ai fini del Piano stesso. (SERVIZIO FORESTE)
8. In riferimento agli Interventi Strutturali previsti nel PAI, dovranno essere introdotti, in modo chiaro e con forte incisività, sia nella parte Normativa che in quella Descrittiva (elaborati PAI), appositi indirizzi relativi alla tematica della salvaguardia del paesaggio correlandosi alle norme del PUTT/P. Inoltre, al fine di garantire la necessaria coerenza tra le Pianificazioni territoriali, è necessario che in fase di stesura definitiva il PAI tenga in debito conto sia gli aspetti relativi al paesaggio indicati nel PUTT/P che gli elementi conoscitivi del PPTR, ancorché in fase di adozione. (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO)
9. In fase di adozione si dovranno rivedere le valutazioni sul "rischio" e sulle "priorità di intervento" tenendo conto dei siti contaminati presenti nella Banca dati dell'ufficio Bonifica e Pianificazioni di questa Regione. (SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA)
10. dovrà essere ben specificato che la realizzazione di qualsivoglia intervento strutturale, finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, non deve interferire con il trasporto solido del corso d'acqua diretto alle spiagge. In fase di rielaborazione del Piano dovranno, inoltre, essere valutati, con evidenza documentale, tutti i possibili effetti sul bilancio sedimentario della sub unità fisiografica 1.1, che si estende dal Saccione a Peschici, conseguenti alla realizzazione di quanto previsto dallo stesso PAI e descritte le eventuali azioni di mitigazione dirette a favorire il trasporto dei sedimenti dai vari bacini idrografici al mare, così come d'altronde previsto dalla D.G.R. Puglia n.410/2011. Si aggiunge, infine, come suggerimento l'opportunità, in generale nel PAI e in particolare nel Programma degli Interventi, di tener conto di quanto illustrato e prescritto nelle "Linee Guida per l'individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011. (SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO)
11. dovranno essere sottoposti a Valutazione di Impatto, e se del caso, seguendo la procedura interregionale prevista dalla Legge 11/2001, i progetti generali degli interventi strutturali previsti nel PAI, in modo da dare unitarietà alla valutazione degli impatti attesi. Ad esempio gli argini sul Fortore previsti dal PAI, in destra e sinistra idraulica, a monte e a valle della ferrovia Bari-Ancona, dovranno essere valutati a livello di progetto generale e non singolarmente. (SERVIZIO ECOLOGIA)
12. Si suggerisce all'Autorità di Bacino di farsi promotrice delle c.d. "buone pratiche" dove per buona pratica si intende "un'azione, esportabile in altre realtà, che permette ad una qualsiasi Amministrazione di muoversi verso forme di gestione sostenibile". Si considera buona una pratica che corrisponda all'idea di sostenibilità intesa come fattore essenziale di uno sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie (Rapporto Brundtland " UNCED 1987). E' sostenibile, pertanto, quel modello di sviluppo compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle

- risorse, prescindendo dalla qualificazione economico-sociale del settore nel quale si interviene. Un esempio può essere quello del Piano di Gestione del sito "Valle del Fortore – Lago di Occhito", all'interno del quale sono richiamate alcune "buone pratiche" che potranno essere estese anche agli altri siti compresi nel Piano di Assetto Idrogeologico, al fine di garantire una uniformità di interventi su tutto il territorio. (SERVIZIO ECOLOGIA)
13. In base al D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/2003, e alla Legge Regionale 11/2001 il PAI è soggetto a Valutazione di Incidenza poiché interferisce con le aree SIC "Valle del Fortore – Lago di Occhito" e "Duna e lago di Lesina". Si prescrive, all'Autorità di Bacino di produrre lo studio di Valutazione di Incidenza, su cui dovrà esprimersi il Servizio Ecologia della Regione, preventivamente all'adozione della versione definitiva del Piano. Inoltre, in considerazione della interconnessione tra tutte le aree del Bacino idrografico, si raccomanda l'opportunità di raccordare tale Valutazione di Incidenza con quella delle altre Regioni interessate (SERVIZIO ECOLOGIA).
14. La zona SIC "Valle del Fortore – Lago di Occhito" è dotata di Piano di Gestione per cui è necessario che in fase di stesura definitiva il PAI si raccordi al suddetto Piano. (SERVIZIO ECOLOGIA).
15. Per quanto attiene alle Aree Protette, a seguito del DDL 66 del 2/272010, pubblicato sul BURP n. 28 del 11/2/2010, sono in vigore le Norme di Salvaguardia del parco Naturale Regionale del medio Fortore a cui il PAI dovrà uniformarsi. (SERVIZIO ECOLOGIA).
16. Si fa presente che è vigente il Piano di Tutela delle Acque su tutto il territorio Regionale e che, secondo quanto prescritto dallo stesso Piano, nei Comuni di Lesina e Serracapriola è sospesa ogni forma di concessione per il prelievo di acqua da falda a scopi irrigui, industriali, civili ecc. (SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE).
17. Il Piano dovrà valutare ai fini degli scenari di pericolosità e rischio geologico i dati contenuti nel catasto grotte di questa Regione e nel caso provvedere a modificare il PAI (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO)

Per le NORME DI ATTUAZIONE

18. In riferimento all'art. 8 (indirizzi generali) commi 4 e 7 si fa presente quanto segue: in generale in base all'art.10 della Legge 183/89 la Regione non ha competenze relativamente alla verifica di compatibilità con il PAI degli interventi relativi al Rischio idrogeologico e pertanto, tale adempimento dovrà essere a carico dell'AdB, in quanto ente titolare di una visione su scala di bacino delle problematiche del territorio per la disponibilità dei relativi studi di approfondimento effettuati dalla stessa AdB per la redazione del PAI e soggetto coinvolto negli approfondimenti delle stesse problematiche in seguito a studi elaborati e trasmessi da soggetti terzi. Relativamente a tutti gli interventi ricadenti in aree perimetrate dal PAI e per cui è richiesta la valutazione di un apposito studio di compatibilità al PAI (artt. 25,26 e 27), la stessa AdB dovrà esprimersi con un parere preventivo. Allo stesso modo gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere preventivamente sottoposti a valutazione di compatibilità al PAI da parte dell'Autorità di Bacino. Per gli interventi soggetti a VIA, così come riportato all'art. 8 comma 4, è da escludersi ogni forma di autocertificazione da parte dei richiedenti, la compatibilità al PAI dovrà sempre ricevere un preventivo parere dell'Autorità di Bacino. In riferimento al comma 7 del suddetto art. 8 si suggerisce di adottare la seguente dicitura: " Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli, l'Autorità di Bacino procede a rilasciare parere preventivo di compatibilità con il presente PAI degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, sia che tali interventi siano proposti dalle Regioni, sia che siano di iniziativa comunale, provinciale o diversa"
19. All'art. 10 (indirizzi generali del Piano per l'Assetto Idraulico) dovrà essere aggiunto al comma. 1 la lettera e con la seguente dicitura: "gli interventi per la riduzione del rischio devono avere il duplice obiettivo di Ridurre la portata al colmo e le corrispondenti altezze idriche e Incrementare la capacità di smaltimento e contenimento dell'alveo nei tratti critici. Fatti salvi casi specifici e previo parere favorevole dell'AdB".

20. All'art. 12 comma 5 punto a) si suggerisce di adottare la seguente dicitura: " gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purchè tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva prevista dal PAI, da non aggravare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dello stesso intervento e previo parere di compatibilità al PAI emesso dall'Autorità di Bacino".
21. All'art. 13 comma 1 lettera b: si suggerisce di adottare la seguente dicitura: "interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d comma 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 a condizione che siano stati realizzati e collaudati gli interventi previsti dal PAI ai fini della deperimetrazione delle stesse aree e previa Autorizzazione dell'Autorità idraulica competente"
22. All'art. 14 si suggerisce di inserire nel comma 1 lettera a ".....interventi realizzati e collaudati" eliminando quindi la dicitura "o siano realizzati contestualmente". Al comma 1 lettera b si suggerisce di aggiungere in finale la dicitura:"....., senza aumentare le condizioni di rischio delle aree contermini e previo parere di compatibilità al PAI emesso dall'AdB"
23. All'art. 15: comma 1 si suggerisce di aggiungere in finale la dicitura : "previo parere preventivo di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino" e di aggiungere il riferimento all'art. 31 delle N.A. quando si citano le misure di protezione civile previste dal PAI.
24. All'art. 16 comma 2 si suggerisce di aggiungere in finale la seguente dicitura: ".....Tali studi di approfondimento costituiscono aggiornamento della carta della pericolosità idraulica (tavole da T.04 – T01 a T04-30) ai sensi dell'art. 41 delle N.A."
25. All'art. 19 comma 2 aggiungere alla lettera "a" in finale la seguente dicitura: ".... in ambiti fluviali diversi o anche nell'ambito dell'Unità Fisiografica di riferimento"
26. All'art. 21 , comma 1 punti 1 e 2 deve essere previsto il parere preventivo dell'Autorità di Bacino; al punto 3, dove si parla delle procedure di delocalizzazione degli edifici posti in aree ad alta pericolosità/rischio, deve essere aggiunta la seguente frase: "anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica"
27. Agli artt. 25, 26 e 27 dove è prevista la compatibilità al PAI la stessa dovrà essere valutata e certificata a mezzo del parere preventivo dalla stessa Autorità di bacino a valle di uno studio tecnico prodotto dal richiedente.
28. All'Art. 29 comma 1 lettere a e b dovrà essere previsto il parere preventivo di conformità al PAI emesso dall'Autorità di bacino; al punto 3, dove si parla delle procedure di delocalizzazione degli edifici posti in aree ad alta pericolosità/rischio, deve essere aggiunta la seguente frase: "anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica"
29. All'art. 31 comma 3 alla lettera a in finale aggiungere che le carte prodotte devono essere trasmesse all'AdB; alla lettera b usare la seguente dicitura: " individuare relativamente ai manufatti a rischio molto, elevato ed elevato anche sotto l'aspetto costi benefici, valutato a parità della salvaguardia della vita umana, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio quali la delocalizzazione, il cambio di destinazione, sistemi di allarme e accorgimenti tecnico costruttivi, ed eventualmente trovando forme di incentivazione per le soluzioni che eliminano del tutto il rischio"
30. In riferimento all'art.33 – Interventi non strutturali – comma 2 lett. a) e b) si fa presente quanto segue: in base alla Legge 183/89 la Regione, la Provincia ed il Consorzio di Bonifica, non hanno competenza istituzionali relativamente alla ricognizione della rete idrografica. La Regione, la Provincia ed il Consorzio di Bonifica coadiuvano l'Autorità di Bacino nello svolgimento della funzione relativa alla acquisizione e gestione delle conoscenze dei bacini idrografici nonché le funzioni di pianificazione e programmazione, nell'ambito di detti compiti previsti dall'art.11 della L.R. 12/01 ed assegnati alla segreteria tecnica operativa dell'AdB
31. In riferimento all'art. 35 comma 1 aggiungere in finale: "Parimenti gli interventi di cui all'art. 34 comma 2 lettere c e d e manutenzione straordinaria dovranno essere sottoposti a parere preventivo dell'AdB"
32. In riferimento all' Art.41 – Si ritiene opportuno che il PAI preveda l'opportunità di varianti anche indipendentemente dalla sua revisione quinquennale. La procedura per effettuare tali varianti va specificata nel dettaglio. A tal proposito si potrebbe prendere spunto del seguente:
1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.

2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 5 anni, e comunque qualora si verificano:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
 3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
 4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
 5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.
 7. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.
 8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
- 33. ARTICOLO 41 bis Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica**
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
 2. L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.
 3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
 4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.

5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

6. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 41 comma 4 notificate agli interessati.

34. In riferimento all' Art.44 – Abrogazioni di norme si fa presente quanto segue: in contraddizione con quanto emerso da precedenti comunicazioni dell'AdB risultano adottate le norme di salvaguardia con delibera di C.I. n.8 del 29 ottobre 1999, in fase di adozione dovrà essere corretto tale passaggio.

L'adempimento delle suddette prescrizioni dovrà essere ottemperato da parte dell'Autorità di Bacino, previa evidenza formale di presa e avvenuto contatto con i Servizi Regionali competenti (così come concordato nel corso del Tavolo Tecnico Regionale) e gli Enti interessati (così come emerso in sede di riunione conclusiva della Conferenza Programmatica), e prima dell'adozione del Piano di Assetto Idrogeologico; la verifica dell'ottemperanza di quanto richiesto è rimessa all'Autorità procedente, in collaborazione e previo assenso dei Servizi Regionali ed Enti interessati, come atto propedeutico all'approvazione del PAI.

A chiusura del presente procedimento si fa inoltre presente quanto segue:

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Preso atto della discussione sviluppatasi in seno alla Conferenza, così come riportato nel verbale, e delle note rimesse agli atti della stessa dal Comune di Torremaggiore, si vuole suggerire all'Autorità di Bacino o al Comune di Torremaggiore di procedere, ai fini dell'art. 41 delle Norme di Attuazione così come emendato nel presente parere (prescrizioni n. 2 e n.33 precedentemente enunciate), all'indizione di un'apposita Conferenza dei Servizi per approfondire le tematiche sollevate dal Comune di Torremaggiore e dallo stesso notificate nel documento allegato al verbale della Conferenza Programmatica.

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Relativamente alla richiesta di variante agli interventi strutturali previsti dal Progetto di PAI alla foce del fiume Fortore a valle della Ferrovia Bari Ancona si riporta quanto segue.

Il tavolo tecnico regionale ha condiviso il Progetto di Pai escludendolo dalla procedura di VAS come esplicitamente richiesto dalla legge. Pur tuttavia poiché lo stesso progetto di Pai contiene anche interventi strutturali, relativi alla realizzazione di arginature, su proposta del tavolo tecnico regionale si è prescritto che gli stessi siano valutati ai fini della VIA a livello di progetto generale e non singolarmente (vedi prescrizione n.11 precedentemente enunciata). Inoltre il progetto di realizzazione degli argini dovrà essere soggetto alle autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale. in materia ambientale, paesaggistica, naturalistica, idraulica ecc. anche al fine di valutarne nel complesso la effettiva necessità piuttosto che l'ubicazione, le modalità costruttive o eventuali deroghe ambientali, misure compensative o altro nel perseguimento dell'obiettivo di mitigazione del rischio idrogeologico. Pertanto la soluzione definitiva, quella che cioè verrà realizzata, sarà la sintesi delle suddette esigenze e verrà individuata in un'apposita Conferenza dei Servizi sulla base di una progettualità complessiva. Ne consegue che la proposta di modifica al Progetto di PAI per gli interventi strutturali, portata dall'AdB alla Conferenza Programmatica su istanza del Comune di Serracapriola, non può essere definita oggi e in questa sede. Considerato poi che rispetto al Progetto di PAI, unico progetto ad oggi pubblicato, detta soluzione progettuale aggrava il rischio (Masseria Longara), aumenta i costi e non ha garantito il giusto coinvolgimento dei terzi interessati, ci si auspica che nell'ambito di un successivo apposito procedimento di variante al PAI ex art. 41 delle NA, così come oggi emendato (prescrizioni n.32 e n.33), l'intervento venga rivisitato con riferimento al progetto generale di tutti gli argini previsti. Si dovrà comunque, in quell'occasione, tenere presente che qualsiasi altra soluzione dovrà garantire il coinvolgimento dei terzi tramite pubblicazione, non dovrà aumentare il rischio rispetto a quanto già previsto nel progetto di piano, né prevedere aumenti di costi per delocalizzazioni a carico della Regione ed infine dovrà essere sottoposto a Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti amministrativi vincolanti.

Il Dirigente
Ing. Luigi Cicchetti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 600

Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Saccione adottato dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con delibera n. 99 del 29/09/2006. Presa d’atto del Parere espresso ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 152/06.

Assente l’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di PO “Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi strategici”, confermata dal dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo e convalidata dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue l’Ass. Nicastro.

Premesso che:

- l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha predisposto il Progetto di PAI per il bacino idrografico del fiume Saccione (2006) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 99 del 29/09/2006;
- l’art. 68 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dispone che, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino, e che detta Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Tale disposizione ha confermato esattamente quanto previsto dalla precedente disciplina, ovvero dall’art. 1 bis della legge n. 365/2000, abrogato dall’art. 175 del d.lgs. n. 152/06, dalla quale si differenzia unicamente per l’introduzione del riferimento alla pianificazione di distretto, prima inesistente.

Considerato che:

- ad oggi, i distretti idrografici di cui al Titolo II della parte terza del citato decreto non sono

ancora stati istituiti e che detta circostanza determina l’impossibilità di applicare quelle norme novellate che presuppongono l’esistenza del nuovo assetto fondato su tali distretti, e perciò in virtù di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 170 del d.lgs. n. 152/06, l’Autorità di bacino ha avviato la procedura di adozione del progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Saccione ai sensi della precedente disciplina, di cui al combinato disposto del citato art. 1 bis della legge n. 365/2000 e dell’art. 18 della legge n. 183/1989;

- alcuni comuni della Regione Puglia ricadono nel bacino idrografico del fiume Saccione, quali Chieuti, Serracapriola e Torremaggiore;
- con determinazione dirigenziale n. 91 del 28/07/2009, pubblicata sul BURP n. 122 del 6 agosto 2009, l’Ufficio Difesa del Suolo ha indetto, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Conferenza programmatica per l’espressione del parere sul progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Saccione (adottato con Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n. 99 del 29/09/2006);
- la suddetta Conferenza Programmatica si è svolta in prima riunione il 21 settembre 2009 presso la sede della Prefettura di Foggia;
- con nota prot. n.1090 del 30/03/2011 il dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo ha convocato i Servizi regionali interessati dall’applicazione del PAI e ha costituito un tavolo tecnico regionale, al quale ha partecipato anche l’Autorità di Bacino, con lo scopo di formalizzare, nell’ambito della Conferenza Programmatica, la posizione della Regione sul progetto di piano. Il tavolo tecnico ha prodotto un documento contenente raccomandazioni e suggerimenti sui contenuti generali del PAI e sulle NTA. Il tavolo tecnico ha inoltre istruito e discusso le osservazioni formulate al progetto di piano da Comuni e privati e pervenute nei termini dettati dalla Delibera del C.I. di adozione del progetto di Piano;
- con nota prot. n. 1985 del 06/10/2011 è stata convocata dall’Assessorato alle OO. PP. e Protezione Civile per la data del 7 novembre 2011 la riunione conclusiva della Conferenza Programmatica, trasmettendo contestualmente i verbali conclusivi dei tavoli tecnici regionali.

Richiamati i seguenti documenti agli atti dell'Ufficio Difesa del Suolo:

- verbale della I riunione della conferenza;
- documenti del tavolo tecnico regionale contenenti raccomandazioni e suggerimenti sui contenuti generali del PAI e sulle NTA e il parere in merito alle osservazioni formulate al progetto di piano da Comuni e privati cittadini e pervenute nei termini;
- verbale della riunione conclusiva della Conferenza Programmatica e documentazione pervenuta dagli enti interessati

Considerato che, a conclusione della suddetta Conferenza, l'Ufficio Difesa del Suolo ha predisposto il parere sul Progetto di PAI del bacino del fiume Saccione che ha inviato a tutti i partecipanti con nota prot. n. 204 del 19/01/2012.

Ritenuto opportuno prendere atto e far proprio il parere espresso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, allegato alla presente con la lettera "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale attinente alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della PO, dai Dirigenti dell'Ufficio Difesa del Suolo e del Servizio Risorse Naturali, nonché dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto e far proprio il parere espresso dall'Ufficio Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 152/06, sul progetto di Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Saccione - anno 2006 - allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- di dare mandato all'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Risorse Naturali a provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento all'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Risorse Naturali
Ufficio Difesa del Suolo

OGGETTO:Parere della Conferenza programmatica ex art. 1 bis della legge n. 365/00. Adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Bacino del fiume Saccione.

L'art. 68 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dispone che, ai fini dell'adozione ed attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino, e che detta Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Tale disposizione ha confermato esattamente quanto previsto dalla precedente disciplina, ovvero dall'art. 1 bis della legge n. 365/2000, abrogato dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/06, dalla quale si differenzia unicamente per l'introduzione del riferimento alla pianificazione di distretto, prima inesistente.

Considerato che, ad oggi, i distretti idrografici di cui al Titolo II della parte terza del citato decreto non sono ancora stati istituiti, che detta circostanza determina l'impossibilità di applicare quelle norme novellate che presuppongono l'esistenza del nuovo assetto fondato su tali distretti, ed in virtù di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs. n. 152/06, l'Autorità di bacino ha avviato la procedura di adozione del progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fortore ai sensi della precedente disciplina, di cui al combinato disposto del citato art. 1 bis della legge n. 365/2000 e dell'art. 18 della legge n. 183/1989.

Con determina dirigenziale n. 91 del 28/07/2009, pubblicata sul BURP n. 122 del 6 agosto 2009, l'Ufficio Difesa del Suolo ha pertanto indetto ai sensi di tali disposizioni- applicabili unicamente nei limiti in cui non possa essere attuata per le difficoltà predette la disciplina attualmente vigente- la Conferenza programmatica per l'espressione del parere, di seguito riportato, sul progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fortore (adottato con Delibera di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n. 99 del 29/9/2006), che si è svolta in prima riunione il 21 settembre del 2009 presso la sede della Prefettura di Foggia.

La Conferenza programmatica, come piu' volte rimarcato dalla giurisprudenza, costituisce un'ipotesi speciale di conferenza di servizi nella quale non occorre un unitario atto di manifestazione di giudizio o di volontà imputabile alla Conferenza medesima, essendo sufficiente che le amministrazioni coinvolte siano state ritualmente invitate e messe nelle condizioni di esercitare un'effettiva partecipazione al procedimento e, in seno alla Conferenza, abbiano potuto presentare le proprie osservazioni ed il proprio punto di vista, così da concorrere alla decisione finale di spettanza dell'Autorità che ha indetto la Conferenza medesima.

Quest'ultima si delinea, dunque, come conferenza istruttoria nell'ambito della quale l'Amministrazione precedente non acquisisce atti di assenso ma deve limitarsi a sentire il punto di vista espresso dalle amministrazioni interessate, al fine di acquisire tutti gli interessi pubblici coinvolti dall'adozione del piano stralcio. Avendo i Comuni, ma anche gli altri Enti locali, una conoscenza più approfondita del proprio territorio, è stato ritenuto che il loro punto di vista assuma un valore più incisivo sul procedimento di adozione del PAI, dal momento che questi ultimi introducono vincoli che devono essere necessariamente adeguati al contesto territoriale interessato.

Il parere è stato pertanto elaborato dall'Autorità precedente sulla base del dibattito apertosi nelle riunioni della Conferenza e della documentazione depositata dai partecipanti nell'ambito della stessa.

In particolare, il presente parere si compone:

1 - dei risultati del dibattito della Conferenza Programmatica sulle nuove richieste di varianti al Progetto di Piano, formulate dall'AdB alla Conferenza nella riunione del 7 novembre 2011.

2 - dei pareri e delle prescrizioni espresse dai singoli partecipanti sulle apposite schede distribuite in sede di Conferenza Programmatica, e del parere e delle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia e confluite nel documento conclusivo del Tavolo Tecnico regionale.

Si fa presente che il presente parere così come qui elaborato consegue anche ad una attenta lettura dei documenti depositati a verbale della Conferenza alla fine della riunione dall'Autorità di Bacino e/o dagli altri Enti presenti. Si sottolinea, infine, che il parere della Conferenza Programmatica riguarda esclusivamente la Pianificazione di Assetto Idrogeologico mentre gli interventi contenuti nel Piano Triennale, così come ben specificato nel corso del Tavolo Tecnico Regionale, saranno soggetti a successive valutazioni, anche da parte dei Servizi di questa Regione, in sede di acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nullastato o quanto altro richiesto dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente in materia, a causa delle cui istanze, si rammenta, gli stessi interventi potrebbero subire modifiche nel tracciato e nella geometria ovvero potrebbero non essere attuabili affatto.

Prima di entrare nel merito giova, in conclusione, ricordare che è stato istituito un Tavolo Tecnico Regionale per formare il parere della Regione sul Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 99 del 29/09/2006. I partecipanti di detto Tavolo (rappresentati dai Servizi Regionali interessati), considerando come atto dovuto quello di arrivare all'adozione del PAI con un quadro quanto più possibile esaustivo delle condizioni di dissesto idrogeologico vigente sul territorio regionale così come richiesto da Comuni e AdB, decisero di dare all'AdB l'opportunità di comunicare con le Amministrazioni locali e richiedere l'invio di ulteriore documentazione tecnica (entro il 30 settembre 2011). L'AdB, autonomamente, avrebbe dovuto valutare le istanze e nel caso sottoporle alla Conferenza quali modifiche al PAI.

Fatte tali dovute premesse, specificate nel dettaglio nella nota Ufficio Difesa del Suolo n.3192 del 26/09/2011 riportante il verbale della riunione svoltasi il 21 luglio 2011 e già agli atti di tutti i partecipanti, si riporta di seguito il Parere sul Progetto di Piano elaborato a conclusione dell'iter procedimentale previsto dall'attuale normativa vigente in materia.

Si esprime parere positivo al Progetto di Piano con le prescrizioni enunciate nel seguito:

Per le osservazioni pervenute dai singoli Comuni:

1. Comune di Chieuti

Si ritiene di non declassare l'area nel centro abitato in corrispondenza della zona di Via Martiri di via Fani, per le motivazioni espresse nella nota dell'Autorità di Bacino, che si fa propria e si considera parte integrante del presente parere, che di seguito si riportano:

"In linea di principio per valutare l'efficacia degli interventi di consolidamento realizzati in una data area è necessario basarsi su un apposito monitoraggio che deve essere previsto ed inserito nella progettazione degli interventi -così come la manutenzione degli stessi- e deve essere protratto nel tempo.

Nel caso specifico a supporto di tale principio generalmente riconosciuto come valido, vi sono anche le "Conclusioni e raccomandazioni" contenute nella Relazione di Monitoraggio relativa agli interventi urgenti finanziati ai sensi del D.L. 180/98 e ss.mm.ii., predisposta dall'"ex APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici. In tale Relazione, inerente il primo degli interventi citati nella suddetta nota, si raccomanda, appunto, di "...predisporre e mettere in opera sistemi di monitoraggio e vigilanza per

l'analisi ed il controllo degli interventi..." nonché di "... Predisporre un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche realizzate ... rivolto a garantirne nel tempo la funzionalità".

Inoltre, agli atti dell'AdB è stata posta la nota n. 7058 del 23 ottobre 2007 (prot. AdB n. 1066 del 05/11/2007), pervenuta dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Foggia ed avente ad oggetto "Comune di Chieuti - Segnalazione movimento franoso – Via Martiri di Via Fani", in cui si fa riferimento ad una lettera-esposto a firma di un residente nel comune di Chieuti nella quale si citano "manifestazioni di cedimenti e slittamento del piano stradale". Nella su citata nota, a conclusione del resoconto del sopralluogo condotto nella zona, si invita il Sindaco a "... predisporre un idoneo e adeguato sistema di monitoraggio dell'area al fine di osservare costantemente la eventuale evoluzione dei fenomeni rilevati ...".

E' da notare, infine, che nell'area in oggetto è tuttora in corso la realizzazione di interventi, come attesta la nota prot. 5724 del 14/10/2011 inviata dal Comune ed acquisita al prot. dell'AdB n. 1630 in data 25/10/2011, con la quale si richiede il rilascio del parere di congruità alla pianificazione di assetto idrogeologico relativamente al progetto di completamento degli interventi di "Consolidamento versante collinare Via Martiri di Via Fani".

Alla luce delle considerazioni su espresse, l'AdB ritiene che non sia opportuno accogliere, allo stato attuale e con la documentazione disponibile, un'ipotesi di declassamento dell'area in oggetto.

Per contro, al fine di poter valutare l'ipotesi di declassamento delle aree in questione nell'ambito delle future attività propedeutiche all'aggiornamento del PAI ex art. 41 delle N.T.A. l'AdB ritiene di chiedere al Comune di trasmettere ogni documentazione utile a tal scopo, quali verifiche di stabilità dei versanti interessati, atti di collaudo, dati di monitoraggio che consentano di ipotizzare la stabilità dell'area e l'efficacia degli interventi realizzati tali da renderli risolutivi.

La Conferenza condivide quanto detto dall'AdB.

2. Comune di Serracapriola

Si prescrive all'AdB di verificare, anche attraverso l'esperimento di apposito sopralluogo, l'effettiva pericolosità delle aree segnalate dal Comune, in particolare si prescrive all'AdB di valutare l'effettiva pericolosità e quindi l'opportunità di modificare il PAI, per le zone elencate nel seguito:

- a) Greppa Petronio - Terzano: località in cui sono segnalate forme erosive in atto su una scarpata dotata di maggiore (Greppa Petronio) o minore (Terzano) acclività e calanchi originati dal processo di dilavamento delle acque superficiali;
- b) Cava d'Areina: località in cui si segnala la regressione del versante anche a causa di fenomeni di crollo e ribaltamento.
- c) Vallone della Forca dove è stata rilevata una tendenza all'approfondimento ed allo scalzamento laterale del fosso nonché diffusi fenomeni di erosione e ruscellamento superficiale. Per detta località non era mai stata prodotta alcuna segnalazione.

Per i contenuti generali del Piano

3. Nel PAI si dovrà tenere conto dei vincoli idrogeologici ex R.D.L. 3267/23, tranne per i casi in cui, fatti i dovuti approfondimenti, l'AdB li ritenesse ormai superati. (SERVIZIO FORESTE)
4. In riferimento agli Interventi Strutturali previsti nel PAI, dovranno essere introdotti, in modo chiaro e con forte incisività, sia nella parte Normativa che in quella Descrittiva (elaborati PAI), appositi indirizzi relativi alla tematica della salvaguardia del paesaggio correlandosi alle norme del PUTT/P. Inoltre, al fine di garantire la necessaria coerenza tra le Pianificazioni territoriali, è necessario che in fase di stesura definitiva il PAI tenga in debito conto sia gli aspetti relativi al paesaggio indicati nel PUTT/P che gli elementi conoscitivi del PPTR, ancorché in fase di adozione. (SERVIZIO URBANISTICA)
5. In fase di adozione si dovranno rivedere le valutazioni sul "rischio" e sulle "priorità di intervento" tenendo conto dei siti contaminati presenti nella Banca dati dell'ufficio Bonifica e Pianificazioni di questa Regione. (SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA)
6. dovrà essere ben specificato che la realizzazione di qualsivoglia intervento strutturale, finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, non deve interferire con il trasporto solido del corso d'acqua diretto alle spiagge. In fase di rielaborazione del Piano dovranno, inoltre, essere valutati,

- con evidenza documentale, tutti i possibili effetti sul bilancio sedimentario della sub unità fisiografica 1.1, che si estende dal Saccione a Peschici, conseguenti alla realizzazione di quanto previsto dallo stesso PAI e descritte le eventuali azioni di mitigazione dirette a favorire il trasporto dei sedimenti dai vari bacini idrografici al mare, così come d'altronde previsto dalla D.G.R. Puglia n.410/2011. Si aggiunge, infine, come suggerimento l'opportunità, in generale nel PAI e in particolare nel Programma degli Interventi, di tener conto di quanto illustrato e prescritto nelle "Linee Guida per l'individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011. (SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO)
7. dovranno essere sottoposti a Valutazione di Impatto, e se del caso, seguendo la procedura interregionale prevista dalla Legge 11/2001, i progetti generali degli interventi strutturali previsti nel PAI, in modo da dare unitarietà alla valutazione degli impatti attesi. Ad esempio gli argini sul Fortore previsti dal PAI ,in destra e sinistra idraulica, a monte e a valle della ferrovia Bari-Ancona, dovranno essere valutati a livello di progetto generale e non singolarmente. (SERVIZIO ECOLOGIA)
 8. Si suggerisce all'Autorità di Bacino di farsi promotrice delle c.d. "buone pratiche" dove per buona pratica si intende "un'azione, esportabile in altre realtà, che permette ad una qualsiasi Amministrazione di muoversi verso forme di gestione sostenibile". Si considera buona una pratica che corrisponda all'idea di sostenibilità intesa come fattore essenziale di uno sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie (Rapporto Brundtland " UNCED 1987). E' sostenibile, pertanto, quel modello di sviluppo compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle risorse, prescindendo dalla qualificazione economico-sociale del settore nel quale si interviene. Un esempio può essere quello del Piano di Gestione del sito "Valle del Fortore – Lago di Occhito", all'interno del quale sono richiamate alcune "buone pratiche" che potranno essere estese anche agli altri siti compresi nel Piano di Assetto Idrogeologico, al fine di garantire una uniformità di interventi su tutto il territorio. (SERVIZIO ECOLOGIA)
 9. In base al D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/2003, e alla Legge Regionale 11/2001 il PAI è soggetto a Valutazione di Incidenza poiché interferisce con le aree SIC "Valle del Fortore – Lago di Occhito" e "Duna e lago di Lesina". Si prescrive, all'Autorità di Bacino di produrre lo studio di Valutazione di Incidenza, su cui dovrà esprimersi il Servizio Ecologia della Regione, preventivamente all'adozione della versione definitiva del Piano. Inoltre, in considerazione della interconnessione tra tutte le aree del Bacino idrografico, si raccomanda l'opportunità di raccordare tale Valutazione di Incidenza con quella delle altre Regioni interessate (SERVIZIO ECOLOGIA).
 10. La zona SIC "Valle del Fortore – Lago di Occhito" è dotata di Piano di Gestione per cui è necessario che in fase di stesura definitiva il PAI si raccordi al suddetto Piano. (SERVIZIO ECOLOGIA).
 11. Per quanto attiene alle Aree Protette, a seguito del DDL 66 del 2/272010, pubblicato sul BURP n. 28 del 11/2/2010, sono in vigore le Norme di Salvaguardia del parco Naturale Regionale del medio Fortore a cui il PAI dovrà uniformarsi. (SERVIZIO ECOLOGIA).
 12. Si fa presente che è vigente il Piano di Tutela delle Acque su tutto il territorio Regionale e che, secondo quanto prescritto dallo stesso Piano, nei Comuni di Lesina e Serracapriola è sospesa ogni forma di concessione per il prelievo di acqua da falda a scopi irrigui, industriali, civili ecc. (SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE).
 13. Il Piano dovrà valutare ai fini degli scenari di pericolosità e rischio geologico i dati contenuti nel catasto grotte di questa Regione e nel caso provvedere a modificare il PAI (SERVIZIO RISORSE NATURALI)

Per le NORME DI ATTUAZIONE

14. In riferimento all'art. 8 (indirizzi generali) commi 4 e 7 si fa presente quanto segue: in generale in base all'art.10 della Legge 183/89 la Regione non ha competenze relativamente alla verifica di compatibilità con il PAI degli interventi relativi al Rischio idrogeologico e pertanto, tale adempimento dovrà essere a carico dell'AdB, in quanto ente titolare di una visione su scala di bacino delle problematiche del territorio per la disponibilità dei relativi studi di approfondimento

effettuati dalla stessa AdB per la redazione del PAI e soggetto coinvolto negli approfondimenti delle stesse problematiche in seguito a studi elaborati e trasmessi da soggetti terzi. Relativamente a tutti gli interventi ricadenti in aree perimetrate dal PAI e per cui è richiesta la valutazione di un apposito studio di compatibilità al PAI (artt. 25,26 e 27), la stessa AdB dovrà esprimersi con un parere preventivo. Allo stesso modo gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere preventivamente sottoposti a valutazione di compatibilità al PAI da parte dell'Autorità di Bacino. Per gli interventi soggetti a VIA, così come riportato all'art. 8 comma 4, è da escludersi ogni forma di autocertificazione da parte dei richiedenti, la compatibilità al PAI dovrà sempre ricevere un preventivo parere dell'Autorità di Bacino. In riferimento al comma 7 del suddetto art. 8 si suggerisce di adottare la seguente dicitura: " Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli, l'Autorità di Bacino procede a rilasciare parere preventivo di compatibilità con il presente PAI degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, sia che tali interventi siano proposti dalle Regioni, sia che siano di iniziativa comunale, provinciale o diversa"

15. All'art. 10 (indirizzi generali del Piano per l'Assetto Idraulico) dovrà essere aggiunto al comma. 1 la lettera e con la seguente dicitura: "gli interventi per la riduzione del rischio devono avere il duplice obiettivo di Ridurre la portata al colmo e le corrispondenti altezze idriche e Incrementare la capacità di smaltimento e contenimento dell'alveo nei tratti critici. Fatti salvi casi specifici e previo parere favorevole dell'AdB".
16. All'art. 12 comma 5 punto a) si suggerisce di adottare la seguente dicitura: " gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purchè tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva prevista dal PAI, da non aggravare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dello stesso intervento e previo parere di compatibilità al PAI emesso dall'Autorità di Bacino".
17. All'art. 13 comma 1 lettera b: si suggerisce di adottare la seguente dicitura: "interventi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d comma 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 a condizione che siano stati realizzati e collaudati gli interventi previsti dal PAI ai fini della deperimetrazione delle stesse aree e previa Autorizzazione dell'Autorità idraulica competente"
18. All'art. 14 si suggerisce di inserire nel comma 1 lettera a ".....interventi realizzati e collaudati" eliminando quindi la dicitura "o siano realizzati contestualmente". Al comma 1 lettera b si suggerisce di aggiungere in finale la dicitura:"....., senza aumentare le condizioni di rischio delle aree contermini e previo parere di compatibilità al PAI emesso dall'AdB"
19. All'art. 15: comma 1 si suggerisce di aggiungere in finale la dicitura : "previo parere preventivo di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino" e di aggiungere il riferimento all'art. 31 delle N.A. quando si citano le misure di protezione civile previste dal PAI.
20. All'art. 16 comma 2 si suggerisce di aggiungere in finale la seguente dicitura: ".....Tali studi di approfondimento costituiscono aggiornamento della carta della pericolosità idraulica (tavole da T.04 – T01 a T04-30) ai sensi dell'art. 41 delle N.A."
21. All'art. 19 comma 2 aggiungere alla lettera "a" in finale la seguente dicitura: ".... in ambiti fluviali diversi o anche nell'ambito dell'Unità Fisiografica di riferimento"
22. All'art. 21 , comma 1 punti 1 e 2 deve essere previsto il parere preventivo dell'Autorità di Bacino
23. Agli artt. 25, 26 e 27 dove è prevista la compatibilità al PAI la stessa dovrà essere valutata e certificata a mezzo del parere preventivo dalla stessa Autorità di bacino a valle di uno studio tecnico prodotto dal richiedente.
24. All'Art. 29 comma 1 lettere a e b dovrà essere previsto il parere preventivo di conformità al PAI emesso dall'Autorità di bacino.
25. All'art. 31 comma 3 alla lettera a in finale aggiungere che le carte prodotte devono essere trasmesse all'AdB; alla lettera b usare la seguente dicitura: " individuare relativamente ai manufatti a rischio molto elevato ed elevato anche sotto l'aspetto costi benefici, valutato a parità della salvaguardia della vita umana, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio quali la delocalizzazione, il cambio di destinazione, sistemi di allarme e accorgimenti tecnico costruttivi, ed eventualmente trovando forme di incentivazione per le soluzioni che eliminano del tutto il rischio"

26. In riferimento all'art.33 – Interventi non strutturali – comma 2 lett. a) e b) si fa presente quanto segue: in base alla Legge 183/89 la Regione, la Provincia ed il Consorzio di Bonifica, non hanno competenza istituzionali relativamente alla ricognizione della rete idrografica. La Regione, la Provincia ed il Consorzio di Bonifica coadiuvano l'Autorità di Bacino nello svolgimento della funzione relativa alla acquisizione e gestione delle conoscenze dei bacini idrografici nonché le funzioni di pianificazione e programmazione, nell'ambito di detti compiti previsti dall'art.11 della L.R. 12/01 ed assegnati alla segreteria tecnica operativa dell'AdB
27. In riferimento all'art. 35 comma 1 aggiungere in finale: "Parimenti gli interventi di cui all'art. 34 comma 2 lettere c e d e manutenzione straordinaria dovranno essere sottoposti a parere preventivo dell'AdB"
28. In riferimento all' Art.41 – Si ritiene opportuno che il PAI preveda l'opportunità di varianti anche indipendentemente dalla sua revisione quinquennale. La procedura per effettuare tali varianti va specificata nel dettaglio. A tal proposito si potrebbe prendere spunto del seguente:
1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
 2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 5 anni, e comunque qualora si verificano:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
 3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
 4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
 5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.
 7. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.
 8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
29. ARTICOLO 41 bis Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
 2. L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
- a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 41 comma 4 notificate agli interessati.
30. In riferimento all' Art.44 – Abrogazioni di norme si fa presente quanto segue: in contraddizione con quanto emerso da precedenti comunicazioni dell'AdB risultano adottate le norme di salvaguardia con delibera di C.I. n.8 del 29 ottobre 1999, in fase di adozione dovrà essere corretto tale passaggio.

L'adempimento delle suddette prescrizioni dovrà essere ottemperato da parte dell'Autorità di Bacino prima dell'adozione del Piano di Assetto Idrogeologico, la verifica dell'ottemperanza di quanto richiesto è rimessa all'Autorità procedente, in collaborazione con i soggetti interessati, come atto propedeutico all'approvazione del PAI.

Il Dirigente
Ing. Luigi Cicchetti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 601

Comune di LUCERA (Fg) - Sostituzione del 3° Tronco 3° tratta della Diramazione Primaria. Tratta dal pozzetto di presa di Lucera alla ex S.S. 160 Lucera-San Severo. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente: Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 - Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi / autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle NTA) il PUTT/P definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturali (art. 3.01 e seg. delle NTA del PUTT/P). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 10272 del 6/12/2011, la ditta Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione in agro di Lucera (Fg) di Sostituzione del 3° Tronco 3^a tratta della Diramazione Primaria. Tratta dal pozzetto di presa di Lucera alla ex SS.160 Lucera-San Severo.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati trasmessi;

- Relazione Paesaggistica;

A. Elaborati di analisi:

- TAV.1° - Inquadramento geografico;
- TAV. A.2 - Caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento;

- TAV. A.3 - Ortofoto;
- TAV. A.4 - Rappresentazione fotografica e sezioni dell'area di intervento;

B. Elaborati Di Progetto:

- TAV. B.1 - Inquadramento dell'area e dell'intervento;
- TAV. B.2 - Caratteri Paesaggistici del contesto e dell'Area di intervento
- TAV. B.3 - Pianta e sezioni dell'Opera di progetto;
- Relazione Idrologica - Idraulica;

C. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA:

- TAV. C.1 - Fotoinserimento dell'Opera in progetto.

Con nota prot. n. 2937 del 09/02/12, acquisito al protocollo del servizio Assetto del Territorio con n. 2562 del 13/03/2012, alla presente deliberazione allegato, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

(Descrizione intervento proposto)

Come documentato nella documentazione in atti, ed in particolare dagli elaborati grafici e dalla relazione descrittiva, le opere in progetto hanno, come principale scopo, il completamento ed il risanamento del terzo tronco della condotta terza tratta della Diramazione Primaria di Capitanata ed in particolare per la tratta che si sviluppa, per una lunghezza di circa 6,6 km, dalla presa per Lucera sino al pozzetto di interruzione successivo che nello schema globale della diramazione primaria è indicato come pozzetto di interruzione n. 9.

La condotta di progetto, DN600 in ghisa sferoidale, sarà posata in sede propria in una nuova fascia di esproprio pari a circa 6 m in parallelo alla condotta già esistente. Il tracciato della condotta, che si sviluppa in massima parte parallelamente alla condotta esistente, realizza alcune interferenze con strade provinciali, canali e torrenti.

Le interferenze con le strade provinciali saranno superate tramite posa in opera senza scavo della condotta utilizzando la tecnica dello spingitubo, mentre l'attraversamento del torrente Triolo è previsto tramite posa aerea con costruzione di un ponte tubo.

Per quanto attiene all'interferenza con il tratturlo Celano-Foggia la condotta sarà posa in opera completamente interrata.

Così come si evince dalla relazione allegata al progetto per l'attraversamento del torrente "Salsola" non si effettueranno interventi in quanto si riutilizzerà l'attraversamento aereo già esistente realizzando pozzetti di connessione, tra condotta di progetto e condotta esistente; al di fuori dell'area di pertinenza del torrente la predetta condotta risulterà totalmente interrata.

L'attraversamento del torrente "Triolo", così come in precedenza già evidenziato, sarà realizzato tramite posa aerea con la costruzione di un ponte tubo a campata unica, al fine di non interferire con l'alveo in alcun punto e con posizionamento dei piloni al di fuori dell'area golenale del predetto torrente. Nella relazione allegata al progetto si afferma che "la scelta progettuale è ricaduta su un attraversamento aereo e non su posa in subalveo in quanto le condizioni geologiche del sito sconsigliano una simile scelta; la profondità di posa della condotta (superiore a 4 metri in fase di attraversamento) impedisce di usare la tecnica dello spingi tubo (non compatibile con le caratteristiche geologiche dello strato) ed è sembrato altresì non fattibile una deviazione del flusso idrico visto il carattere torrentizio dell'alveo".

Per tutta la restante parte di tracciato, e quindi anche nelle intersezioni e parallelismi con il tratturlo Celano-Foggia, la condotta in progetto avrà una posa interrata.

(vincoli paesaggistici ministeriali presenti)

Considerato che:

L'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ex lege 431 ora D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera "c". (corso d'acqua pubblica denominato Torrente "Triolo" e "Torrente "Salsola").

(conformità con le prescrizioni del piano paesaggistico vigente)

Considerato che:

Per quanto attiene le tutele poste in essere dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggi-

stico si rappresenta che dal confronto della documentazione scritto-grafica trasmessa con le tavole tematiche del PUTT/P, si evince che le aree interessate dall'intervento in progetto ricadono in parte in ambito territoriale esteso di tipo "B" di valore rilevante (art.2.01 punto 1.2 delle NTA del PUTT/P) in parte in ambito territoriale esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P), ed in parte in ambito territoriale esteso di tipo "E" di valore normale.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art.2.02 punto 1.2 delle NTA del PUTT/P)
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA. del PUTT/P)

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, ovvero agli Ambiti Territoriali Distinti, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa si evince quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: Le aree di intervento risultano in parte interessate da particolari componenti di rilevante ruolo nell'assetto paesistico -ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. Più precisamente l'area d'intervento è direttamente interessata dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico.

Alcuni tratti della condotta interessano direttamente alcune aree individuate come "corso d'acqua" ovvero come Ambito Territoriale Distinto di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P. In particolare l'intervento prevede l'attraversamento di due corsi d'acqua il Torrente Salsola ed il Torrente Triolo entrambi classificati Acque Pubbliche, di cui al regio decreto 11/12/1933 n.1775, e pertanto

soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 142 co.1 lett. c del D.Lgs 42/2004. La condotta in progetto, per alcuni tratti, interessa versanti -crinali che rappresentano un Ambito Territoriale Distinto soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'intervento in progetto, stante alla relativa cartografia tematica del PUTT/P, non risulta interessare particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica e di difesa del suolo.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: Le aree oggetto d'intervento, stante alla relativa cartografia tematica del PUTT/P, risultano interessate, per circa mt 1200, dall'area di pertinenza del "tratturello Celano-Foggia". Inoltre il tracciato della condotta si snoda in prossimità di una segnalazione archeologica localizzata presso la "Masseria Acquasalsa".

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con effetto di autorizzazione paesaggistica ex art 146 del Dlgs 42/2004, in conformità con il parere espresso dalla soprintendenza, alla presente determina allegato della quale costituisce parte integrante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle prescrizioni qui di seguito formulate:

- Il necessario attraversamento del torrente Triolo da parte della condotta dovrà avvenire in sub alveo, e non dovrà modificare, in maniera significativa, le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi né danneggiare la vegetazione naturale riparia presente in loco e/o habitat prioritari e/o d'interesse Comunitario eventualmente presenti in loco. Nelle predette aree localizzate a ridosso dei corsi d'acqua la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile. Quale necessaria misura di compensazione degli impatti rivenienti dalla realizzazione della prevista condotta all'interno delle aree caratterizzate dalla

presenza di vegetazione di pregio dovranno essere messi a dimora nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della vegetazione naturale potenziale dell'ambito di intervento da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei e/o arbustivi oggetto di danneggiamento.

- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale; sia del tutto esclusa, in sede di progettazione esecutiva del piano di cantierizzazione dell'opera di cui trattasi, la possibilità di interessare direttamente e/o indirettamente con opere provvisorie (quali piste di servizio, depositi di materiale, aree di stoccaggio, accessi e/o altre opere complementari) la vegetazione idrofila dei corsi d'acqua che saranno direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere in progetto. Le piazzole di accatastamento del materiale dovranno essere posizionate all'esterno dell'area di pertinenza e dell'area annessa ai corsi d'acqua ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio (aree agricole).

Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale presenti a ridosso dei corsi d'acqua, misure di ripristino vegetazionale. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito territoriale d'intervento.

In sede di esecuzione dei lavori, compatibilmente con le esigenze tecniche, siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; Le eventuali alberature di pregio, qualora interessate direttamente dalle opere di cui trattasi, dovranno essere oggetto di espianto e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento.

- Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico; soprattutto in corrispondenza dell'attraversamento dei torrenti e dei cigli di scarpata siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale

assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento evitando pertanto qualsiasi "effetto barriera". In detti ambiti siano opportunamente realizzate, anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera in progetto nel contesto paesistico- ambientale di riferimento. Gli interventi, laddove interessino reticoli significativi e/o aree classificate come PG1, PG2 e PG3 dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico, dovranno essere attuati previo assenso della competente Autorità di Bacino della Puglia.

Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica con ripristino totale dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; soprattutto in corrispondenza dell'attraversamento dei tracciati armentizi (tratturello Celano- Foggia) nonché in prossimità delle aree d'interesse archeologico ("Masseria Acquasalsa") i lavori previsti in progetto dovranno essere attuati previo assenso da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

Alla fine dei lavori la ditta proprietaria è tenuta a trasmettere al Comune, a cui si demanda il controllo, la documentazione fotografica attestante la conformità dei lavori effettuati al presente parere.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE all'Ente Acquedotto Pugliese di Bari per il progetto di *“Sostituzione del 3° Tronco 3ª tratta della Diramazione Primaria. Tratta dal pozzetto di presa di Lucera alla ex SS.160 Lucera-San Severo”*, Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto *“Valutazione della compatibilità paesaggistica”* del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento completo degli elaborati scritto-grafici all'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A di Bari;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento

- al Sig. Sindaco del Comune di Lucera (FG);
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 602

Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA - VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.
- Dal 2006 ad oggi si è assistito in Puglia ad un forte sviluppo di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche in conseguenza di processi di incentivazione economica attuati a livello regionale e nazionale, con particolare riguardo ad eolico e fotovoltaico per i quali, allo stato, risultano ormai incoerenti le previsioni di produzione previste al 2016.
- La nuova normativa internazionale e nazionale di settore ha modificato parametri, definizioni

tipologiche, target e forme di incentivazione correlate, aggiornandosi in ragione della rapida evoluzione tecnologica registrata.

- La produzione da fonti rinnovabili costituisce un punto qualificante delle politiche energetiche a livello comunitario, nazionale e regionale. La diffusione degli impianti nel territorio ha portato alla luce anche i possibili impatti ambientali, territoriali e paesaggistici derivanti da un inserimento non adeguato, con particolare riferimento ai fenomeni cumulativi, per cui si rende necessario contemplare percorsi di integrazione ambientale tali da consentire uno sviluppo sostenibile in accordo con la pianificazione territoriale regionale orientata alla tutela dei beni paesaggistici, agro-ambientali ed ecologici e alla conservazione della biodiversità.
 - La Regione esercita la potestà regolamentare e pianificatoria in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia - con particolare riferimento alle fonti rinnovabili - nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con particolare riferimento al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e alle previsioni sulla pianificazione energetica regionale di cui alla L. 10/1991.
 - La pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.
 - In data 18 settembre 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, alle cui disposizioni la Regione Puglia ha dato attuazione attraverso il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (recante la individuazione di aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili) e la DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010, concernente la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
 - Alla luce di quanto sopra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente ha comunicato alla Giunta Regionale, nella seduta del 10.03.2011, l'avvio della procedura di aggiornamento del PEAR in esclusivo riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Si renderà necessario aggiornare ed approvare il PEAR anche in seguito all'emanazione del decreto che definisce la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti energetiche rinnovabili (di qui in avanti per brevità "burdensharing"), ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della Legge 244/2007.
 - In particolare, la Regione dovrà provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del decreto "burdensharing", a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee di cui al RR 24/2010 (individuate ai sensi del paragrafo 17 del DM 10 settembre 2010) con le disposizioni del PEAR, introducendo laddove necessario opportune modifiche e integrazioni.
 - Il Servizio Ecologia - in seguito alla trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni dello schema di Decreto del "BurdenSharing" che ha recepito le richieste di modifica formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2011 - con nota prot. n.945 del 27-01-2012, ha convocato un incontro con le seguenti strutture regionali:
 - Servizio Assetto del Territorio
 - Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo
 - Servizio Agricoltura.
- Nel corso del predetto incontro, svoltosi in data 09/02/2012, sono state approfondite le modalità tecniche e procedurali per pervenire all'aggiornamento del documento programmatico del PEAR, e concordate le modalità di collaborazione fra le diverse strutture amministrative coinvolte.

CONSIDERATO CHE

Il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, nella Parte II detta disposizioni in materia di procedure: per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC). In particolare, l'articolo 4 (comma 4, lettera a), stabilisce che:

- la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile....

L'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale rientra nell'ambito di applicazione della Parte II del D.Lgs. 152/06, così come definito dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 6 (oggetto della disciplina), pertanto risulta necessario avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica che costituisce "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione" del piano, così come previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 152/06.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, comprende, nella terza parte, i contenuti di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ...Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative..., tali contenuti verranno aggiornati e integrati dove necessario al fine di rendere la valutazione coerente con l'aggiornamento del piano.

La procedura di VAS è regolamentata dagli artt. 13 - 18 del D.Lgs. 152/06 e comprende le fasi di consultazione preliminare, l'elaborazione del rapporto ambientale, la consultazione con il pubblico, l'espressione del parere motivato, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio, come meglio specificato nel seguito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI PROPONE

- di procedere all'aggiornamento del PEAR, che, partendo da una puntuale analisi dello stato del-

l'arte nel campo delle fonti rinnovabili, tenendo in considerazione l'elevatissimo numero di procedimenti amministrativi tutt'ora in corso, definisca una pianificazione energetica sostenibile che integri necessari elementi di tutela ambientale e paesaggistica;

- di definire gli indirizzi sostanziali e procedurali per l'aggiornamento e l'approvazione del PEAR;
- di integrare l'iter procedimentale di approvazione dell'aggiornamento del "Piano Energetico Ambientale Regionale" con le suddette fasi di Valutazione Ambientale Strategica, nonché individuare i soggetti coinvolti nel procedimento.

In particolare, sul piano dei contenuti, il PEAR potrà prevedere:

- a) il bilancio energetico regionale;
- b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia e al risparmio energetico realizzabile;
- c) la declinazione degli obiettivi e delle misure necessarie a perseguire le finalità di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
- d) le politiche per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;
- e) l'individuazione e i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e agli interventi di promozione del risparmio energetico, anche in sinergia con i programmi attuativi della politiche comunitarie;
- f) gli indirizzi per la pianificazione energetica di livello provinciale e comunale, nei limiti delle rispettive competenze;
- g) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi di energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili, previsti dal burdensharing in attuazione del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili;
- h) gli obiettivi di potenza installabile per singola fonte rinnovabile, nel rispetto degli obiettivi minimi del burdensharing, ferma restando la

possibilità di individuazione del limite massimo per singola fonte rinnovabile secondo le disposizioni di legge vigenti;

- i) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

Per quanto attiene alle procedure, con particolare riferimento alla VAS, si propone che la Giunta Regionale (in qualità di autorità procedente ai fini dell'adozione e dell'approvazione del PEAR), sentita l'autorità competente per la VAS, disponga per il procedimento di formazione, valutazione e approvazione del PEAR il seguente iter coordinato:

1. Impostazione del PEAR e orientamento della VAS
 - a. Adozione con deliberazione di giunta regionale dell'atto d'indirizzo del PEAR e del Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06
 - b. Indizione di una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come previsto all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
2. Formazione del PEAR, e redazione della documentazione comprensiva del Rapporto Ambientale (art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06).
3. Adozione del PEAR e consultazione pubblica
 - a. Adozione del PEAR con deliberazione di giunta regionale
 - b. Pubblicazione sul BURP di un avviso relativo alle modalità di deposito e di pubblicazione sui siti web istituzionali delle autorità procedente e competente della documentazione di piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi Non Tecnica
 - c. Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territoriali interessati (art. 13, commi 5 e 6, art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
4. Valutazione e approvazione del PEAR
 - a. Valutazione ambientale del PEAR ed espressione del Parere Motivato- comprensivo del provvedimento relativo alla Valutazione d'Incidenza (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) -da parte dell'Autorità competente.

- b. Eventuale revisione del PEAR da parte dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, tenendo conto del Parere Motivato, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché dei risultati delle consultazioni del pubblico e degli territoriali interessati (art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/06).
 - c. Approvazione del PEAR con deliberazione di giunta regionale, del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi da parte dell'Autorità procedente - Giunta Regionale (art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
5. Informazione sulla decisione
 6. Pubblicazione sul BURP di un avviso che contenga le modalità di deposito e di pubblicazione sui siti web istituzionali delle autorità procedente e competente della documentazione di piano (comprensiva del Rapporto Ambientale della relativa Sintesi Non Tecnica), nonché del Parere Motivato, di una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PEAR e delle misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/06.

Si propone inoltre che l'autorità procedente, sentita l'autorità competente, individui i seguenti enti in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, enti territoriali interessati e pubblico interessato, salvo successive integrazioni:

Soggetti Competenti in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/06, art. 5, comma 1, lettera s)

- Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio -Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio
- Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche Consumatori, Ufficio controllo e gestione del P.R.A.E. - cooperazione
- Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - Servizi Ciclo rifiuti e bonifica e Rischio industriale
- Assessorato alle Opere Pubbliche -Servizi Risorse Naturali, LLPP e Tutela delle Acque
- Assessorato Politiche della Salute -Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione
- Assessorato alle Risorse Agroalimentari -Servizi Agricoltura e Alimentazione

- Assessorato alla Sanità - Servizio Progr. Assist. Territoriale e Prevenzione
- ARPA Puglia
- ARES Puglia
- ASLFoggia, ASL BAT, ASL Bari, ASL Taranto, ASL Brindisi, ASL Lecce
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del Servizio Idrico Integrato
- Autorità di Bacino Interregionale della Puglia
- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
- Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata
- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione, Fortore
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenze per i Beni Archeologici per la Puglia
- Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Corpo Forestale dello Stato
- Comando tutela ambiente dei Carabinieri (N.O.E)
- Ente Parco Nazionale del Gargano
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
- Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
- Consorzio Di Bonifica Terre d'Apulia
- Consorzio speciale per la bonifica di Arneo
- Unione Regionale delle Bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Puglia

Enti Territoriali interessati (D.Lgs. 152/06, art. 7, comma 7, lettera a)

- Provincia di Bari
- Provincia BAT
- Provincia di Brindisi
- Provincia di Foggia
- Provincia di Lecce
- Provincia di Taranto
- Comuni della Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Campania

Pubblico interessato - organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni delle categorie interessate, Università ed Enti di Ricerca, Ordini e collegi professionali, Gestori/erogatori di servizi di interesse economico generale, Associazioni e comitati cittadini (D.Lgs. 152/06, art. 5, comma 1, lettera s)

- ANCI
- UPI
- GSE
- TERNA
- ENEL
- Camere di commercio delle province Pugliesi
- Comando Regionale della Guardia di Finanza
- Confindustria Puglia
- Associazione Industriali
- Politecnico di Bari
- Università degli Studi di Bari
- Università del Salento
- Università di Foggia
- CNR-IRSA
- Confagricoltura
- Coldiretti Puglia
- Associazione Regionale Allevatori
- APT - Bari
- Legambiente
- WWF
- Lipu
- Terranostra
- F.A.I.
- Verdi Ambiente e Società
- Fare Verde Puglia
- Amici della Terra
- L'Altritalia Ambiente
- L'Umana Dimora
- CODACONS
- Ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, biologi, agronomi-forestali della Puglia

Infine si propone, ai fini dell'espletamento delle attività tecnico-istruttorie per l'elaborazione dell'aggiornamento del PEAR, che la Giunta Regionale si avvalga, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di una struttura tecnica appositamente costituita, coordinata dall'Autorità Ambientale e composta da personale operativo presso i sotto riportati Servizi regionali, che saranno indivi-

duati con successivi atti del coordinatore della struttura:

- Autorità Ambientale
- Servizio Ecologia
- Servizio Assetto del Territorio
- Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo
- Servizio Agricoltura

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge; Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- di procedere all'aggiornamento e all'approvazione del PEAR secondo le modalità descritte in narrativa;
- di dare avvio alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, come previsto dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006;

- di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sono parti del procedimento:
 - autorità procedente: Giunta Regionale;
 - autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- di individuare in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, gli enti elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al coordinatore della struttura tecnica di operare eventuali successive integrazioni;
- di individuare in qualità di pubblico interessato le organizzazioni e le associazioni elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al coordinatore della struttura tecnica di operare eventuali successive integrazioni;
- di rendere pubblico l'avvio del presente procedimento mediante apposito avviso sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it);
- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 622

Disposizioni in materia di etica pubblica e integrazione dell'Anagrafe pubblica della Giunta regionale - DGR 1125 del 4 maggio 2010.

L'Assessore alle "Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Attuazione del Programma", sulla

base dell'istruttoria espletata dalla PO Trasparenza e dalla Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione, confermata dal direttore dell'Area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, condivisa dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue:

Premesso che

la promozione della Trasparenza della vita istituzionale corrisponde ad una precisa scelta politica dell'Amministrazione regionale che intende, in tal modo, ampliare gli spazi per l'esercizio della democrazia partecipativa e rimuovere ogni dubbio circa la legittimità di ogni atto pubblico, amplificando le possibilità di conoscere, verificare e condividere le scelte che riguardano l'intera regione e la sua comunità;

la Trasparenza nella pubblica amministrazione è anche chiarezza di linguaggio, correttezza, lealtà nella gestione e promozione dell'etica pubblica, producendo un nuovo dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini;

Preso atto che

lo Statuto della Regione Puglia, sancisce all'articolo 14, comma 1 "La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale";

la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", sancisce:

- all'articolo 1, comma 1 "La presente legge detta principi e linee guida per assicurare, nell'ambito della Regione Puglia, la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate";
- all'articolo 5, comma 2 "Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, tutti i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività".

come primo atto di questo governo, pertanto, è stata approvata l'istituzione dell'Anagrafe pubblica

della Giunta regionale, superando gli obblighi normativi nazionali e rispondendo direttamente all'esigenza di massima trasparenza che la cittadinanza esprime;

Considerato che

- la Regione Puglia, in ottemperanza alla citata L.R. 15/2008, sta già attuando il principio di trasparenza, garantendo la piena tracciabilità dei dati di rilevanza pubblica, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti, dei documenti e delle informazioni prodotte, nonché dello stato patrimoniale e degli emolumenti percepiti dagli organi di indirizzo di politico; infatti, la Deliberazione n. 1125 del 4 maggio 2010 prevede che l'Anagrafe pubblica della Giunta regionale riporti, per tutti i componenti (Presidente e Assessori), le seguenti informazioni, già rese pubbliche nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione:

- a) dati anagrafici;
- b) incarichi elettivi e cariche ricoperte nel tempo;
- c) indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- d) redditi dichiarati e interessi finanziari relativi a ciascuno degli anni di durata dell'incarico nonché all'anno precedente e successivo all'incarico medesimo;
- e) doni, benefici e vantaggi assimilabili, ricevuti in ragione dell'incarico istituzionale;
- g) presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte.

- dopo questo primo periodo di avvio dell'Anagrafe, oltre al necessario aggiornamento dei contenuti da rendere pubblici, è stata condivisa l'opportunità di dotarsi di nuovi strumenti in materia di doni o benefici che possano interessare i componenti della Giunta Regionale ed in particolare:

- lo scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo regionale con autorità italiane e straniere;
- altri doni o benefici eventualmente offerti in altre situazioni connesse al ruolo di membro del Governo regionale;

Valutata

- l'opportunità di arricchire il patrimonio informativo e documentale già disponibile concernente il

Presidente e gli assessori della Giunta regionale al fine di allargare ulteriormente gli spazi di conoscenza e di valutazione dei cittadini;

- la necessità di provvedere alla definizione e regolazione del trattamento e del regime dei doni di rappresentanza e degli altri doni o benefici ricevuti o offerti ai componenti della Giunta regionale;
- la possibilità di fare riferimento a quanto disposto in tema di scambio di doni di cortesia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2007 anche per adeguarne i principi all'ambito regionale ed estenderli anche ad altra fattispecie di doni o benefici;
- l'opportunità, inoltre, di dare seguito alle previsioni normative e dotarsi di un codice comportamentale condiviso, cui improntare i comportamenti di dirigenti e dipendenti della Regione Puglia;

Propone

- di integrare le informazioni che costituiscono l'**Anagrafe Pubblica della Giunta regionale**, pubblicata nella sezione Trasparenza del sito istituzionale, con:

h) i dati relativi al Patrimonio mobiliare ed immobiliare;

i) le informazioni delle eventuali partecipazioni societarie e titolarità di imprese individuali.

- di approvare le seguenti indicazioni come principi di indirizzo in materia di doni o benefici che possano interessare i componenti della Giunta Regionale ed in particolare:
- in relazione allo scambio di **doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali** o di incontri di membri del Governo regionale, o loro delegati, con autorità italiane e straniere:
 - I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 200,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificità, possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilità della Regione Puglia. I restanti doni, di valore superiore a 200,00 euro, sono destinati dal Presidente e dai componenti della Giunta Regionale ad iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.
 - Nel caso in cui il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori inten-

dano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui valore ecceda l'importo indicato, versano all'amministrazione ricevente la somma di denaro pari alla differenza tra il valore stimato del bene e 200,00 euro.

- I doni di rappresentanza saranno inventariati in apposito registro contenente la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima effettuata, la data e il motivo della consegna, la destinazione effettuata. Il registro è pubblico e sarà disponibile nel sito istituzionale www.regione.puglia.it. La stima del valore economico del dono di rappresentanza potrà essere effettuata a cura della struttura organizzativa competente in materia di Patrimonio della Regione Puglia.
- Sono esclusi gli oggetti che si riferiscano a decorazioni o insegne o distinzioni onorifiche o cavalleresche o di benemerita attribuiti da Sovrani, Capi di Stato, Governi o da altri soggetti che, in ambito nazionale e internazionale, rivestano ruoli di alta rappresentanza istituzionale.
- in relazione ad **altri doni o benefici** eventualmente offerti in altre situazioni connesse al ruolo di membro del Governo regionale:
- Il Presidente e gli Assessori regionali non accettano, per sé o per altri, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo quelli di valore inferiore a 200,00 euro, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni inerenti la loro attività istituzionale o, in alternativa, li destinano ad iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.
- Il Presidente e gli Assessori regionali non accettano né offrono, per sé o per altri, regali o altre utilità da dirigenti, funzionari e dipendenti della Amministrazione regionale e suoi enti, agenzie e società partecipate.

Propone altresì

- di affidare alla Conferenza di direzione l'avvio di ogni utile procedura destinata alla redazione di un analogo codice comportamentale, con valenza disciplinare, valido per i dirigenti ed i dipendenti della Regione Puglia, da sviluppare nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente;

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4 lettera k) della L.R. n. 7/1997 e dello Statuto della Regione Puglia.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle "Politiche Giovanili, alla Cittadinanza sociale e all'Attuazione del Programma";

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento della Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato;

di integrare le informazioni che costituiscono l'**Anagrafe Pubblica della Giunta regionale**, pubblicata nella sezione Trasparenza del sito istituzionale, con:

- h) i dati relativi al **Patrimonio mobiliare ed immobiliare**;
- i) le informazioni delle eventuali **partecipazioni societarie e titolarità di imprese individuali**.

di dare mandato alla Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione ed alla Diregente del Servizio Comunicazione istituzionale di dare attuazione a quanto sopra deliberato integrando altresì la sezione "Trasparenza" del sito istituzionale della Regione Puglia;

di approvare le seguenti indicazioni come principi di indirizzo in materia di doni o benefici che possano interessare i componenti della Giunta Regionale ed in particolare:

- in relazione allo scambio di **doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali** o di incontri di membri del Governo regionale, o loro delegati, con autorità italiane e straniere:

- I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 200,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificità, possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilità della Regione Puglia. I restanti doni, di valore superiore a 200,00 euro, sono destinati dal Presidente e dai componenti della Giunta Regionale ad iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.
- Nel caso in cui il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori intendano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui valore ecceda l'importo indicato, versano all'amministrazione ricevente la somma di denaro pari alla differenza tra il valore stimato del bene e 200,00 euro.
- I doni di rappresentanza saranno inventariati in apposito registro contenente la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima effettuata, la data e il motivo della consegna, la destinazione effettuata. Il registro è pubblico e sarà disponibile nel sito istituzionale www.regione.puglia.it. La stima del valore economico del dono di rappresentanza potrà essere effettuata a cura della struttura organizzativa competente in materia di Patrimonio della Regione Puglia.
- Sono esclusi gli oggetti che si riferiscano a decorazioni o insegne o distinzioni onorifiche o cavalleresche o di benemerenzia attribuiti da Sovrani, Capi di Stato, Governi o da altri soggetti che, in ambito nazionale e internazionale, rivestano ruoli di alta rappresentanza istituzionale.

- in relazione ad **altri doni o benefici** eventualmente offerti in altre situazioni connesse al ruolo di membro del Governo regionale:

- Il Presidente e gli Assessori regionali non accettano, per sé o per altri, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo quelli di valore inferiore a 200,00 euro, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni inerenti la loro atti-

vità istituzionale o, in alternativa, li destinano ad iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.

- Il Presidente e gli Assessori regionali non accettano né offrono, per sé o per altri, regali o altre utilità da dirigenti, funzionari e dipendenti della Amministrazione regionale e suoi enti, agenzie e società partecipate.
- di affidare alla Conferenza di direzione lo studio e la predisposizione di analogo codice comportamentale, con valenza disciplinare, valido per i dirigenti ed i dipendenti della Regione Puglia, da sviluppare nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 623

D.G.R. n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi”: MODIFICAZIONE PIANO FINANZIARIO MODIFICAZIONE TERMINI D.G.R. n. 3037 del 29/12/2011 e s.m.i.

L’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, d’intesa con l’Assessore Welfare - Lavoro, dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, di concerto con l’A.d.G. P.O. FSE 2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Regione Puglia, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007, identificato al Codice CCI 2007IT051PO005;
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- l’Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che stabilisce che “lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità”;
- il Paragrafo 5.2.6 “Organismi Intermedi” del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Regione Puglia, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007;

Considerate:

- la Deliberazione n. 1575 del 04/09/2008, avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi”, con cui si è data attuazione all’art. 2 della L.R. n. 32 del 2 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;

- la Deliberazione n. 56 del 26/01/2010, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell’istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)”;
- la sottoscrizione dei singoli Accordi fra la Regione Puglia, quale Autorità di Gestione del POR Puglia FSE 2007/2013, e le sei Province pugliesi quali Organismi Intermedi, ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, secondo lo “Schema di Accordo” previsto nella Deliberazione n. 1994 del 28/10/2008 e s.m.i..

Tenuto conto che:

- Nel corso del 2011 è stata avviata, di intesa con la Commissione Europea, l’azione per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 e puntualmente concordato nel Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30/03/2011) da tutte le Regioni, delle Amministrazioni centrali interessate e del partenariato economico e sociale. Questa azione di accelerazione ha prodotto alcuni significativi risultati in termini di avanzamento finanziario dei programmi operativi.

Allo scopo di consolidare e completare questo percorso, colmando i ritardi ancora rilevanti nell’attuazione e, al contempo, rafforzando l’efficacia degli interventi, in attuazione degli impegni assunti con la lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione Europea e al Presidente del Consiglio Europeo del 26/10/2011 e in conformità alle conclusioni del Vertice dei Paesi Euro dello stesso 26/10/2011, è stato predisposto il **PIANO DI AZIONE COESIONE**, inviato il 15/11/2011 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale.

Scopo del Piano di Azione Coesione è quello di rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro priorità:

- **istruzione**
- **agenda digitale**

- **occupazione**
- **ferrovie**

Per ciascuno di queste priorità il Piano individua le azioni/interventi a favore dei quali vengono trasferite e concentrate le risorse derivanti dalla revisione dei programmi cofinanziati, ovvero dalla riduzione mirata del cofinanziamento nazionale.

- Per la priorità **Istruzione** La strategia intende rafforzare nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), le azioni finalizzate al miglioramento delle competenze dei giovani e al contrasto alla dispersione scolastica già in corso di realizzazione con i PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR).

L’obiettivo è di incidere sulla preparazione e sulla professionalità delle risorse umane per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno, neutralizzare gli effetti delle disuguaglianze sociali e valorizzare il merito individuale indipendentemente dalla situazione sociale di partenza rafforzando anche l’accessibilità e l’attrattività delle strutture scolastiche. Tutto ciò nella convinzione che un sistema scolastico equo e funzionale alla crescita umana, culturale e professionale di ciascuno costituisca una condizione imprescindibile per la coesione e il rilancio della crescita del Paese. La focalizzazione degli investimenti del settore istruzione su queste priorità strategiche consente di garantire continuità agli investimenti avviati, introducendo nel contempo importanti elementi di evoluzione. Si tratta di risorse a gestione MIUR da utilizzare in area Convergenza e provenienti dai POR FESR ed FSE delle rispettive Regioni.

Per il P.O. Puglia FSE 2007/2013 la compartecipazione è quantificata in 72,4 Meuro.

- Per la priorità **Occupazione** La strategia intende promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento, a valere sui POR regionali, del credito di imposta occupazione di cui all’art.2 della Legge n.106/2011, così come concordato in via definitiva su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione Europea (DG EMPL).

Il Piano di Azione, per la promozione di nuova occupazione nel Mezzogiorno è volto a dare

nuove opportunità ai lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati) e molto svantaggiati (disoccupati di più lungo periodo) di entrare nel sistema produttivo in questa fase di grave difficoltà del ciclo economico. Si tratta di lavoratori che tendono ad essere discriminati nella scelta da parte delle imprese, per condizioni personali o di contesto. Il piano offre l'opportunità di riequilibrare questo svantaggio.

Per il P.O. Puglia FSE 2007/2013 la compartecipazione è quantificata in 10 Meuro.

- Il 27/02/2012 e, successivamente, il 21/03/2012, presso la sede dell'Assessorato alla Formazione Professionale, nel corso di appositi incontri convocati dagli Assessori regionali Prof. Alba Sasso e Dott.ssa Elena Gentile con gli Assessori provinciali al Lavoro e Formazione Professionale,

è stata richiesta alle Amministrazioni provinciali, la compartecipazione economica alle attività previste dal Piano di Azione e Coesione, per un **ammontare pari al 30,25% (= 24,926 Meuro) del totale del Piano (72,4 + 10 = 82,4 Meuro)**, con un peso quindi analogo a quello considerato nell'atto di delega D.G.R. n.1575/2008 sul P.O. FSE 2007/2013, **stimando un'identica suddivisione fra il Piano 2012 e il Piano 2013.**

- Con nota prot. n. AOO_AdGFSE/08/03 / 2012/0000388, l'AdG del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ha comunicato alle Province la richiesta compartecipazione al Piano di Azione Coesione, sulla base della ripartizione percentuale definita in base alla popolazione residente, così come stabilito dalla D.G.R. n. 2872/2011, così come segue:

| <i>PIANO DI AZIONE COESIONE (30,25% di 82.400.000)</i> | % ai sensi della D.G.R. n.2872/2011 | TOTALE | 2012 | 2013 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| BARI | 30,77% | 7.669.730 | 3.834.865 | 3.834.865 |
| BAT | 9,60% | 2.392.896 | 1.196.448 | 1.196.448 |
| BRINDISI | 9,86% | 2.457.704 | 1.228.852 | 1.228.852 |
| FOGGIA | 15,66% | 3.903.412 | 1.951.706 | 1.951.706 |
| LECCE | 19,93% | 4.967.752 | 2.483.876 | 2.483.876 |
| TARANTO | 14,18% | 3.534.507 | 1.767.253 | 1.767.253 |
| | | 24.926.000 | 12.463.000 | 12.463.000 |

Con la suddetta nota, l'AdG del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ha richiesto inoltre alle Province su quale degli Assi loro delegati intendessero applicare la decurtazione richiesta, con esclusivo riferimento alle risorse assegnate per le annualità 2012 e 2013.

- Le Amministrazioni Provinciali hanno riscontrato la nota, **condividendo la compartecipazione richiesta (equamente ripartita tra i piani 2012 e 2013).**
- Per effetto della suddetta compartecipazione, pertanto, la disponibilità garantita alle Province per l'anno 2012, definita con D.G.R. n. 2872 del 20/12/2011, pubblicata sul BURP n. 4 del 10/01/2012, viene così rideterminata:

| SOGLIE N+1 (I.G.V. al 31/12/2012) | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | BA | BT | FG | LE | TA | BR | |
| | 30,77 | 9,60 | 15,66 | 19,93 | 14,18 | 9,86 | |
| Asse I | 1.346.905 | 420.224 | 685.490 | 872.403 | 620.706 | 431.605 | 4.377.333 |
| Decurtazione PdAC | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Asse II | 6.907.198 | 2.154.992 | 3.515.331 | 4.473.853 | 3.183.103 | 2.213.356 | 22.447.833 |
| Asse IV | 10.707.960 | 3.340.800 | 5.449.680 | 6.935.640 | 4.934.640 | 3.431.280 | 34.800.000 |
| Decurtazione PdAC | 3.834.865 | 1.196.448 | 1.951.706 | 2.083.876 | 1.767.253 | 1.228.852 | 12.463.000 |
| Asse VI | 307.700 | 96.000 | 156.600 | 199.300 | 141.800 | 98.600 | 1.000.000 |
| TOTALE al netto decurtazione PdAC | 15.434.898 | 4.815.568 | 7.855.395 | 9.997.320 | 7.112.996 | 4.945.989 | 50.162.166 |

- al fine di garantire alle Province la ridefinizione dei **Piani di Attuazione per l'annualità 2012**, sulla base di quanto sopra riportato, **si intende approvare lo spostamento dei termini per la presentazione dei Piani dal 31 marzo al 31 maggio 2012.**

Tenuto conto inoltre che:

- in data **27/02/2012** (con successiva ratifica del **08/03/2012**) è stato sottoscritto l' "**Accordo** tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Province pugliesi per il coordinamento della programmazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (**I.F.T.S.**)";
- la **Provincia di Brindisi**, firmataria dell'Accordo, non avendo previsto nel Piano di Attuazione 2011 **attività I.F.T.S.**, come riportato nella D.G.R. n. 3037 del 29/12/2011, pubblicata sul BURP n. 15 del 01/02/012, ha richiesto con nota prot. n. 23741 del 23/03/2012, formale autorizzazione ad utilizzare a tal fine le **risorse residue del 2011**, già dalla stessa impegnate e disponibili, per l'importo complessivo di **euro 1.318.170,81**;
- al fine di garantire alle Province la pubblicazione degli Avvisi nell'ambito dell'Asse IV "Capitale Umano" relative agli "I.F.T.S." secondo i contenuti e le modalità descritte nel succitato Accordo,

il termine per l'approvazione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (graduatorie) rispetto a quanto stabilito nella D.G.R. n. 3037 del 29/12/2011, pubblicata sul BURP n. 15 del 01/02/012, si intende prorogare dal 31 marzo al 29 giugno 2012 sulla base degli importi risultanti dai Piani di Attuazione Provinciali 2011 - riportati nella succitata D.G.R. n. 3037/2011 - e di quanto esplicitamente richiesto dalla Provincia di Brindisi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione riportata;
- di **approvare**, al fine di garantire alle Province la ridefinizione dei **Piani di Attuazione per l'annualità 2012, lo spostamento dei termini per la presentazione dei Piani dal 31 marzo al 31 maggio 2012;**
- di **approvare lo spostamento dell'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (graduatorie), relativi alle attività I.F.T.S., rispetto a quanto stabilito nella D.G.R. n. 3037 del 29/12/2011, dal 31 marzo al 29 giugno 2012**, sulla base degli importi risultanti dai Piani di Attuazione Provinciali 2011 - riportati nella succitata D.G.R. n. 3037/2011 - e di quanto esplicitamente richiesto dalla Provincia di Brindisi;
- di notificare la presenta deliberazione ai Servizi interessati e alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 624

Presa d'atto dell' "Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Province pugliesi per il coordinamento della programmazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)".

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, di concerto con l'Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013, riferisce quanto segue:

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Legge 17 maggio 1999 n. 144 art 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS;

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Vista la Decisione Comunitaria C(2007) 5767 del 21/11/2007 di approvazione del “Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;

Visto il decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

Visto il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore”;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007-2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28/10/2008 avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 26/01/2010: DGR n. 1575/2008 e n. 1994/2008 - Modificazioni a seguito dell’Istituzione della Provincia di Barletta Andria Trani (BAT).

Considerato che:

- l’offerta dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) è oggetto della riorganizzazione prevista dal DPCM 25 gennaio 2008;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04.09.2008, integrata dalla DGR 56/2010 - “Modificazioni a seguito dell’istitu-

zione della Provincia BAT”, la Regione Puglia ha delegato alle Amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi) la programmazione e la gestione di attività inerenti l’Asse IV “Capitale Umano”, comprese le iniziative per la realizzazione dei corsi di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (IFTS) e quindi, conseguentemente, gli interventi in oggetto sono gestiti dalle Amministrazioni Provinciali attraverso Avvisi Pubblici di propria emanazione, ferma restando la competenza regionale per l’emanazione di Bandi per IFTS interprovinciali;

- relativamente alle annualità passate, le Province, pur prevedendo le necessarie risorse nei loro Piani di programmazione non hanno proceduto all’emanazione dei bandi di loro competenza, in attesa delle necessarie indicazioni programmatiche da parte della Regione;
- in ragione dell’esigenza di assicurare agli O.I. (Organismi Intermedi) una tempistica adeguata per poter impegnare le somme destinate agli IFTS e dare seguito agli obiettivi programmati nei rispettivi Piani di Attuazione (annualità 2011), il Servizio Formazione Professionale ed il Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Amministrazioni Provinciali pugliesi, nelle more dell’imminente programmazione triennale riguardante anche gli ITS di cui al DPCM del 25/01/2008 e s.m.i., hanno concordato, tenuto conto delle programmazioni provinciali, di avviare, sperimentalmente, una programmazione annuale dell’offerta di percorsi IFTS a valere esclusivamente sulle risorse FSE 2007/2013 delegate agli O.I. per l’annualità 2011,

con il presente atto si intende prendere atto dell’*“Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Province pugliesi per il coordinamento della programmazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)” stipulato in data 27 febbraio 2012 e ratificato in data 8 marzo 2012, Allegato 1*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre, si intende stabilire che i percorsi IFTS vengano realizzati nelle modalità descritte nel succitato Accordo ed in particolare che:

1. la durata di tali percorsi sia di 800/1000 ore complessive
2. il corso consenta l'acquisizione finale di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si intende, inoltre:

- disporre che a seguito del presente atto, sulla base di quanto stabilito nell'**Allegato 1**, ed in attuazione dei Piani di programmazione Provinciali, siano emanati dalle Province gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) a valere sull'Asse IV "*Capitale Umano*" del P.O. Puglia FSE 2007-2013;
- disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, e relativo allegato, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e smi;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con relativo allegato sul sito istituzionale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale;
- notificare la presente deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio F.P..

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettere f) e k).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto dell' "Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Province pugliesi per il coordinamento della programmazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)" *stipulato in data 27 febbraio 2012 e ratificato in data 8 marzo 2012, Allegato 1*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che i percorsi degli IFTS vengano realizzati nelle modalità descritte nel succitato Accordo ed in particolare che:
 1. la durata di tali percorsi sia di 800/1000 ore complessive
 2. il corso consenta l'acquisizione finale di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare la presente deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio Formazione Professionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

Allegato "1"



Regione Puglia

Assessorato per il diritto allo
studio e la formazione
professionale



Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia



Provincia Barletta Andria Trani



Provincia di Foggia



Provincia di Bari



Provincia di Lecce



Provincia di Taranto



Provincia di Brindisi

**ACCORDO FRA REGIONE, PROVINCE ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013 RELATIVAMENTE AGLI
INTERVENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE**

L'offerta dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) è oggetto della riorganizzazione secondo quanto indicato nel DPCM 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica superiore e la costituzione di ITS".

Il suddetto DPCM, all'art. 9, stabilisce l'esclusiva competenza delle Regioni nella Programmazione dei percorsi IFTTS e all'art. 11, comma 2, dispone che i piani territoriali siano oggetto di concertazione istituzionale, anche sulla base delle proposte formulate dalle Province con riferimento ai loro piani di programmazione.

Inoltre, l'approvazione dell'ivi previsto Piano triennale regionale è condizione preliminare per la partecipazione della Regione Puglia all'assegnazione delle risorse nazionali, rese disponibili dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dello Sviluppo Economico quale cofinanziamento per la realizzazione dei piani regionali di cui al medesimo DPCM 25 gennaio 2008.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04.09.2008, avente ad oggetto "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi", (integrata con la DGR 56/2010 - "Modificazioni a seguito dell'istituzione della Provincia BAT") la Regione Puglia ha delegato alle Amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi) la programmazione e la gestione di attività inerenti l'Asse IV "Capitale Umano", comprese le iniziative per la realizzazione dei corsi di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (IFTTS). Conseguentemente, gli interventi in oggetto sono gestiti dalle Amministrazioni Provinciali attraverso Avvisi Pubblici di propria emanazione, ferma restando la competenza regionale per l'emanazione di Bandi per IFTTS interprovinciali.

Relativamente alle annualità passate, le Province, pur prevedendo le necessarie risorse nei loro Piani di programmazione non hanno proceduto con l'emanazione dei bandi di loro competenze, in attesa delle necessarie indicazioni programmatiche da parte della Regione.

Pertanto, in ragione dell'esigenza di assicurare agli O.I. (Organismi Intermedi) una tempistica adeguata per poter impegnare le somme destinate agli IFTTS e dare seguito agli obiettivi programmati nei rispettivi Piani di Attuazione (annualità 2011), con il presente atto "ponte" il Servizio Formazione Professionale ed il Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Amministrazioni Provinciali pugliesi, **nelle more dell'imminente programmazione triennale riguardante anche gli ITS di cui al DPCM del 25/01/2008 e s.m.i.**, concordano, anche sulla base delle programmazioni provinciali, di avviare, sperimentalmente, la programmazione annuale dell'offerta di percorsi IFTTS a valere **esclusivamente sulle risorse FSE 2007/2013** delegate agli O.I. per l'annualità 2011.

Il presente Accordo trova la sua ragione d'essere nelle seguenti motivazioni:

- esigenza di attivare in modo progressivo sul territorio un'offerta stabile ed articolata di istruzione e formazione tecnica superiore, in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone;
- necessità di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, in possesso di specifiche conoscenze culturali, coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
- rafforzare la collaborazione a livello territoriale fra i diversi soggetti formativi, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- inserimento della programmazione dei nuovi IFTS in un quadro più generale che riguarda la messa a regime del Sistema di istruzione e Formazione Professionale e la riformulazione di standard specifici dei percorsi IFTS che ne rimodulino le caratteristiche (come ad esempio la durata).

Pertanto, a seguito del presente atto, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A, ed in attuazione dei Piani di programmazione Provinciali, saranno emanati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) a valere sul Fondo Sociale Europeo - Asse IV Capitale Umano.

Bari, 27 FEB. 2012

ALLEGATO A

Gli obiettivi della programmazione

Obiettivo della presente programmazione è l'attivazione in modo progressivo sul territorio di un'offerta stabile ed articolata di istruzione e formazione tecnica superiore che possa misurarsi con lo sviluppo economico, la competitività del sistema produttivo e rispondere ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone.

L'insieme delle attività formative da sviluppare in rete con il sistema dell'Istruzione, si realizza a partire da un'offerta di percorsi di formazione specialistica (IFTS) coordinata territorialmente con gli Organismi Intermedi.

Per garantire la tenuta complessiva dell'impianto, la programmazione coordinata delle province dell'offerta di IFTS prevede percorsi di durata annuale (800-1000 ore), proponibili anche in filiera con gli ITS, con acquisizione del *certificato di specializzazione tecnica superiore*, di cui all'art.9, comma 1, lettera a) del DPCM del 25/01/2008.

La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore finale ai sensi dell'art. 10 del succitato DPCM, punto 4, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite ai fini del rilascio della certificazione.

Le tipologie di intervento di cui sopra sono attivabili nel quadro delle figure nazionali IFTS, delineato dagli Accordi in sede di Conferenza Unificata, da prendere a riferimento nella progettazione dei percorsi e che di seguito si riportano:

Agricoltura

Tecnico superiore delle produzioni vegetali

Tecnico superiore delle produzioni animali

Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali

Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali

Tecnico superiore per la gestione del territorio rurale

Industria e Artigianato

Tecnico superiore commerciale/marketing/organizzazione vendite

Tecnico superiore per il disegno e la progettazione industriale

Tecnico superiore per la produzione

Tecnico superiore per l'ambiente, l'energia e la sicurezza in azienda

Tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione

Tecnico superiore per il sistema qualità del prodotto e del processo

Tecnico superiore per l'industrializzazione del prodotto e del processo

Tecnico superiore per la programmazione della produzione e la logistica

Tecnico superiore per l'informatica industriale

Tecnico superiore per la conduzione e la manutenzione impianti

Tecnico superiore per l'automazione industriale

Tecnico superiore per l'approvvigionamento

I.C.T.

Tecnico superiore per la comunicazione ed il multimedia

Tecnico superiore per le applicazioni informatiche

Tecnico superiore per le telecomunicazioni

Tecnico superiore per lo sviluppo software

Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche

Edilizia

Tecnico superiore per la conduzione del cantiere

Tecnico superiore per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica

Tecnico superiore per i rilevamenti territoriali informatizzati

Trasporti

Tecnico superiore della logistica integrata

Tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità

Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche

Tecnico superiore per la mobilità ed il trasporto pubblico locale

Turismo

Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator

Tecnico superiore per l'organizzazione ed il marketing del turismo integrato

Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche

Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di strutture ricettive

Ambiente

Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Tecnico superiore per i sistemi idrici

Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizi Assicurativi e Finanziari

Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi finanziari

Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari

Tecnico superiore per le operazioni di borsa nel settore dei servizi finanziari

Tecnico superiore per la promozione finanziaria

Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari

Tecnico superiore per le attività di call center nel settore dei servizi assicurativi e nel settore dei servizi finanziari

Tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei servizi assicurativi

Tecnico superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi assicurativi

Tecnico superiore per le attività organizzative e commerciali nel settore dei servizi assicurativi

Trasporto marittimo

Tecnico superiore per la conduzione delle navi mercantili -Sezione di Coperta

Tecnico superiore per la conduzione delle navi mercantili -Sezione di Macchina

Tecnico superiore per la gestione dei servizi ai passeggeri-Commissario di bordo

Ulteriori indicazioni per la progettazione dei percorsi saranno fornite dagli Organismi Intermedi nei rispettivi Avvisi

Ruolo dell'istruzione

Gli Istituti secondari superiori, soggetti partner dei percorsi IFTS, sono centrali - insieme all'Università ed al mercato del lavoro - per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti acquisiti.

E' pertanto dall'istituzione scolastica che occorre partire per adeguare i vari piani di offerta alle conoscenze necessarie a far acquisire, in modo progressivo e specialistico, quelle competenze relative alle figure professionali che si rendono necessarie per interpretare i bisogni del mercato, espliciti ma soprattutto impliciti. Conoscenze ed abilità che devono trovare in una didattica attiva, laboratoriale, di confronto diretto con le imprese, in una alternanza fattiva tra scuola e azienda, nell'orientamento e affiancamento costante dei giovani, nella personalizzazione dei percorsi, nella valutazione/bilancio delle competenze pregresse e via via acquisite, gli strumenti operativi per offrire un apprendimento consapevole e flessibile.

La rete dell'offerta IFTS ha nell'istituzione scolastica non tanto il baricentro - che è equamente diviso tra i soggetti che devono assicurare la qualità dei percorsi e la loro rispondenza ai fabbisogni di competenze specialistiche degli ambiti settoriali - bensì lo snodo della rete medesima, in quanto punto di partenza organico e ramificato, con particolare riferimento alle conoscenze culturali che devono coniugarsi con la formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro e dell'innovazione tecnologica.

Ruolo della formazione professionale

Gli Enti di formazione professionale si collocano all'interno dell'offerta di rete, rappresentando i soggetti che realizzano un'offerta formativa centrata su "competenze per il lavoro",

programmata in logica di flessibilità, per cogliere nei tempi e nei contenuti le esigenze del sistema produttivo, delle imprese e degli operatori nell'area-settore di interesse, con una funzione diversa da quella dell'istruzione (con cui agisce in integrazione-connessione).

Per quanto riguarda l'universo dei giovani e della formazione per l'ingresso nel lavoro, la formazione professionale può realizzare interventi che, in integrazione o a valle dei percorsi di istruzione, contestualizzano, specificano, integrano, declinandole rispetto al lavoro, le competenze apprese in quel contesto.

Destinatari dell'offerta

I soggetti cui viene rivolta l'offerta formativa, per i percorsi IFTS oggetto della presente programmazione, sono giovani e adulti, a partire dai 18 anni, che accedono all'offerta IFTS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; l'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Soggetti attuatori


I soggetti che possono attuare l'offerta formativa, sono i soggetti associati di cui all'art. 69 della L.144/99.

Bari, 27 FEB. 2012

Per la Regione Puglia

L'Assessore al Diritto allo Studio e formazione professionale

Prof.ssa Alba Sasso




Il Dirigente del Servizio formazione professionale

Dott. Anna Lobosco




L'Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013

Dott. Giulia Campaniello




Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Vicedirettore Generale


Dott. Ruggiero Francavilla



Per la Provincia di Bari




Per la Provincia B.A.T.




Per la Provincia di Brindisi




Per la Provincia di Foggia



Per la Provincia di Lecce



Per la Provincia di Taranto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 628

Programma di interventi per la conoscenza della lingua e cultura italiana per i cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Annualità 2010 - Approvazione Schema di protocollo d'intesa Regione Puglia-USR. Iscrizione in aumento di euro 185.600,00 al bilancio 2012.

L'Assessore alla Politiche giovanili, cittadinanza sociale e attuazione del programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalle Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- Il Ministero, in sede di programmazione degli interventi da finanziare per l'annualità 2010 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le politiche migratorie, ha individuato la promozione, su tutto il territorio nazionale, di corsi di lingua italiana atti a permettere il successivo rilascio della certificazione ufficiale delle competenze linguistiche, da realizzare attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e le Province autonome interessate;
- Tali interventi sono destinati alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana - rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi relativi ai livelli di conoscenza non inferiore di quello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.03.1998;
- A tale scopo, per l'annualità 2010 con nota n. 4823 del 02.12.2010 il Ministero ha manifestato a tutte le Regioni ed alle Province autonome il proprio intendimento di destinare a tale iniziativa parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad Euro 6.000.000,00, con lo stanziamento in favore della Regione Puglia di Euro 185.600

- la Regione con nota n. 4958 del 12.12.2010 ha manifestato formalmente interesse all'iniziativa ed ha provveduto a stipulare l'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, e la Regione Puglia - Ufficio Immigrazione, successivamente ratificato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 26/01/2011
- Tale accordo è stato infine approvato e reso esecutivo dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale del 25.02.2011, impegnando la somma di Euro 186.500,00 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul capitolo 3783 UPB 5.1.2;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. AOO_146 n. 5322 del 21/10/2011 la Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Regione Puglia, in linea di continuità con le precedenti annualità, ha proposto l'Ufficio Scolastico Regionale, in virtù del suo mandato istituzionale, quale Ente Attuatore dei Corsi di Lingua Italiana per l'Annualità 2010, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, come previsto dall'accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia datato 21/12/2010;
- con nota prot. n. 8850 del 24/10/2011 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha confermato, come già occorso negli anni precedenti, la disponibilità a collaborare con la Regione Puglia, al fine di perseguire le finalità declinate nel su citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando nella prof.ssa Anna Romanazzi la funzionaria referente regionale per l'integrazione degli/le alunni /e stranieri/e;
- con nota prot. n. 5909 del 23/11/2011 la Regione Puglia, ha comunicato alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di aver individuato l'Ufficio Scolastico Regionale quale soggetto attuatore degli interventi relativi all'annualità 2010 per il finanziamento di programmi finalizzati alla conoscenza della lingua e cultura italiana destinata agli immigrati.

TENUTO CONTO

- che gli obiettivi degli interventi relativi all'annualità 2010 sono: realizzare corsi di formazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a cittadini stranieri immigrati, mettendo a valore la rete degli istituti scolastici sedi C.T.P. e CRIT e le altre attività che con la stessa finalità vengono realizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale; generare valore aggiunto sia per il finanziamento ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che per le attività già programmate dall'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di assicurare una adeguata offerta di corsi di lingua italiana sul territorio regionale in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati;
- che al fine della realizzazione dell'intervento sono rese disponibili per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'annualità 2010 risorse pari ad Euro 185.600,00, secondo le modalità definite nell'allegato schema di protocollo per sostenere spese relative a: pubblicizzazione dei corsi; organizzazione e svolgimento degli stessi; copertura del costo dell'esame per il rilascio delle relative certificazioni da parte degli Istituti a ciò preposti;
- che l'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale, allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte di cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale.

Tenuto conto, altresì, che trattasi di assegnazione vincolata, si rende necessario apportare ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 28/01 e dell'art. 12 della L.R. 39/2011 la conseguente variazione in aumento al Bilancio regionale 2012 con imputazione delle somme da introitare

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

Parte I^a - Entrata

Variazione in aumento

Capitolo 2056020 - Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Totale

Competenza + euro 185.600,00(Annualità 2010)

Totale Cassa + euro 185.600,00

Parte II^a Spesa

Variazione in aumento

Capitolo 941050 - Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia

Totale

Competenza + euro 185.600,00(Annualità 2010)

Totale Cassa + euro 185.600,00

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) d) e k) della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale e dalla dirigente dell'Ufficio Immigrazione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di **approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare** lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di **autorizzare** alla firma la dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale;
- di **approvare** la variazione in aumento, sul cap. di entrata 2056020 per **euro 185.600,00** e di spesa n. 941050 per euro **185.600,00**, al bilancio della Regione per l'E.F. 2012, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 28/01 e dell'art. 13 della L.R. 20/2010;
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

Allegato A**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE PUGLIA SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
CITTADINANZA SOCIALE – UFFICIO IMMIGRAZIONE****E****UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE****PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER I CITTADINI
STRANIERI IMMIGRATI**

L'anno duemiladodici, addì ____ del mese di

TRA

La Regione Puglia, di seguito anche indicata come "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro (C.F. 80017210727), rappresentata da Antonella Bisceglia, in qualità di Dirigente alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale – Attuazione del Programma, nata a _____ il _____;

e

L'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, con sede in Bari (C.F. 80024770721), Via Castromediano, rappresentato da Ruggiero Francavilla, in qualità di Vice Direttore, nato a Barletta l' 01/10/1949;

PREMESSO CHE

- L'art. 38 del d.lgs 286/1998 T.U. dell'Immigrazione prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'art.3 c.1 del succitato T.U. dell'Immigrazione, partendo dalle esperienze realizzate in tale settore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con alcune Regioni nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti per le precedenti annualità, auspica la diffusione delle iniziative a favore dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento della lingua e della cultura italiana su tutto il territorio nazionale;
- la L.R. del 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" prevede, al c. 5, "interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana";

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero, in sede di programmazione degli interventi da finanziare per l' annualità 2010 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le politiche migratorie, ha individuato la promozione, su tutto il territorio nazionale, di corsi di lingua italiana atti a permettere il successivo rilascio della certificazione ufficiale delle competenze linguistiche, da realizzare attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e le Province autonome interessate;
- il Ministero, con nota n. 4823 del 02.12.2010, ha manifestato a tutte le Regioni ed alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad Euro 6.000.00,00, con lo stanziamento in favore della Regione Puglia di Euro 185.600 destinato alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana – rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi relativi ai livelli di conoscenza non inferiore di quello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto

nella Raccomandazione R(98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.03.1998;

- la Regione con nota n. 4958 del 12.12.2010 ha manifestato formalmente interesse all'iniziativa;
- in data 21/12/2010 è stato stipulato l'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, e la Regione Puglia - Ufficio Immigrazione, avente per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale;
- la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo, con il Decreto Direttoriale del 25.02.2011, l'accordo di programma sottoscritto in data 21/12/2010, impegnando la somma di Euro 186.500 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul capitolo 3783 UPB 5.1.2;
- con la D.G.R. n. 58 del 26/01/2011 è stata ratificata la sottoscrizione dell'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia.

VISTO CHE

- con nota prot. AOO_146 n. 5322 del 21/10/2011, la Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Regione Puglia, in linea di continuità con le precedenti annualità, ha proposto l'Ufficio Scolastico Regionale, in virtù del suo mandato istituzionale, quale Ente Attuatore dei Corsi di Lingua Italiana per l'Annualità 2010, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, come previsto dall'accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia datato 21/12/2010;
- con nota prot. n. 8850 del 24/10/2011, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha confermato, come già occorso negli anni precedenti, la disponibilità a collaborare con la Regione Puglia, al fine di perseguire le finalità declinate nel su citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando nella prof.ssa Anna Romanazzi la funzionaria referente regionale per l'integrazione degli/le alunni /e stranieri/e;
- con nota prot. n. 5909 del 23/11/2011 la dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Regione, ha comunicato al dirigente della Divisione I - Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di aver individuato il soggetto attuatore degli interventi programmati e di aver ricevuto conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di voler collaborare con l'Ufficio Immigrazione della Regione, in qualità di Ente Attuatore degli interventi relativi all'annualità 2010 per il finanziamento di programmi finalizzati alla conoscenza della lingua e cultura italiana destinata agli immigrati.

TENUTO CONTO

- che gli obiettivi degli interventi relativi all'annualità 2010 sono: realizzare corsi di formazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a cittadini stranieri immigrati, mettendo a valore la rete degli istituti scolastici sedi C.T.P. e CRIT e le altre attività che con la stessa finalità vengono realizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale; generare valore aggiunto sia per il finanziamento ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che per le attività già programmate dall'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di assicurare una adeguata offerta di corsi di lingua italiana sul territorio regionale in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati;
- che al fine della realizzazione dell'intervento sono rese disponibili per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'annualità 2010 risorse pari ad Euro 185.600,00, secondo le modalità definite nell'allegato schema di protocollo per sostenere spese relative a: pubblicizzazione dei corsi; organizzazione e svolgimento degli stessi; copertura del costo dell'esame per il rilascio, da parte degli Istituti a ciò preposti, delle relative certificazioni;

- che l'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana da parte di cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai lavoratori/Ici immigrati/e che, per la prima volta, hanno fatto ingresso nel territorio regionale; cittadini/e stranieri/e immigrati/e regolarmente presenti e che soggiornano in Puglia anche unitamente al proprio nucleo familiare; donne di recente immigrazione.
2. Al fine di assicurare la massima partecipazione possibile da parte di queste ultime, l'Ufficio Scolastico Regionale, d'intesa e con il supporto del competente Ufficio regionale, è tenuto ad attivare tutte quelle azioni ed iniziative atte ad agevolare la loro partecipazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la promozione dei corsi in luoghi da loro frequentati (consultori, sedi sindacali, associazioni femminili, ecc.), presso le scuole e presso figure di riferimento quali ad esempio le mediatrici culturali, avendo cura anche di rendere i luoghi d'insegnamento quanto più accoglienti possibile per le donne e di scegliere le sedi a loro più facilmente accessibili, sia dal punto di vista logistico (zone servite dai mezzi pubblici) che dal punto di vista organizzativo (orari compatibili con le loro esigenze lavorative e familiari).

ART. 2 OBIETTIVI

La Regione Puglia promuove il **Progetto "Corsi di lingua e cultura italiana per l'integrazione degli immigrati in Puglia"**, così come descritto di seguito, per il quale si avvale delle competenze specialistiche e della capacità organizzativa dell'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione. Il **Progetto** si articola come di seguito illustrato:

Obiettivi

- Realizzare corsi di formazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a cittadini stranieri immigrati, mettendo a valore la rete degli istituti scolastici sedi C.T.P. E CRIT, e le altre attività che con la stessa finalità vengono realizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- generare valore aggiunto sia per il finanziamento ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che per le attività già programmate dall'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di assicurare una adeguata offerta di corsi di lingua e cultura italiana sul territorio regionale in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Attività da realizzare

- Analisi del fabbisogno di corsi di alfabetizzazione, lingua, cultura ed educazione civica italiana della popolazione immigrata;
- progettazione di dettaglio
- organizzazione e coordinamento dei corsi di alfabetizzazione, di lingua, cultura ed educazione civica italiana come da progettazione di dettaglio;
- realizzazione dei corsi di alfabetizzazione, di lingua, cultura ed educazione civica italiana in modo decentrato sul territorio e differenziato rispetto agli ambiti tematici di riferimento;

Risorse disponibili

- Euro 185.600,00 per la realizzazione dei corsi

Tipologia dei corsi

Corsi di lingua e cultura della lingua italiana, strutturati in modo da consentire l'acquisizione dei **livelli di conoscenza A2 e B1** del Common European Framework del Quadro Comune

europeo (QCER) di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea il 17.03.1998 della **durata rispettivamente di 50 e 150 ore** rivolti a:

- a) lavoratori/lavoratrici immigrati/e che, per la prima volta, hanno fatto ingresso nel territorio regionale;
 - b) donne di recente immigrazione;
 - c) cittadini/e stranieri/e immigrati/e regolarmente presenti e che soggiornano in Puglia anche unitamente al proprio nucleo familiare.
- Gli ambiti tematici di riferimento saranno definiti a seguito della verifica dei fabbisogni formativi e in ogni caso le sedi saranno individuate in modo da non sovrapporsi con quelle già individuate dall'USR per le attività ordinarie già programmate sul territorio regionale e in modo concordato con l'Ufficio Immigrazione della Regione Puglia.
 - Le priorità per l'allocazione dei corsi di lingua italiana da realizzare si ritiene possano essere le seguenti:
 - Bari (contesto urbano e industriale), Foggia, Lecce ed Altamura;
 - San Severo, Foggia e Nardò nell'ambito dei centri di accoglienza per lavoratori immigrati in agricoltura (Alberghi diffusi);
 - ad alta densità di lavoratori extracomunitari immigrati.

Per quanto attiene ai livelli e alle aree tematiche, le priorità individuate sono le seguenti:

- *corsi di lingua italiana – livello A2;*
- *corsi di lingua italiana – livello B1.*

Risorse umane da impegnare

- Personale docente appartenente alle istituzioni scolastiche coinvolte competente e/o in possesso dei titoli per l'insegnamento dell'italiano ai cittadini stranieri;
- Personale qualificato e riconosciuto come mediatore linguistico-culturale e che abbia svolto un percorso formativo per l'acquisizione di competenze specifiche in materia;
- Affiancamento al personale docente di esperti negli ambiti tematici individuati per i corsi sperimentali (lavoro di cura, babysitteraggio, ecc.);
- Personale amministrativo in servizio presso i CTP e/o le sedi dei corsi e impegnato nelle procedure organizzative dei corsi stessi.

Criteri di selezione dei destinatari finali dei corsi di lingua

- Lavoratori/lavoratrici immigrati/e che per la prima volta hanno fatto ingresso nel territorio regione;
- donne di recente immigrazione;
- cittadini/e stranieri/e immigrati/e regolarmente presenti e che soggiornano in Puglia anche unitamente al proprio nucleo familiare.

Termini temporali

- Il progetto avrà complessivamente una durata di mesi 12 a partire dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale;
- La durata dei corsi deve essere compresa, in relazione alla progettazione di dettaglio dei corsi stessi da parte dell'USR di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e secondo quanto concordato con l'Ufficio Immigrazione della Regione, tra 50 h di formazione per i corsi di livello A2 e le 150 h per i corsi di formazione di livello avanzato B1 anche in ambito settoriale.

ART. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. La Regione Puglia si impegna a dare la massima divulgazione dell'avvio dei corsi e delle buone pratiche realizzate nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo di intesa, mediante le proprie attività di comunicazione istituzionale e sociale.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia si impegna a svolgere le attività di propria competenza con la massima sinergia con gli Uffici regionali preposti, al fine di adottare modalità omogenee e di concorrere complessivamente al perseguimento della massima efficacia delle stesse azioni.
3. Al fine di assicurare la piena integrazione e collaborazione tra la Regione Puglia e l'U.S.R., l'Amministrazione Regionale si impegna a:
 - a) concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalità operative ed organizzative di svolgimento di tutti i corsi di lingua italiana previsti nello stesso progetto;
 - b) svolgere azioni di monitoraggio sull'attuazione dei corsi con specifico riferimento alla loro erogazione ed alle caratteristiche e specifiche esigenze delle persone immigrate destinatarie in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione e collaborazione tra la Regione Puglia e l'U.S.R., l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
 - a) sviluppare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, la progettazione esecutiva e l'articolazione di dettaglio dei corsi;
 - b) realizzare i corsi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, impegnando personale qualificato per lo svolgimento delle ore di docenza previste;
 - c) concorrere alle azioni di monitoraggio delle attività da realizzare, anche segnalando specifiche condizioni di bisogno delle persone immigrate partecipanti ai corsi e dei rispettivi nuclei familiari.

ART. 4

PREVISIONI FINANZIARIE

1. Le linee di attività ammesse al finanziamento sono imputabili a:
 - a) pubblicizzazione dei corsi;
 - b) organizzazione e svolgimento degli stessi;
 - c) copertura del costo dell'esame per il rilascio, da parte degli Istituti a ciò preposti, delle relative certificazioni.
2. La Regione Puglia erogherà le risorse relative al presente protocollo d'intesa con le seguenti modalità:
 - la prima tranche, pari al 75% delle risorse assegnate al progetto, corrispondente ad euro 139.200,00 (centotrentanovemila euro/duecento) a seguito della ricezione, entro 30 giorni dalla firma del presente protocollo d'intesa, della progettazione di dettaglio illustrativa degli interventi programmati, e comunque subordinatamente all'avvenuta erogazione della stessa somma da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Immigrazione;
 - la seconda tranche, nella misura massima del residuo 25% delle risorse assegnate, corrispondente a euro 46.400,00 (quarantaseimila euro/400), sarà corrisposta ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio relative all'annualità 2010.

ARTICOLO 5

RELAZIONE FINALE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. L'Ufficio Scolastico regionale si impegna a presentare la relazione finale, in base ai format forniti dal Ministero, inerente l'effettiva attuazione delle iniziative in esecuzione del presente accordo, indicando la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dei primi 12 mesi di efficacia del presente accordo.

2. La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 6
MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, l'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto alla restituzione dell'importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ART. 7
EFFETTI

Il presente protocollo di intesa produce effetti per la durata di n. 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione.

Letto , approvato e sottoscritto

Bari lì,...../...../2012

Per la Regione Puglia

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 629

Progetto per la realizzazione di un assessment water-sanitation negli insediamenti di immigrati impiegati nell'agricoltura stagionale nella provincia di Foggia. Approvazione schema di Protocollo d'intesa con AQP S.p.A. - Anno 2012

L'Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

Premesso che

- la Giunta Regionale della Puglia, nelle annualità 2008-2009 e 2010, con proprie deliberazioni n. 489 del 31.03.2008 e n. 1566 del 12.07.2010, ha approvato il protocollo di intesa tra l'Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto di punti di prima assistenza igienico-sanitaria negli insediamenti di immigrati impiegati come lavoratori agricoli stagionali nella Provincia di Foggia;
- avendo valutato la permanenza delle condizioni e necessità che hanno determinato l'approvazione del progetto con la citata DGR 1811/2011, ai fini dell'approvvigionamento di acqua potabile per i mesi di Novembre e Dicembre 2011, rispettivamente con DGR 2541 del 22/11/2011 e DGR 2879 del 20.12.2011, alle stesse condizioni e modalità, è stato prorogato il Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Acquedotto pugliese Spa in data 05/08/2011 e approvato con DGR n.1811/2011;

Accertato che

- dal momento che presso i siti citati si è consolidata una presenza stabile di lavoratori agricoli stagionali e pertanto si è reso necessario assicurare la prosecuzione dell'intervento, per tutto l'anno 2012, con DGR. n.197 del 31/01/2012 la Giunta Regionale ha approvato il riposizionamento delle n. 16 cisterne di proprietà della Regione Puglia rimaste in custodia della ditta NOBA, in vista della riorganizzazione dell'ap-

provvigionamento di acqua potabile nei siti interessati, oggetto del nuovo protocollo d'intesa, di durata annuale, con l'Acquedotto Pugliese SpA;

- con la stessa DGR. n. 197 del 31/01/2012 sono stati stanziati euro 190.000,00 per il riposizionamento delle suddette cisterne e per l'indizione della gara per la fornitura e pulizia tri-settimanale di 60 bagni chimici per tutto l'anno 2012;

Al fine di garantire l'approvvigionamento idrico per l'anno 2012, con il presente provvedimento, si propone l'approvazione dello schema del protocollo d'intesa con AQP S.p.A.

Tale provvedimento definisce l'onere complessivo per il 2012 in euro 550.000,00 di cui euro 50.000,00 a carico di Acquedotto Pugliese ed euro 500.000,00 a carico del cap. 941040 - UPB 2.7.1 - Bilancio di previsione 2012.

Il servizio viene erogato nei comuni interessati dalla presenza dei lavoratori agricoli immigrati nelle modalità e tempi di seguito richiamati:

1. **località "Il Ghetto", in agro di San Severo (da aprile a dicembre 2012);**
2. **località "Cicerone", in agro di San Marco in Lamis (da luglio a dicembre 2012);**
3. **località "Masseria Tre Titoli", in agro di Cerignola (da luglio a dicembre 2012);**
4. **località "Palmori" in agro di Lucera (da luglio a dicembre 2012).**

Vista l'urgenza della attivazione, tale intervento costituisce stralcio della programmazione regionale per l'accoglienza e l'inclusione degli immigrati, che la Regione è impegnata ad attuare con uno specifico Piano regionale per l'immigrazione, così come previsto dalla l.r. n. 32/2009.

Pertanto, con il presente atto, si propone alla Giunta di approvare lo stanziamento complessivo di euro 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al cap. 941040 - UPB 2.7.1.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28, e s.m.i.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di Euro 500.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a valere sul Cap. 941040 - U.P.B 2.7.1 - Bilancio di Previsione 2012.

All'impegno delle suddette risorse provvederà con proprio provvedimento la dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale entro il corrente Esercizio Finanziario

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) d) e k), della l.r. 7/1997 e s.m.i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare le iniziative e le attività descritte in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, e di riconoscerne il carattere di urgenza;

- di approvare lo schema del protocollo d'intesa, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di durata annuale, con validità da Gennaio a Dicembre 2012, tra la Regione Puglia e l'Acquedotto pugliese Spa, ai fini dell'approvvigionamento di acqua potabile, a cura dell'Acquedotto Pugliese SPA.
- di approvare lo stanziamento complessivo di Euro 500.000,00, per la spesa prevista per le attività descritte in narrativa ed nel protocollo oggetto del presente provvedimento, a valere sulle disponibilità finanziarie del Cap. 941040 - UPB 2.7.1 - Bilancio di Previsione 2012, a stralcio rispetto alla approvazione del Piano Regionale per l'immigrazione in attuazione della l.r. n. 32/2009, vista l'urgenza dell'intervento medesimo, dettata da ragioni di ordine pubblico nelle campagne del foggiano e di tutela delle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori agricoli stagionali;
- di dare atto che il servizio potrà essere prorogato in ragione della permanenza delle condizioni di bisogno che hanno reso necessaria l'attivazione del servizio, previo accordo formale tra le parti e successivamente all'individuazione di risorse finanziarie;
- di disporre che con successive determinazioni del Dirigente del Servizio si provveda allo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi al proseguimento delle attività in proroga;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione

Servizio Politiche Giovanili , Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma

Allegato A

**SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASSESSMENT
WATERSANITATION NEGLI INSEDIAMENTI DI IMMIGRATI IMPIEGATI
NELL'AGRICOLTURA
STAGIONALE NELLA PROVINCIA DI FOGGIA,**

TRA

**REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E CITTADINANZA
SOCIALE**

E

ACQUEDOTTO PUGLIESE Spa

La Dirigente dell'Ufficio

Dott.ssa Tiziana Di Cosmo

***Firma* _____**

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Antonella Bisceglia

***Firma* _____**

Allegato A

L'anno 2012, il giorno ____ del mese di _____ in Bari, presso la sede della Regione Puglia-Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

TRA

- la REGIONE PUGLIA - Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, rappresentato dall'Assessore dr. Nicola Fratoianni, domiciliato per la carica in Bari, presso la Presidenza della Giunta Regionale, Lungomare N. Sauro n. 33;

E

- l'ACQUEDOTTO PUGLIESE Spa, rappresentata dal dr. Massimiliano Bianco in qualità di Diretto Generale della AQP SpA, e domiciliato per la carica in Bari, alla Via Cognetti, n. 36 per la carica in Roma, alla via Volturmo n. 58

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale della Puglia, nelle annualità 2008-2009 e 2010, con proprie deliberazioni n. 489 del 31.03.2008 e n. 1566 del 12.07.2010, ha approvato il protocollo di intesa tra l'Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto di punti di prima assistenza igienico-sanitaria negli insediamenti di immigrati impiegati come lavoratori agricoli stagionali nella Provincia di Foggia;
- la Giunta Regionale della Puglia, con propria deliberazione n. 1811 del 2 agosto 2011, a seguito della positiva valutazione delle prime tre annualità del progetto per la realizzazione dei punti di prima assistenza igienico-sanitaria ed in soluzione di continuità, ha ritenuto di estendere l'intervento anche alla quarta annualità, per il periodo agosto -ottobre 2011, ed ha approvato uno schema di protocollo d'intesa con l'Acquedotto Pugliese ed Emergency ONG Onlus, siglato in data 05.08.2011;
- avendo valutato la permanenza delle condizioni e necessità che hanno determinato l'approvazione del progetto con la citata DGR 1811/2011, ai fini dell'approvvigionamento di acqua potabile per i mesi di Novembre e Dicembre 2011, rispettivamente con DGR 2541 del 22/11/2011 e DGR 2879 del 20.12.2011, alle stesse condizioni e modalità, è stato prorogato il Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Acquedotto pugliese Spa in data 05/08/2011 e approvato con DGR n.1811/2011;
- dopo la positiva valutazione delle altre annualità di realizzazione degli interventi di prima assistenza igienico-sanitaria, la Giunta regionale della Puglia, con propria deliberazione n. ____ del ____ 2012 ha ritenuto di estendere l'intervento per tutta l'annualità 2012 ;

CONSIDERATO CHE

- l'AQP ha manifestato la propria disponibilità a stipulare un nuovo protocollo d'intesa con la Regione Puglia di durata annuale, con validità da Gennaio a Dicembre 2012, **precisando che per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2012**, l'AQP avendo già provveduto all'approvvigionamento di acqua potabile nella sola località "il Ghetto" di San Severo l'unica interessata dalla presenza di lavoratori stagionali in questo periodo dell'anno, l'AQP coprirà tale spesa con la somma di Euro 50.000 a proprio carico;
- la Regione Puglia ritiene urgente e indifferibile continuare ad assicurare per tutto il 2012 sul territorio della provincia di Foggia un adeguato numero di presidi per la prima assistenza igienico-sanitaria rivolta ai lavoratori immigrati;
- l'Acquedotto Pugliese SpA sarà impegnato per le attività di approvvigionamento idrico, al fine di assicurare l'acqua potabile per le cisterne posizionate a cura della Regione Puglia, alle condizioni economiche e organizzative più efficienti e vantaggiose, come già avvenuto negli anni precedenti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La premessa è parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2

1. La Regione Puglia - Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, per il tramite dell' Ufficio Immigrazione, si impegna a sostenere tutti gli interventi materiali e immateriali idonei ad assicurare le condizioni logistiche più adeguate all'efficace funzionamento dei punti di prima assistenza. Nessun onere economico per gli interventi previsti in questo punto sarà posto a carico dei Comuni interessati.
2. La Regione Puglia è impegnata a promuovere nei Comuni interessati, e particolarmente nei Comuni di Cerignola, San Marco in Lamis, San Severo e Lucera la massima collaborazione per l'allestimento e l'attivazione dei punti di prima assistenza igienico-sanitaria nei siti di maggiore rilevanza per l'insediamento di lavoratori stranieri immigrati ed impiegati come stagionali, con riferimento ai procedimenti tecnico/amministrativi necessari per il rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste per l'allestimento dei punti di assistenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, sicurezza e di igiene/sanità, nonché per la raccolta giornaliera dei rifiuti solidi urbani, nonché ad assicurare, nelle forme possibili e opportune, l'illuminazione del sito con due fari alimentati con pannelli fotovoltaici, tali da garantire condizioni di sufficiente sicurezza notturna.
3. L'attivazione dei punti di prima assistenza igienico-sanitaria per l'annualità 2012 avverrà nei seguenti luoghi e tempi:
 1. località "Il Ghetto", in agro di San Severo (da aprile a dicembre 2012);
 2. località "Cicerone", in agro di San Marco in Lamis (da luglio a dicembre 2012);
 3. località "Masseria Tre Titoli", in agro di Cerignola (da luglio a dicembre 2012);
 4. località "Palmori" in agro di Lucera (da luglio a dicembre 2012).
4. La Spa Acquedotto Pugliese si impegna, a seguito della sottoscrizione del presente atto, a rifornire quotidianamente, ovvero tre giorni per settimana, in relazione alla diversa concentrazione di presenze di lavoratori nel periodo considerato, i serbatoi sistemati nei siti individuati al precedente punto 3, con acqua potabile. Si precisa che per la quantificazione e ripartizione degli oneri tra Regione Puglia e AQP verranno utilizzate le modalità di calcolo già applicate nelle annualità precedenti e che il tetto massimo degli oneri a carico dell'AQP è di euro 50.000,00. Il costo complessivo stimato a carico della Regione Puglia è di Euro 500.000,00 e sarà erogato a presentazione di fatture mensili da parte di AQP, vistate dal Servizio Politiche giovanili, cittadinanza sociale.

Art. 3

1. Al fine di ottenere la massima efficacia degli interventi per il riallestimento dei siti, la Regione Puglia si impegna ad individuare nell'ambito del personale regionale un referente tecnico presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia, che abbia conoscenza del territorio ed esperienza nel realizzare tali iniziative da affiancare all'Ufficio per l'Immigrazione, per tutti gli adempimenti derivanti dal presente protocollo di intesa e per il monitoraggio delle attività a carico di tutti i soggetti sottoscrittori.

Art. 4

1. La Regione Puglia, per il tramite dell'Ufficio Immigrazione supportato dal referente tecnico dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia, promuove attività di verifica e di ispezione presso i siti destinati ad accogliere i punti di prima assistenza, al fine di rilevare:
 - lo stato di avanzamento delle procedure necessarie per consentire l'allestimento e la

messa a regime dei punti di assistenza;
- le modalità di gestione e funzionamento dei punti di assistenza;
- le condizioni di vita degli utenti stranieri immigrati ed i fabbisogni aggiuntivi connessi al diritto ad una vita dignitosa e alla rispettiva condizione lavorativa.

Art. 5

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità per un anno, a partire da Gennaio 2012 e fino al 31 Dicembre 2012 e può essere rinnovato, previo accordo tra le parti.


Art. 6

1. Il presente Protocollo di intesa, redatto in n° 3 copie originali, si compone di n. 3 facciate.

Letto , approvato e sottoscritto

Bari lì,...../...../2012

REGIONE PUGLIA -Assessore Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Dott. Nicola Fratojanni



ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Dott. Massimiliano Bianco



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**